222. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 2002	3
Proposte di legge (Annunzio)	3
Atti di controllo e di indirizzo	3
ERRATA CORRIGE	3
Disegno di legge n. 3200-*bis*	4
(Sezione 1 – Articolo 16 ed emendamenti)	4
(Sezione 2 – Articolo 17, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	11
(Sezione 3 – Articolo 18 ed emendamenti)	22
(Sezione 4 – Articolo 21, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	23
(Sezione 5 – Articolo 44, annessa Tabella 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	95
(Sezione 6 – Subemendamento dichiarato inammissibile)	108
(Sezione 7 – Articolo 24, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	108
(Sezione 8 – Articolo 26, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	173
(Sezione 9 – Articolo 28, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	174
(Sezione 10 – Articolo 29 ed emendamenti)	191
(Sezione 11 – Articolo 31, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	192
(Sezione 12 – Articolo 36, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	199
(Sezione 13 – Articolo 37, annesso allegato 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	213

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

(Sezione 14 – Articolo 32, emendamenti e subemendamenti) 237

(Sezione 15 – Articolo 42, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .. 240

(Sezione 16 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 11) 247

(Sezione 17 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 27) 279

(Sezione 18 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 30) 284

(Sezione 19 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 48) 306

PAG.

(Sezione 20 – Articolo 49, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ... 377

(Sezione 21 – Articolo 2 ed emendamenti) . 383

(Sezione 22 – Articolo 4 ed emendamenti) . 393

(Sezione 23 – Articolo 5 ed emendamenti) . 394

(Sezione 24 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9) 396

(Sezione 25 – Articoli aggiuntivi presentati all'articolo 10) 398

(Sezione 26 – Articolo aggiuntivo presentato all'articolo 15) 399

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 2002.

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Colucci, Contento, Giovanardi, Kessler, Tonino Loddo, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Contento, Giovanardi, Kessler, Tonino Loddo, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa notturna della seduta)

Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Contento, Foti, Giovanardi, Kessler, Tonino Loddo, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ramponi, Paolo Russo, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CIRIELLI: « Modifiche all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione degli oneri per spese di trasporto » (3373);

CASTELLANI ed altri: « Interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti » (3374).

Saranno stampate e distribuite.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2002, pagina 30, prima colonna, sostituire le righe da ventuno a ventitre, con le seguenti:

Al comma 5, lettera f), *aggiungere in fine le parole:* nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-*BIS*)*

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 1)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Acquisto di beni e servizi).

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.

4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.

5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.

6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi

dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Acquisto di beni e servizi).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

16. 1. (ex 13. 11.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 2.

◦ **16. 2.** (ex 13. 6.) Alberto Giorgetti, Lo Presti, Catanoso, Fatuzzo, Fragalà.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **16. 3.** (ex *13. 35. e ex *13. 15.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto-Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni Rava.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **16. 4.** (ex 13. 43.) Milana, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **16. 5.** (ex 13. 48.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **16. 6.** (ex 13. 70.) Mazzoni, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **16. 7.** (ex 13. 54.) Sgobio, Pistone, Cossutta Maura.

Al comma 1, sopprimere le parole: e degli appalti pubblici di servizi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

16. 8. (ex 13. 21.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche quando il valore del contratto è superiore a 50 mila euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* CONSIP spa *aggiungere le seguenti:* ovvero

procedano in maniera autonoma adottando i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso;

sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

16. 9. (ex 13. 40.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

16. 10. (ex 13. 4.) Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Frigato, Bottino, Milana, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, sostituire le parole: superiore a 50 mila euro, *con le seguenti:* superiore a 180 mila euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

16. 11. (ex *13. 32. e ex *13. 16.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 1, sostituire le parole: a 50 mila euro *con le seguenti:* al controvalore in euro di 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP).

Seguono compensazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Gruppo Lega nord Padania.

16. 12. (ex 13. 72.) Dussin Guido, Parolo, Polledri, Pagliarini, Rossi Sergio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quanto disposto dalle leggi regionali.

16. 13. (ex 13. 34.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Amici, Sabattini, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio, Rava.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: – 500;
2004: – 500;
2005: – 500.

16. 55. (ex 13. 28.) Lupi, Stradella, Verro, Dell'Anna, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Pinto, Arnoldi, Antonio Barbieri, Paroli, Lenna, Maione, Paolo Russo, Vitali, Marras, Crosetto, Vigni.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera a), *con la seguente:* a) i comuni e le province.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

16. 14. (ex 13. 39.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **16. 15.** (ex 13. 42.) Delbono, Molinari, Fioroni, Duilio, Meduri, Lettieri, Stradiotto.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

◦ **16. 16.** *(Testo modificato nel corso della seduta)*(ex 13. 64. *(nuova formulazione)*) Dorina Bianchi, Lucchese, Peretti, Volontè, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ ◦ **16. 17.** (ex 13. 19.) Lusetti.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) le aziende per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ ◦ **16. 18.** (ex 13. 61.) Michele Ventura, Agostini, Tocci.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente lettera:*

c) i servizi e le prestazioni sanitarie e sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

16. 19. (ex 13. 12.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Mascia.

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

c) la prestazione di servizi alla persona di competenza di comuni, province e regioni, la cui puntuale individuazione è definita dal Governo sentita la Conferenza unificata;

16. 20. (ex. 13. 79.) Montecchi, Leoni, Bielli, Marone, Boato, Bressa, Rava.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **16. 21.** (ex 13. 22.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **16. 22.** (ex 13. 33.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Amici, Sabattini, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione

contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

◦ **16. 23.** *(Nuova formulazione)* (ex *13. 17. e *13. 36.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

(Approvato)

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ ◦ **16. 24.** (ex 13. 55.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: gli enti pubblici istituzionali *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione di comuni, comunità montane, consorzi e unioni di comuni, province, regioni.

Seguono compensazioni presentati unitariamente dai gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti Democratici italiani, Misto-verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

16. 25. (ex 13. 24.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole: gli enti pubblici istituzionali *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei comuni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

16. 26. (ex 13. 18.) Lolli, Folena.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: , tranne nel caso in cui sottoscrivano contratti, adottati in maniera autonoma, che presentino prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti con le predette convenzioni.

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo:

al primo periodo, sostituire le parole da: o dell'obbligo *fino alle parole:* Consip Spa *con le seguenti:* o del comma 3;

sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora vi siano dei contratti sottoscritti con prezzi superiori alle convenzioni CONSIP spa il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a titolo personale del danno erariale derivante dalle obbligazioni che discendono dai predetti contratti;

sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

16. 27. (ex 13. 47.) Stradiotto, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Meduri, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: , fatti salvi, in ogni caso, i contratti già in essere, adottati in maniera autonoma, che presentino prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti con le predette convenzioni.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: o dell'ob-

bligo *fino alle parole:* Consip Spa *con le seguenti:* o del comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

16. 28. (ex 13. 46.) Stradiotto, Milana, Lusetti, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Meduri, Pinza, Santagata, Frigato, Bottino.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , ferma restando la facoltà di stipulare convenzioni a condizioni più favorevoli per l'amministrazione.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

16. 29. (ex 13. 25.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di insussistenza di convenzioni quadro definite dalla Consip o qualora le stesse risultino più onerose dei contratti comunque in essere la pubblica amministrazione e gli enti previdenziali possono ulteriormente prorogarli per un periodo di 24 mesi ai fornitori di beni e servizi che si impegnino ad effettuare uno sconto del 10 per cento sulle forniture stesse a partire dal 10 gennaio 2003.

16. 31. (ex 13. 1.) Mario Pepe, Zanettin, Crosetto.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

16. 32. (ex 13. 67.) Casero, Verro, Antonio Leone.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, anche su richiesta delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'estensione delle convenzioni quadro definite dalla Consip s.p.a. all'approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di mancata attivazione presso la Consip s.p.a. delle convenzioni quadro relative all'acquisizione di specifici beni o servizi, ne è consentita l'acquisizione diretta da parte degli enti ed amministrazioni interessate.

16. 30. (ex 13. 77.) Antonio Barbieri.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

◦ **16. 35.** (ex 13.13) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 4.

◦ **16. 33.** (ex 13. 31.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Amici, Sabattini, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio, Rava.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **16. 34.** (ex 13. 23.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il dipendente abbia stipulato contratti a condizioni più favorevoli di quelle definite dalla CONSIP S.P.A., il 50 per cento del rispar-

mio realizzato viene attribuito al dipendente che ha sottoscritto il contratto come premio di produttività.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

16. 36. (ex 13. 20.) Bressa.

Al comma 5, premettere le parole: Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2,

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

16. 37. (ex 13. 74.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri.

Sopprimere il comma 5.

*** 16. 38.** (ex 13. 38.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Sopprimere il comma 5.

*** 16. 52.** (ex 13. 44.) Milana, Stra diotto, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 5.

*** 16. 39.** (ex 13. 49.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 5.

*** 16. 40.** (ex 13. 53. e 13. 63.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 5.

*** 16. 41.** (ex 13. 73.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Rossi Sergio, Polledri.

Al comma 5, dopo le parole: Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, *aggiungere le seguenti:* per i contratti il cui valore sia superiore a quello indicato al comma 1.

16. 42. (ex 13. 8.) Liotta.

Al comma 5, sostituire la parola: solo *con le seguenti:* a fronte di condizioni provatamente più vantaggiose e.

16. 43. (ex 13. 14.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 5, sopprimere la parola: preventiva.

16. 44. (ex 13. 2.) Stradiotto, Santagata, Pinza, Lettieri, Frigato, Bottino.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. I concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o organismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate.

Seguono compensazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Gruppo Lega Nord Padania.

16. 45. (ex 13. 71.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano ai servizi di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Gruppo Lega Nord Padania.

16. 46. (ex 13. 75.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri.

Sopprimere il comma 7.

16. 47. (ex 13. 29.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Bielli, Amici, Sabattini, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio, Rava.

Al comma 7, sopprimere le parole: , 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratiti di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

16. 48. (ex 13. 26.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1,3,5 e 7:

a) i servizi socio sanitari alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000;

b) le attività finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratiti di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

16. 49. (ex 13. 59.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7, i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ **16. 50.** (ex *13. 52. e *13. 41.) Lettieri, Molinari, Stradiotto, Delbono, Molinari, Fioroni, Duilio, Meduri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 1, 3, 5 e 7, i servizi socio sanitari ed educativi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

○ **16. 51.** (ex **13. 65. e **13. 66.) Volontè, Giuseppe Drago, Liotta, Peretti, Dorina, Bianchi, Lucchese, Mazzoni.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 2)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e

nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 15, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;

b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;

c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera *a)* ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;

d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;

e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni;

f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 7 *aggiungere le seguenti:* , lettere *a)* e *b)*,.

***17. 3.** (ex 14. 43.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 7 *aggiungere le seguenti:* , lettere *a)* e *b)*,.

***17. 4.** (ex 14. 29.) Lettieri, Milana, Molinari, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Lusetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 7 *aggiungere le seguenti:* , lettere *a)* e *b)*,.

***17. 5.** (ex 14. 23.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: comma 7 *aggiungere le seguenti:* , lettere *a)* e *b)*,.

***17. 6.** (ex 14. 36.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 100 milioni di euro *con le seguenti:* di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riservando il 30 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di progetti per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'alfabetizzazione informatica dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

17. 7. (ex 14. 34.) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - UDEUR - Popolari per l'Europa

17. 8. (ex 14. 11.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio, Magnolfi, Folena, Panattoni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e quota parte *fino alla fine del periodo*.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - UDEUR - Popolari per l'Europa

17. 9. (ex 14. 12.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, alinea, dopo le parole: il Ministro per l'innovazione e le tecnologie *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

al comma 3, dopo le parole: e dell'interno *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17. 10. (ex 14. 49.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: delle finanze, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

****17. 11.** (ex 14. 42.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole delle finanze, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,

****17. 12.** (ex 14. 28.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Soda, Bressa, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura non regolamentare *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 17. 13.** (ex 14. 45.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura non regolamentare *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 17. 14.** (ex 14. 38.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura non regolamentare *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,

*** 17. 15.** (ex 14. 19.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di natura non regolamentare *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,

*** 17. 16.** (ex 14. 29.) Molinari, Lettieri, Milana, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Lusetti, Bressa, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: individua i progetti da finanziare *aggiungere le seguenti:* , i quali devono prevedere l'utilizzo di *software* libero o di *software* a sorgente aperto, ovvero di entrambi, salvo il caso in cui la pubblica amministrazione interessata motivi il ricorso a *software* proprietario con l'impossibilità accertata di realizzare il progetto-presentato tramite equivalenti *software* liberi o a sorgente aperto.

17. 17. (ex 14. 7.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni, Squeglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 2, alinea, aggiungere in fine le parole: , di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

17. 18. (ex 14. 13.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 2, lettera a)*, dopo la parola:* definisce *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c)*, dopo la parola:* valuta *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

alla lettera d), *dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

***17. 19.** (ex 14. 46.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* definisce *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), *dopo la parola:* valuta *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

alla lettera d), *dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

***17. 20.** (ex 14. 32.) Lusetti, Lettieri, Milana, Molinari, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* definisce *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), *dopo la parola:* valuta *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

alla lettera d), *dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

***17. 21.** (ex 14. 20.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Al comma 2, lettera a), *dopo la parola:* definisce *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), *dopo la parola:* valuta *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

alla lettera d), *dopo la parola:* individua *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997,.

***17. 22.** (ex 14. 39.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* , privilegiando comunque la sperimentazione e gli interventi a cominciare dalle regioni dell'Obiettivo 1.

17. 23. (ex 14. 16.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2 lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **17. 24.** (ex 14. 47.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2 lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **17. 25.** (ex 14. 18.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Rava.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2 lettera *a)*, sentita la Conferenza Stato-città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;

c) l'integrazione dei sistemi informativi;

d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **17. 26.** (ex 14. 40.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I progetti informatici presentati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in forma singola o associata, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-government*.

17. 27. (ex 14. 6.) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con propria direttiva il Ministro per l'innovazione e le tecnologie adotta disposizioni di dettaglio in materia di appalti pubblici di servizi e forniture in materia di informatica, nel rispetto della legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria, per la regolamentazione delle procedure acquisitive e delle condizioni contrattuali.

17. 1. (ex 14. 4.). Palmieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei casi in cui le misure di cui al comma 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, adotta i suddetti provvedimenti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17. 42. *(ex 3200-bis.*/I/14.3. *Seconda formulazione)*. Bielli, Montecchi, Leoni, Amici, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

***17. 2.** (ex 14. 5.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 3.

***17. 43.** (ex 3200-bis./I/14.4.) Leoni, Soda, Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 3, dopo le parole: nel quadro di un programma nazionale *aggiungere le seguenti:* di indirizzo tecnologico.

17. 28. (ex 14. 8.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo le parole: Ministri per l'innovazione e le tecnologie, *aggiungere le seguenti:* per la funzione pubblica,

17. 29. (ex 14. 14.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***17. 30.** (ex 14. 21.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***17. 31.** (ex 14. 33.) Lusetti, Lettieri, Bressa, Milana, Molinari, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***17. 32.** (ex 14. 41.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: e dell'interno *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***17. 33.** (ex 14. 48.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, fermi restando i criteri di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

17. 44. (ex 3200-bis./I/14.7.) Marone, Bielli, Leoni, Boato, Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 del corso dell'anno scolastico 2001-2002 del programma denominato « PC per gli studenti », diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 34. (ex 14. 61.) Ruzzante, Magnolfi, Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Martella, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti universitari abilitati a rilasciare titoli accademici, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri per lo Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti debbono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;

b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;

c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun *courseware*;

d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di *teletutoring*;

e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi *e-learning* in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.

17. 60. *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 14. 51.) Palmieri, Santulli, Licastro Scardina, Garagnani, Carlucci, Diana Spina, Orsini, Pacini, Lainati, Marinello, Cristaldi.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. I decreti di cui al presente articolo vengono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

17. 35. (ex 14. 17.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati conseguenti le misure di cui al presente articolo.

17. 45. (ex 3200-bis./I/14.6.) Bielli, Montecchi, Amici, Leoni, Boato, Bressa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*. *(Interventi per favorire lo sviluppo dell'informatica nel Ministero della giustizia)*. - 1. Al fine di assicurare il potenziamento e il completamento del sistema informatico nel Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter,* Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

17. 01. (ex 14. 03.) Alberto Giorgetti, Carrara.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*. - 1. È istituito il programma « carta di credito formativa ». Il programma si rivolge sperimentalmente ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto diciotto anni nel corso degli anni 2003 e 2004. Il programma prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di capitale pari a 5 mila euro, per l'acquisto, secondo specifica convenzione, di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di un'attività imprenditoriale o professionale. Il Ministro per l'Innovazione tecnologica promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'Innovazione, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a cinquemila euro, da effettuare entro il 2008. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. A tale programma sono destinate risorse pari a 150 milioni di euro per il 2003 e 150 milioni di euro per il 2004. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 02. (ex 14. 9.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni, Squeglia, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Rava.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*. *(Istituzione del fondo* « Sapere Aperto » *per il finanziamento di progetti inerenti il* software *libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca)* - 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle Università e negli Enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del *software* libero e del *software* a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento

attraverso la rete *Internet*. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2003, 2004 e 2005, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 03. (ex 14. 02.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Gianni Alfonso, Squeglia, Di Serio D'Antona, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*. *(Istituzione del Programma « lotta al* digital divide *internazionale »).* 1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2003, presso la Presidenza del Consiglio, il programma sperimentale per gli anni 2003 e 2004 denominato « Lotta al *digital divide* internazionale » le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca *in loco* e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source, free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareri al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del

Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 Gennaio 2003 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 Gennaio 2003, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'Innovazione, dal Ministero degli Affari Esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali.

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004, denominato « fondo per la lotta al *digital divide* internazionale » destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

17. 04. (ex 14. 01.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Lucidi, Lumia, Angioni, Squeglia, Di Serio D'Antona.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 3)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 18.

(Acquisizione di informazioni).

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.

2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(Acquisizione di informazioni).

Sopprimerlo.

***18. 1.** (ex 15. 12.) Sgobio, Pistone.

Sopprimerlo.

***18. 2.** (ex 15. 2.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimerlo.

***18. 3.** (ex 15. 5.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze provvede *aggiungere le seguenti:* secondo modalità e parametri stabiliti d'intesa con la Conferenza cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

18. 4. (ex 15. 8.) Michele Ventura, Montecchi, Marone, Sabattini, Leoni, Bielli, Amici, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi dei propri *fino alla fine del comma 2 con le seguenti:* facendone richiesta ai legittimi rappresentanti.

18. 5. (ex 15. 3.) Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

***18. 6.** (ex 15. 9.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

***18. 7.** (ex 15. 10.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: , anche in sostituzione di quelli eventualmente in uso.

18. 8. (ex 15. 1.) Liotta.

Sopprimere il comma 4.

18. 9. (ex 15. 7.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Marone, Sabattini, Leoni, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 5, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

18. 10. (ex 15. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Allo scopo di migliorare la trasparenza nel rapporto di committenza tra enti e professionisti, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti gli enti pubblici sono tenuti a pubblicizzare, attraverso forme adeguate e semplificate e prioritariamente attraverso l'accesso ad un sito telematico, il conferimento di tutti gli incarichi professionali da parte degli enti suddetti.

5-*ter*. Al fine di favorire le opportunità per i giovani professionisti, gli enti di cui al precedente comma, nel conferimento degli incarichi professionali, non possono assegnare più di due incarichi ad un unico soggetto.

18. 11. (ex 15. 11.) Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 4)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

(Disposizioni varie per gli enti locali).

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,

nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.

8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « Per i comuni » sono inserite le seguenti: « e le province » e, alla fine del periodo, le parole: « e comuni » sono sostituite dalle seguenti: « , province e comuni ».

9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente ar-

ticolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.

13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Disposizioni varie per gli enti locali)

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

21. 1. (ex 18. 61.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004 di ogni singolo ente locale non si applica la riduzione, rispettivamente, del 2 per cento e del 3 per cento, prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 2.** (ex *18. 131. e *18. 76.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montec-

chi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai trasferimenti erariali per gli anni 2003 e 2004 di ogni singolo ente locale non si applica la riduzione, rispettivamente, del 2 per cento e del 3 per cento, prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

° **21. 3.** (ex 18. 297.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: determinati *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* incrementati del 4,5 per cento rispetto a quelli relativi all'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

21. 4. (ex 18. 62.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 *con le seguenti:* recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 224.000;
2004: – 340.000.

***21. 5.** (ex 18. 158) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 *con le seguenti:* recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 224.000;
2004: – 340.000.

***21. 6.** (ex 18. 176) Lusetti, Milana, Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 *con le seguenti:* recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce: :* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 224.000;
2004: – 340.000.

***21. 7.** (ex 18. 291) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: recate dagli articoli 24 e 27 *con le seguenti:* recate dall'articolo 27.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni 2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce: :* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 224.000;
2004: – 340.000.

***21. 8.** (ex 18. 245) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **21. 9.** (ex 18. 363) Mazzoni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce: :* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 70.000.

◦ **21. 10.** (ex 18. 390.) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Marinello, Zanetta, Galvagno, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 11.** (ex 18. 157) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 12.** (ex 18. 175) Molinari, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggeri, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 13.** (ex 18. 244) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è distribuito *fino alla fine del periodo con le seguenti:* va ad incremento del fondo ordinario.

***21. 14.** (ex 18. 321) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono comunque assicurati i medesimi trasferimenti erariali dell'anno 2002, incrementati del 3,5 per cento, relativi alle risorse destinate ai lavoratori socialmente utili determinati non esclusivamente dall'assegno da erogare.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 15. (ex 18. 63) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2004 con utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003, le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **21. 16.** (ex 18. 78 e 18. 132) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo per gli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2002 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2003, è incrementato del tasso di inflazione programmato a decorrere dall'anno 2004 con utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti agli enti locali ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2003 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 17.** (ex 18. 300.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire la cifra: 300 *con la seguente:* 900.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 18 (ex 18. 64.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-*quater*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **21. 19.** (ex 18. 159.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-*quater*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 20.** (ex 18. 228. *nuova formulazione)* Realacci, Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Mantini, Marcora.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3-*quater*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 21.** (ex 18. 292) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*bis*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ ◦ **21. 22.** (ex 18. 160.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*bis*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territo-

riali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

○ ○ **21. 23.** (ex 18. 293.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*bis*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;
2004: – 87.000;
2005: – 190.000.

○ ○ ***21. 24.** (ex 18. 11) Patria.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*bis*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 87.000;

2005: – 190.000.

○ ○ ***21. 25.** (ex 18. 227) Realacci, Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Marcora, Mantini, Zanella, Buffo.

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5.000 abitanti ed è elevato a 190 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

4-*bis*. Il Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle

dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;

2004: – 87.000;

2005: – 190.000.

○ ○ ***21. 26.** (ex 18. 247) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro *con le seguenti:* 190 milioni di euro. In attesa della riforma dell'articolo 119 della Costituzione, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato integralmente ai comuni con meno di 5000 abitanti. Il Ministro dell'Interno, sentita l' Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle dimensioni e alle caratteristiche territoriali, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni ente locale.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -130.000.

21. 27. (ex 18. 350) Pistone.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro *con le seguenti:* 190 milioni di euro, riservati ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ **21. 28.** (ex 18. 77 e 18. 130) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi.

Al comma 4, sostituire le parole: 60 milioni di euro *con le seguenti:* 190 milioni di euro, riservati ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

○ **21. 29.** (ex 18. 298) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 4, sostituire la cifra: 60 *con la seguente:* 260.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 30. (ex 18. 65) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 4, sostituire la cifra: 60 *con la seguente:* 120.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 31. (ex 18. 219) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 *con la seguente:* 30.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni *con le seguenti:* 140 milioni*;*

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003)*, apportare la seguente variazione:*

2003: – 53.000.

21. 32. (ex 18. 391) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 *con la seguente:* 26.800.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni *con le seguenti:* 113 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 33. (ex 18. 218) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Al comma 5, sostituire la cifra: 20.658 *con la seguente:* 26.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 87 milioni *con le seguenti:* 93 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 34. (ex 18. 66) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-*ter*. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 78.000;
2004: – 85.000;
2005: – 85.000;

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003)*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 35.** (ex 18. 248) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni

con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-*ter*. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella B, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 78.000;

2004: – 85.000;

2005: – 85.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 80.000;

2005: – 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

○ **21. 36.** (ex 18. 224) Realacci, Stradiotto, Molinari, Milana, Lettieri, Lusetti, Ruggeri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri, Mantini, Zanella, Buffo, Marcora.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-*ter*. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

○ ○ **21. 37.** (ex 18. 322) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2003, sono garantiti un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro cadauno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

5-*ter*. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è istituito un fondo speciale presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ ○ **21. 38.** (ex 18. 161) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 165 milioni di euro per ciascun anno, ai fini dell'erogazione di un finanziamento, pari almeno a 25 mila euro ciascuno, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, e di un analogo contributo, pari almeno a 35 mila euro ciascuno, a favore dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di

riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 165.000;
2004: – 165.000;
2005: – 165.000.

21. 39. (ex 18. 349) Pistone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per l'anno 2003, è concesso ai comuni con meno di 5.000 abitanti un contributo per la realizzazione e l'ampliamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di altre opere pubbliche o di interesse pubblico, fino all'importo complessivo di 150 milioni di euro, nel limite non inferiore a 61.975 euro per i comuni fino a 2.000 abitanti, e a 41.315 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

21. 40. (ex 18. 392) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno egli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

○ **21. 41.** (ex 18. 323) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni conpopolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno egli enti locali.

* ○ **21. 42.** ex 18. 133) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia

e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno egli enti locali.

* ○ **21. 43.** (ex 18. 375.) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:

a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);

b) la riqualificazione e la formazione del personale interno egli enti locali.

* ○ **21. 44.** (ex 18. 249.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 15.000.

21. 242. (ex 18. 55) Zorzato, Milanato, Saia, Campa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a finalità di investimento *aggiungere le seguenti:* o per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle comunità montane per lo svolgimento di servizi associati di funzioni comunali, e 10 milioni, destinati a finalità di investimento e per lo svolgimento di servizi associati aggiuntivi, alle unioni di comuni che dimostrino di conseguire economie di scala nello svolgimento di servizi associati di funzioni comunali.

21. 45. (ex 18. 357) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di contribuire alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle piccole isole, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo nazionale per lo sviluppo delle isole minori. La dotazione del fondo, per il triennio 2003-2005, è determinata in 30 milioni di euro per ciascun anno. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato con le procedure di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 30.000;
2005: – 30.000.

21. 46. (ex 18. 49) Giudice, Fallica.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Per le finalità di sviluppo sostenibile e di governo equilibrato del territorio e per assicurare, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.

6-*ter*. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura e assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presìdi sanitari nei piccoli comuni.

6-*quater*. È a tal fine istituito un fondo nazionale perequativo, dell'importo di 150 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni dei comuni interessati, sulla base dei seguenti criteri: rapporto tra numero di abitanti e superficie, grado di spopolamento, anzianità della popolazione, distanza dal capoluogo, carenza dei servizi essenziali, esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici, sottrazione di risorse idriche e naturali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, , *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

21. 47. (ex 18. 397.) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Mauro.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Per un equilibrato governo del territorio e al fine di assicurare la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, per l'anno 2003 è istituito un fondo dotato di 150 milioni di euro da destinare ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni dei comuni interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati, con particolare riferimento ai seguenti indicatori: rapporto tra numero di abitanti e superficie, grado di spopolamento, anzianità della popolazione, distanza dal capoluogo, carenza dei servizi essenziali, esistenza di vincoli ambientali e paesaggistici, sottrazione di risorse idriche e naturali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

21. 48. (ex 18. 395) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Tarditi, Verdini, Tarantino, Marras, Mauro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per un equilibrato governo del territorio e al fine di assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti e ai servizi postali, per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti viene concesso un contributo ordinario di parte corrente fino a 585 euro per ogni chilometro quadrato di territorio comunale, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 150.000.

21. 49. (ex 18. 394) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Tarditi, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le regioni, nell'emanazione delle leggi previste dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione del comma 2 del citato articolo, promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;

b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) alla realizzazione di interventi di protezione e tutela ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.

21. 50. (ex 18. 393) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Zanetta, Galvagno, Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini, Saro, Savo, Lavagnini, Verdini, Tarantino, Marras.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6-*ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-*sexies*. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

○ **21. 51.** (ex 18. 162.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone,

Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6-*ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-*sexies*. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;
2004: – 30.000;
2005: – 50.000.

○ ***21. 52.** (ex 18. 8.) Patria.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6-*ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-*sexies*. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 30.000;

2005: – 50.000.

○ ***21. 53.** (ex 18. 290.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. È autorizzata l'istituzione del Fondo per l'associazionismo intercomunale, di seguito denominato FAI, al fine di incentivare la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le unioni e le fusioni di comuni di minore dimensione demografica.

6-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita al Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzazione del FAI.

6-*quater*. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 6-*ter*, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Le regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette esperienze associative sentiti gli enti locali interessati.

6-*sexies*. La dotazione del FAI è di 70 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;
2004: – 30.000;
2005: – 50.000.

○ ***21. 54.** (ex 18. 236) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2003.

****21. 55.** (ex 18. 163) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2003.

****21. 56.** (ex 18. 177) Fioroni, Lusetti, Molinari, Lettieri, Ruggieri, Stradiotto, Milana, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2003.

****21. 57.** (ex 18. 237) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2003 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2003.

****21. 58.** (ex 18. 289) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 59.** (ex 18. 287 e 18. 326.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno

2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 60.** (ex 18. 165) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 61.** (ex 18. 179) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Ruggeri, Lettieri, Milana, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 6,5 per cento è riferito agli stanziamenti iscritti per competenza nel bilancio dello Stato per l'anno 2003 al capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

***21. 62.** (ex 18. 239) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 63. (ex 18. 67) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni, nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito è aggiornato mediante recupero della valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

***21. 64.** (ex 18. 164) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF.

***21. 65.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 18. 178) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri, Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. A decorrere dal 2004, i comuni e le province concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni,

nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito è aggiornato mediante recupero della valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

***21. 66.** (ex 18. 238) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 67.** (ex 18. 72) Alberto Giorgetti, Ramponi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 68.** (ex 18. 3) Stradiotto.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra-alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di 5 euro per persona al giorno.

7-*ter*. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa d'ingresso ai centri storici fino ad un massimo di 5 euro per persona al giorno. La tariffa di cui al presente comma non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

***21. 69.** (ex 18. 174 e 18. 286) Melandri, Lucidi, Tocci, Bettini, Angioni, Cento, Pistone, Gentiloni Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Rocchi, Milana, Ciami, Mosella, Vianello, Ventura, Bellini, Siniscalchi, Marone, Ruzzante, Nigra, Raffaelle Mariani, Martella, Bettini, Vigni, Zanotti, Volpini, Merlo, Tuccillo, Geremigna, Di Gioia, Grotto, Maran, Loddo, Giulietti, Zanella.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 70.** (ex 18. 240) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 71.** (ex 18. 180) Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del-

l'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ **21. 72.** (ex 18. 166) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati.

7-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.

◦ **21. 73.** (ex 18. 327.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per le province costituite nell'anno 2003 la misura della compartecipazione di cui al comma 7 è elevata al 2 per cento ed è istituita per il primo quinquennio di funzionamento. Per i comuni appartenenti alle stesse province l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 7 è stabilita nella misura del 6 per cento.

21. 74. (ex 18. 51) Nicola Rossi, Sinisi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

***21. 75.** (ex 18. 146.) Polledri, Bricolo, Caparini, Olivieri, Realacci, Oliverio, Nannicini, Quartiani, Cima.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e in 4,50 euro.

***21. 76.** (ex 18. 60.) Scherini, Paniz, Zanetta, Caparini, Guido Dussin, Luciano Dussin, Parolo, Stucchi.

(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I prestiti concessi ai comuni da parte dei consorzi di comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 19, secondo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 19, secondo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

21. 77. (ex 18. 88.) Olivieri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

21. 78. (ex 18. 354) Casero, Verro, Antonio Leone.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

21. 79. (ex 18. 299) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il fondo per lo sviluppo per gli investimenti, come sopra determinato, non sarà riducibile in conseguenza dell'attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF, come indicata al comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 80. (ex 18. 229) Milana.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

21. 81. (ex 18. 156) Michele Ventura, Agostini.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 82.** (ex 18. 102) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 83.** (ex 18. 182.) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Lettieri, Molinari, Ruggieri.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 84.** (ex 18. 242.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 85.** (ex 18. 320.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 10, alinea, dopo le parole: si provvede *aggiungere le seguenti:* , salva compensazione con i crediti verso lo Stato da parte dei singoli enti locali.

***21. 86.** (ex 18. 376.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

Al comma 10, lettera a), *secondo periodo, dopo le parole:* le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subìto una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo

◦ **21. 87.** (ex 18. 105. *nuova formulazione* e 18. 169) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 10, lettera a), *secondo periodo, dopo le parole:* le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in

primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subìto una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 88.** (ex 18. 183) Fioroni, Lusetti, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi.

Al comma 10, lettera a)*, secondo periodo, dopo le parole:* Le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subìto una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 89.** (ex 18. 243) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 10, lettera a)*, secondo periodo, dopo le parole:* Le somme così recuperate, *aggiungere le seguenti:* sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei comuni che hanno subìto una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 90.** (ex 18. 319) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 10, lettera b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ ◦ **21. 91.** (ex 18. 87.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Leoni, Marone, Sabattini, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le province della Sicilia, alle riduzioni di cui alla presente lettera provvede la regione stessa in conformità al proprio statuto e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ ◦ **21. 92.** (ex 18. 351.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Naro, Grillo, Lucchese, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Misuraca, Fallica, Germanà, Mauro, Floresta.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 93.** (ex 18. 104. e 18. 170) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 94.** (ex 18. 184) Lettieri, Fioroni, Lusetti, Molinari, Stradiotto, Ruggeri, Milana, Iannuzzi.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ad autonomie locali.

***21. 95.** (ex 18. 250.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 96.** (ex 18. 318) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 11, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***21. 97.** (ex 18. 377) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale » .

21. 98. (ex 18. 401) Lucà.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato *fino alla fine del comma con le seguenti:* concorda i tempi e i modi con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 99. (ex 18. 68) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 100.** (ex 18. 317) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 101.** (ex 18. 109) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 102.** (ex 18. 185) Ruggeri, Lettieri, Milana, Stradiotto, Molinari, Fioroni, Lusetti, Iannuzzi.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo : Il calcolo delle somme dovute dagli enti locali ai fini del recupero

è compensato con le somme che gli enti stessi a qualunque titolo devono avere dallo Stato.

***21. 103.** (ex 18. 251) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. I comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, previa contestuale riduzione delle aliquote stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta comunale.

21. 104. (ex 18. 355) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. I comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, previa riduzione delle aliquote stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

21. 105. (ex 18. 356) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato per un ulteriore mutuo, determinato fino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

21. 106. (ex 18. 69.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione,

anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 107.** (ex 18. 148) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 108.** (ex 18. 204) Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Ruggieri, Molinari, Milana, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono proce-

dere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vi provvedono con deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può essere altresì affidata all'Agenzia del demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari.

15. Gli atti di individuazione degli immobili di cui al comma 14 devono rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai rispettivi ordinamenti e, in ogni caso, devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*. Tali atti producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 14, fermi gli altri rimedi di legge, è ammesso ricorso amministrativo all'autorità che li ha predisposti, da presentarsi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

16. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una o più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione; non si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli.

17. Ai fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione secondo le modalità indicate nei precedenti commi, gli enti strumentali degli enti territoriali conferiscono a questi ultimi una parte o la totalità del proprio patrimonio immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all'Agenzia del demanio.

18. Alle società di cartolarizzazione di cui al comma 16 e alle operazioni di cartolarizzazione dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 16 si applica il trattamento stabilito dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

19. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 14 e 15 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 16 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti ad un terzo.

20. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 19 non modifica il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile. Le delibere di cui al comma 19 hanno il contenuto indicato al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Con le medesime delibere sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di cui al comma 16 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell'ente trasferente. Con le delibere di cui al comma 19 sono individuati gli immobili di pregio.

21. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei commi da 1 a 9, 13, 14, 17, 18 e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.

22. Le unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi, sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle altre condizioni indicate nell'offerta.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

◦ **21. 109.** (ex 18. 301) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ ◦ **21. 110.** (ex 18. 129) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determina-

zione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

○ ○ **21. 111.** (ex 18. 203) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;
2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

* ○ ○ **21. 112.** (ex 18. 257) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le regioni e gli enti locali possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di gestione, valorizzazione, razionalizzazione

ed eventuale successiva dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni detenute dai comuni in società di capitali e consorzi.

15. I trasferimenti di cui al comma 14 sono esclusi da ogni tributo o diritto, anche in capo alla società acquirente.

16. Qualora i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore d'iscrizione dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è pari al valore netto d'iscrizione degli stessi nel bilancio del comune. Qualora i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al valore netto d'iscrizione dei cespiti conferiti nel bilancio dell'ente locale. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

17. Gli onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti, sono ridotti alla metà.

18. La proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall'articolo 829, primo comma, del codice civile. Se alle società costituite ai sensi del comma 14 è trasferita la proprietà di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di cedere la maggioranza del capitale delle suddette società.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

*○○ **21. 113.** (ex 18. 301) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I soggetti passivi devono dichiarare su apposito modello gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In quest'ultimo caso, il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all'articolo 2, comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunziare le modifiche intervenute, nella forma sopra indicata, entro il termine previsto per effettuare la registrazione dell'atto ovvero entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la modificazione »;

b) all'articolo 11, comma 1, sono abrogati il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

c) all'articolo 11, comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

d) all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*-*01*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a conte-

stare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta »;

e) all'articolo 11, comma 2-*bis*, primo periodo, sono soppresse le parole: « di liquidazione e ».

15. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l)* del comma 1 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Con riferimento ai periodi di imposta antecedenti il 2003, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma dei commi 1, lettera *l)*, 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 1997, n. 446.

** **21. 114.** (ex 18. 134) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I soggetti passivi devono dichiarare su apposito modello gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In quest'ultimo caso, il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all'articolo 2, comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunziare le modifiche intervenute, nella forma sopra indicata, entro il termine previsto per effettuare la registrazione dell'atto ovvero entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la modificazione »;

b) all'articolo 11, comma 1, sono abrogati il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

c) all'articolo 11, comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

d) all'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis-01*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta »;

e) all'articolo 11, comma 2-*bis*, primo periodo, sono soppresse le parole: « di liquidazione e ».

15. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l)* del comma 1 è abrogata;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Con riferimento ai periodi di imposta antecedenti il 2003, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma dei commi 1, lettera *l)*, 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 1997, n. 446.

****21. 115.** (ex 18. 213) Milana, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Ruggieri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 116.** (ex 18. 95. e 18. 98) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 117.** (ex 18. 283) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 118.** (ex 18. 296) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è abrogato il secondo periodo e, nell'ultimo periodo, sono soppresse le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione » e le parole: « se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento »;

b) al comma 2, sono abrogati il secondo e il terzo periodo;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Ai fini dei commi 1 e 2, il comune emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

2-ter. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ».

***21. 119.** (ex 18. 366) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 120.** (ex 18. 20) Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a contestare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denunzia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 121.** (ex 18. 113) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo altresì a conte-

stare e irrogare le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'avviso deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui non doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta ».

****21. 122.** (ex 18. 189) Stradiotto, Lusetti, Milana, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 123.** (ex 18. 93. e 18. 140) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 124.** (ex 18. 214) Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Ruggieri, Molinari, Lusetti.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,

n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 125.** (ex 18. 265) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili se-

condo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 126.** (ex 18. 307) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473.

14-*ter*. La misura delle sanzioni non può superare il doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazione di adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro. Le controversie relative all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto dei presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112 ».

***21. 127.** (ex 18. 386) Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. Per le controversie in ordine alla tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 546 ».

****21. 128.** (ex 18. 152) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I comuni possono deliberare l'applicazione in via sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fermo restando che l'applicazione in via sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l'obbligo della copertura integrale del servizio ».

b) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Con riferimento all'applicazione sperimentale delle tariffe di cui al comma 1-*bis*, ferma restando la facoltà di autonoma disciplina regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 62, 63, 64, 70, 71, 76 e 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473. Per le controversie in ordine alla

tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 546 ».

****21. 129.** (ex 18. 209) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Milana, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempimento, nell'osservanza dei criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro.

1-*quater*. I comuni, con il regolamento di cui al comma 1-*ter*, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, possono prevedere, l'applicazione graduale ovvero escludere l'applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

1-*quinquies*. Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento »;

b) il comma 15 è sostituito dai seguenti:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112.

15-*bis*. Le controversie in merito all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

16. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente:

« ART. 58-*bis*. — *1*. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare« .

***21. 130.** (ex 18. 275) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) alla lettera *b)*, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »;

c) alla lettera *c)*, la parola: « otto » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

15. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*ter*. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la tariffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti, sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento prevede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa e determina le sanzioni in caso di inadempimento, nell'osservanza dei criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non superiore al doppio dell'importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad adempimenti di carattere formale, il regolamento può disporre sanzioni, variabili secondo la gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro.

1-*quater*. I comuni, con il regolamento di cui al comma 1-*ter*, nell'ambito dell'applicazione sperimentale della tariffa, possono prevedere, l'applicazione graduale ovvero escludere l'applicazione dei coefficienti di parametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul numero degli occupanti.

1-*quinquies*. Sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia, elabora, entro il 31 dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della tariffa di riferimento »;

b) il comma 15 è sostituito dai seguenti:

« 15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112.

15-*bis*. Le controversie in merito all'applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

16. Dopo l'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente:

« ART. 58-*bis*. — *1*. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono devolvere l'entrata relativa alla tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il comune può affidare la gestione della tassa e della relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare ».

*__21. 131.__ (ex 18. 92) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

**__21. 132.__ (ex 18. 14) Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

**__21. 133.__ (ex 18. 91 e 18. 122) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

**__21. 134.__ (ex 18. 197) Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

**__21. 135.__ (ex 18. 270) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I termini previsti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di due anni.

**__21. 136.__ (ex 18. 331) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un

fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

○ ***21. 137.** (ex *18. 310.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

○ ***21. 138.** (ex 18. 282) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 139.** (ex 18. 216) Milana, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Lisetti, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. A decorrere dall'anno 2003 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo per compensare le perdite di gettito da parte dei comuni interessati dall'applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, recante regolamento per la determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

15. Il fondo di cui al comma 14 è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro.

16. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai comuni interessati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 140.** (ex 18. 135) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: – 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

◦ ◦ ***21. 141.** (ex 18. 201) Milana, Lettieri, Stradiotto, Molinari, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11

gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: – 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

○ ○ ***21. 142.** (ex 18. 305) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 60.000 (regolazioni debitorie);

2004: – 60.000 (regolazioni debitorie).

alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*:*

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

○ ○ ***21. 143.** (ex 18. 274) Boato, Pe coraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A decorrere dall'anno 2003, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2001, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2003 e di 60 milioni di euro per il 2004.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-

Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ○ **21. 144.** (ex 18. 126) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che scadono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

***21. 145.** (ex 18. 03 e 18. 07) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), che scadono entro il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

***21. 146.** (ex 18. 016) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 147.** (ex 18. 19) Liotta.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 148.** (ex 18. 106. e 18. 114) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 149.** (ex 18. 190) Fioroni, Milana, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Ruggeri, Molinari.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 150.** (ex 18. 254) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati ai 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

****21. 151.** (ex 18. 313) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

○ ****21. 152.** (ex 18. 89) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

○ ****21. 153.** (ex 18. 269) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

○ **21. 154.** (ex 18. 195) Ruggieri, Lettieri, Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui beni demaniali.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

◦ **21. 155.** (ex 18. 332) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promovente, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 156.** (ex 18. 155) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promovente, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 157.** (ex 18. 212) Lusetti, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Ruggieri, Molinari, Milana, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promovente, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione

delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 158.** (ex 18. 334.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di conferire maggiori poteri d'iniziativa ai comuni in ordine alla revisione dei classamenti che si rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle risultanze della microzonizzazione effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero rispetto a situazioni locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere, nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio, attività di revisione del classamento relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del territorio comunale. L'ufficio provinciale del territorio, di concerto con il comune promovente, provvede al nuovo classamento e, ove necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla predisposizione di un'ipotesi di revisione delle tariffe da attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall'ordinamento.

***21. 159.** (ex 18. 264) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi diriserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 55.000;

2004: – 55.000;

2005: – 55.000.

○ ****21. 160.** (ex 18. 316) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 55.000;

2004: – 55.000;

2005: – 55.000.

○ ****21. 161.** (ex 18. 252) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 55.000;

2004: – 55.000;

2005: – 55.000.

◦ ****21. 162.** (ex 18. 186) Molinari, Fioroni, Stradiotto, Milana, Molinara, Lusetti, Lettieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province e ai comuni nella misura di 55 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 163.** (ex 18. 110) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 164.** (ex 18. 151) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 165.** (ex 18. 207) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Milana, Ruggieri, Molinari, Fioroni, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 166.** (ex 18. 261) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative modalità saranno precisate in una circolare della Cassa depositi e prestiti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 167.** (ex 18. 337) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 168.** (ex 18. 100.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 169.** (ex 18. 279) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini della riduzione del debito agli enti locali territoriali è consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2002, senza oneri aggiuntivi oltre a quelli di rimborso del residuo debito.

****21. 170.** (ex 18. 295.) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 171.** (ex 18. 99) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre

2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 172.** (ex 18. 278) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Gli enti locali territoriali possono rinegoziare i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2000 mediante un allungamento del periodo di ammortamento fino a trent'anni.

***21. 173.** (ex 18. 294) Sgobio, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. Gli enti territoriali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti di rinegoziare e di prorogare da venti a trenta anni i mutui già in essere.

21. 174. (ex 18. 208) Stradiotto, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è data facoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti al fine di ristrutturare la propria situazione economica. Tale operazione finanziaria deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione autonomie locali del Ministero dell'interno, previo parere del Presidente della regione competente per territorio.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

21. 175. (ex 18. 398) Giuseppe Drago.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 176. (ex 18. 220) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO PAGLIARINI 21.177.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: A modifica di quanto stabilito dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, ed all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati, entro il limite del 30 per cento, al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale.

0. 21. 177. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del pareggio finanziario di cui al comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276, i contributi del Fondo nazionale ordinario investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, possono essere utilizzati per la copertura delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

21. 177. (ex 18. 147) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

○ **21. 178.** (ex 18. 94.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 30.000 (regolazioni debitorie).

○ ***21. 179.** (ex 18. 281) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai fini del finanziamento dei contributi a favore delle unioni e fusioni di comuni per l'anno 2003, sono attribuiti 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 30.000 (regolazioni debitorie).

○ ***21. 181.** (ex 18. 309) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2003, i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 180. (ex 18. 230) Fiori, Milana, Rocchi, Lusetti, Pasetto, Giachetti, Melandri, Tocci, Pistone, Lucidi, Mosella, Bettini, Cento, Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Gentiloni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il secondo periodo dell'articolo 27, comma 3, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

21. 182. (ex 18. 231) Milana, Pasetto, Giachetti, Rocchi, Lusetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 183.** (ex 18. 143 e 18. 149) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 184.** (ex 18. 205) Molinari, Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Ruggieri, Milana, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 185.** (ex 18. 259) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 35, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 1° gennaio 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 2004 »;

b) le parole: « entro il 31 dicembre 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

***21. 186.** (ex 18. 339) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.000;

2004: – 52.000;

2005: – 52.000.

○ ****21. 187.** (ex 18. 222) Realacci, Lusetti, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Molinari, Fioroni, Milana, Iannuzzi, Mantini, Meduri, Annunziata, Marcora.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decor-

rere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.000;

2004: – 52.000;

2005: – 52.000.

◦ ****21. 188.** (ex 18. 276) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 52.000;

2004: – 52.000;

2005: – 52.000.

◦ ****21. 189.** (ex 18. 304) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003 è rifinanziato per un importo annuo pari a 52 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 190.** (ex 18. 127) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « delle piccole isole, » sono aggiunte le seguenti: « e dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti »; alla fine del medesimo comma 7, dopo le parole: « isole minori », sono aggiunte le seguenti: « e dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ».

15. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 120 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dall'articolo 25, comma 9, della citata legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

21. 191. (ex 18. 221) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione, con particolare riguardo a quelle relative al rischio idrogeologico e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

21. 192. (ex 18. 217) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 193.** (ex 18. 128.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione*:

2003: – 103.300.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 194.** (ex 18. 202) Fioroni, Lettieri, Molinari, Milana, Lusetti, Stradiotto, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione*:

2003: – 103.300.

◦ ***21. 195.** (ex 18. 277) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni istituito dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a 103.300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione*:

2003: – 103.300.

◦ ***21. 196.** (ex 18. 348) Pistone.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 197.** (ex 18. 017) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il fondo per la riqualificazione urbana dei comuni previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rifinanziato, per l'anno 2003, con uno stanziamento di 103.300.000 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 198.** (ex 18. 04 e 18. 010) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003 il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni con meno di 5.000 abitanti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contributi per le rate di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per un importo massimo di 50 mila euro per ogni comune.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 199. (ex 18. 360) Alberto Giorgetti, Briguglio, Bocchino, Landolfi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Per l'anno 2003, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1 dell'intervento comunitario, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, contributi per le rate di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, per un importo massimo di 50 mila euro per ogni comune.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

21. 200. (ex 18. 359) Alberto Giorgetti, Briguglio, Bocchino, Landolfi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportatre le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 255, comma 2, sostituire le parole: « in nome e per conto

dell'ente » con le seguenti: « in nome e per conto dello Stato »;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 268-*bis*, introdotto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del pagamento di rate di ammortamento relative a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente dissestato, con oneri a proprio carico, lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dello Stato, in un'unica soluzione, con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente e ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

21. 201. (ex 18. 399) Coronella, Bocchino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il termine per il pagamento delle rate di ammortamento scadute al 31 dicembre 2002, relative a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da parte di enti dissestati, con oneri a proprio carico, in data successiva a quella di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, è prorogato al 31 dicembre 2005. Sino a tale data non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per le rate di mutuo scadute e non pagate.

21. 202. (ex 18. 400) Coronella, Bocchino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere dì richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1º gennaio 2000.

***21. 203.** (ex 18. 13) Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere dì richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1º gennaio 2000.

***21. 204.** (ex 18. 123 e 18. 171) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere dì richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1º gennaio 2000.

***21. 205.** (ex 18. 198) Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Stradiotto, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere dì richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

***21. 206.** (ex 18. 271) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere dì richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo antecedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal 1° gennaio 2000.

***21. 207.** (ex 18. 330) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ **21. 208.** (ex 18. 101) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 209.** (ex 18. 200) Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 210.** (ex 18. 273) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 211.** (ex 18. 325) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. La compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali, nei limiti dell'entrata prevista dall'aliquota di compartecipazione, viene applicata per l'anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. Comuni e province, a decorrere dall'anno 2004, concorrono, in rapporto alle loro aliquote, all'incremento o alla riduzione del gettito dell'IRPEF. Per i comuni, nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 per cento, il dato relativo al gettito deve essere aggiornato, recuperando la valutazione data nel 2002 all'atto dell'introduzione dell'aliquota del 4,5 per cento. Allo stesso modo, nella riduzione compensativa dei trasferimenti deve essere considerata la quota di riduzione per compensazione applicata per l'anno 2002.

21. 212. (ex 18. 288) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le entrate della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale all'IRPEF in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al comune o alla provincia interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si definiscono modalità e criteri per l'assegnazione diretta.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti Italiani.

21. 213. (ex 18. 306) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 214.** (ex 18. 312) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra -L'Ulivo.

◦ **21. 215.** (ex 18. 107 e 18. 115) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di

cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **21. 216.** (ex 18. 191) Lusetti, Molinari, Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **21. 217.** (ex 18. 253) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Il riconoscimento del credito di imposta, come previsto dall'articolo 27, comma 13, della legge 27 dicembre 2001, n. 448, si applica anche ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali anche a carattere industriale.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

21. 218. (ex 18. 116) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificativo dell'articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano comunque anche se le deliberazioni istitutive del canone sono state assunte dalle amministrazioni comunali anteriormente alla loro entrata in vigore della predetta norma.

15. Gli enti locali, ove abbiano assunto deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi del disposto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono confermare tali deliberazioni o alternativamente avvalersi della tariffa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta uficiale* n. 89 del 17 aprile 2001.

***21. 219.** (ex 18. 225) Milana.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

14. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificativo dell'articolo 62, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano comunque anche se le deliberazioni istitutive del canone sono state assunte dalle amministrazioni comunali anteriormente alla loro entrata in vigore della predetta norma.

15. Gli enti locali, ove abbiano assunto deliberazioni di modifica delle tariffe di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi del disposto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono confermare tali

deliberazioni o alternativamente avvalersi della tariffa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta uficiale* n. 89 del 17 aprile 2001.

***21. 220.** (ex 18. 284) Lusetti.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, » aggiungere le seguenti parole: « quali ad esempio i canoni ricognitori, il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità di cui al precedente articolo 62 ».

15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione », sono aggiunte le seguenti: « afferenti al patrimonio disponibile del comune nonché quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

21. 221. (ex 18. 285) Lusetti.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

14. All'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, » aggiungere le seguenti parole: « quali ad esempio i canoni ricognitori, il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità di cui al precedente articolo 62 ».

15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

21. 222. (ex 18. 226) Milana.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Le associazioni e i circoli aderenti ad enti di promozione sportiva o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, qualora all'interno delle loro sedi somministrino alimenti e bevande, sono sottoposti ad autorizzazione comunale e devono versare al comune nel cui territorio operano, una quota *una tantum* pari a quella relativa all'affiliazione all'organismo nazionale, e una annuale commisurata al numero dei soci di entità pari a quella che versano agli organismi nazionali predetti. Per ottenere l'autorizzazione comunale non è obbligatoria l'affiliazione. I circoli esistenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono convertire con richiesta al comune, senza il pagamento dell'*una tantum*, la predetta autorizzazione; in mancanza, decadono dalla facoltà di somministrare alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati. I comuni impiegano le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma per iniziative di natura socio-assistenziale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni nuovo circolo che intende somministrare alimenti e bevande ai propri associati, indipendentemente dalla sua affiliazione ad organismi nazionali, deve in ogni caso chiedere l'autorizzazione al comune in cui intende operare.

21. 223. (ex 18. 358) *(Nuova formulazione)* Nuvoli, Marras, Vitali, Arnoldi, Antonio Russo, Azzolini.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è abrogato.

21. 224. (ex 18. 361) Mazzoni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-*bis*) sono sostituiti dai seguenti:

4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3000 a 4999 abitanti;

4-*bis)* anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti« .

21. 225. (ex 18. 396) Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.

(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

***21. 226.** (ex 18. 144 e 18. 150) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

***21. 227.** (ex 18. 206) Fioroni, Lettieri, Lusetti, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

***21. 228.** (ex 18. 260) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

***21. 229.** (ex 18. 372) Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

***21. 230.** (ex 18. 338) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 231.** (ex 18. 111) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **21. 232.** (ex 18. 187) Lusetti, Stradiotto, Molinari, Lettieri, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 233.** (18. 315) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

◦ **21. 234.** (ex 18. 256) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. All'articolo 70, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La ripartizione tra i comuni viene fatta sulla base dei seguenti criteri: tasso demografico 0-2 anni (nella misura del 50 per cento), tasso di occupazione femminile (nella misura del 20 per cento), tassi disoccupazione femminile (nella misura del 15 per cento), fabbisogno storico secondo il criterio delle liste d'attesa (nella misura del 15 per cento) ».

21. 235. (ex 18. 343) Amici, Leoni, Pisa, Bettini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Al comma 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 100 milioni » e « 50 milioni » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 200 milioni » e « 300 milioni ».

Segue compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo n. 1.

21. 236. (ex 18. 342) Amici, Leoni, Pisa, Bettini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Allo scopo di acquisire maggiori entrate mediante il potenziamento dell'attività di accertamento, i comuni possono avvalersi per la redazione e la sottoscrizione, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, del verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, di lavoratori socialmente utili in servizio nonché dei dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.

21. 237. (ex 18. 17. *nuova formulazione)* Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

***21. 238.** (ex 18. 18). Liotta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

***21. 239.** (ex 18. 117) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

14. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente ».

21. 240. (ex 18. 12) Liotta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-

Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **21. 01.** (ex 18. 02 e 18. 08) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Gli enti locali che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **21. 02.** (ex 18. 015) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Per lo sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali dello Stato, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali – Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI) e Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) –, debbono fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini, alle imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma 1 e degli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati per i fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni, per la conoscenza dei cittadini e delle imprese o del territorio su cui l'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente locale deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura e il collegamento debbono avvenire senza oneri e debbono essere effettuati entro due mesi dalla richiesta.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del ministro competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM.

21. 04. (ex 18. 019) Pennacchi, Grandi, Gasperoni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 113. – *(Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale)*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici di rilevanza industriale con esclusione dell'energia elettrica. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione di normative comunitarie.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, l'ente locale proprietario, titolare del servizio persegue, se previsto dalla normativa di settore, l'obiettivo della

separazione tra la proprietà e gestione di reti e infrastrutture e l'erogazione del servizio.

3. L'erogazione del servizio e la gestione di reti ed infrastrutture sono assicurate da società di capitali individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle stesse. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto i criteri e i limiti per la partecipazione alle gare delle società che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo nella nuova società. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione e in conformità al disposto dell'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

4. I rapporti tra gli enti locali e le società di cui al comma 3 sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che vengono approvati dagli organi previsti negli statuti degli stessi enti. I contratti assicurano, ove previsto dalla normativa di settore, condizioni non discriminatone per l'accesso alle reti di terzi erogatori del servizio.

5. Le partecipazioni di controllo degli enti locali nelle società di cui al comma 3 devono essere cedute entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. I servizi di cui al comma 1, attualmente gestiti attraverso aziende speciali, consorzi pubblici o mediante gestioni in economia sono posti a gara entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al punto 1 comma 3 i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle Società di gestione dei servizi degli enti locali e degli altri partecipanti che gestiscono a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente in Italia o all'estero servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con un indennizzo pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori.

7. Sono fatte salve le concessioni facenti capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle relative scadenze, se attribuite con procedure ad evidenza pubblica ovvero ai sensi all'articolo 267 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 dicembre 1931, n. 1175.

8. I trasferimenti di beni mobili e immobili effettuati in applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituto del presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente alle società private, titolari di servizio pubblico e soggette ad operazioni societarie imposte da normative di settore, è consentito procedere all'adeguamento del valore dei beni e dei diritti, anche mediante rivalutazione, alle medesime condizioni stabilite nel presente articolo.

9. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione dei princìpi contenuti nel presente articolo.

21. 06. (ex 18. 026) Alberto Giorgetti, Saglia.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori », sono aggiunte le seguenti: « le normative regionali in materia »;

b) al comma 2, sono soppresse le parole: « salvo quanto stabilito dal comma 13 »;

c) al comma 4, lettera *a)*, sono premesse le seguenti parole: « di aziende speciali o consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, partecipate dagli stessi enti locali, nonché »;

d) al comma 5, le parole: « da svolgere » sono sostituite dalle seguenti: « può essere affidata direttamente ad aziende speciali di proprietà degli enti locali interessati o a consorzi partecipati dagli enti affidatari, oppure viene svolta »;

e) al comma 5, dopo le parole: « regime di concorrenza », è soppressa la parola « avviene »;

f) al comma 9, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 »;

g) al comma 11, prima della parola: « società », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « aziende o »;

h) al comma 11, dopo le parole: « capitolati di gara », sono aggiunte le seguenti: « nel caso di affidamento in regime di concorrenza ».

21. 07. (ex 18. 025) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il comma 13 è abrogato.

21. 08. (ex 18. 027) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« *2*. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle province, secondo l'appartenenza al rispettivo territorio del demanio al quale il canone si riferisce ».

2. A decorrere dall'anno 2003, cessano di avere efficacia le disposizioni che stabiliscono riduzioni di risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni previste dal titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico.

3. A decorrere dall'anno 2003, il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, comma 1, è aumentato di euro 154.938.000, ripartiti fra le regioni a statuto ordinario secondo la misura a ciascuna di esse già spettante per la cessata attribuzione dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia

e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato: Art. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4. 1. 5. 2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 154.938;

2004: – 154.938;

2005: – 154.938.

21. 09. (ex 18. 01) Scherini, Paniz, Zanetta, Caparini, Guido Dussin, Luciano Dussin, Parolo, Stucchi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La commissione spettante al concessionario per il solo servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,5 per cento delle somme riscosse, con un minimo di un euro e un massimo di dieci euro per ogni versamento effettuato dal contribuente »;

b) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « alla riscossione », sono aggiunte le seguenti: « il suddetto contributo non è dovuto dall'ente locale che svolge in proprio l'attività della riscossione e non si avvale dell'anagrafe dei contribuenti; ».

21. 010. (ex 18. 021) Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. È abrogato l'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

21. 011. (ex 18. 029) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « inferiori » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « superiori a tre anni, »;

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che la durata massima del periodo transitorio non potrà in ogni caso risultare superiore a cinque anni »;

c) al comma 5, primo periodo, le parole da: « entro » sino a: « presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2004 e per un periodo non superiore a tre anni a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 »;

d) il comma 9 è abrogato;

e) il comma 11 è abrogato;

f) al comma 16, dopo la parola: « modificazioni », sono aggiunte le seguenti: « , su proposta del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, »;

g) al comma 16, le parole da: « sei mesi » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2003 ».

2. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4, all'alinea, le parole: « si avvalgono » sono sostituite dalle seguenti: « possono avvalersi »;

c) al comma 4, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali al capitale sociale avviene a seguito di gara con procedura ad evidenza pubblica; l'atto costitutivo delle società prevede che l'oggetto sociale consista esclusivamente nelle attività suddette affidate direttamente dagli enti locali »;

d) al comma 5, le parole da: « l'erogazione » sino a « titolarità del servizio » sono sostituite dalle seguenti: « L'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza, salvo che tale regime risulti incompatibile con l'obiettivo di assicurare la regolarità, l'accessibilità e l'economicità del servizio stesso nei confronti della generalità degli utenti. Nei casi in cui venga accertata l'impossibilità di assicurare quanto previsto dal precedente periodo, la titolarità del servizio è conferita »;

e) il comma 13 è abrogato; comseguentemente, al comma 9, primo periodo, sono soppresse le parole: « o delle società di cui al comma 13 ».

21. 012. (ex 18. 024) Tabacci, D'Agrò.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « cessazione della concessione rilasciata », sono aggiunte le seguenti: « ad impresa privata o società di capitali »;

b) al comma 3, sono abrogate la lettera *c)* e la lettera *d)*;

c) al comma 5, è abrogato l'ultimo periodo.

d) è abrogato il comma 8;

e) al comma 9, ultimo periodo, le parole da: « a una società » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « agli stessi enti locali soci »;

f) al comma 12, è abrogata la lettera *b)*; conseguentemente, all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 2, lettera *e)*, la parola « organizzazione » è sostituita dalle seguenti: « assunzione diretta »;

g) al comma 12, lettera *d)*, è abrogato il numero 3); conseguentemente, è abrogato il comma 7-*bis* dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21. 013. (ex 18. 023) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. All'articolo 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni »;

b) al comma 5, ultimo periodo, le parole: « entro due anni da tale affidamento » sono sostituite dalle seguenti: : « entro cinque anni da tale affidamento »;

c) al comma 8, le parole: « entro il 31 dicembre 2002, trasformano » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare »;

d) al comma 9, le parole: « provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge » sono sostituite dalle seguenti: « possono provvedere ad effettuare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

e) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 » sono sostituite dalle seguenti: « può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 ».

21. 014. (ex 18. 030) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. I fondi previsti per il 2003 per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanziamento dei progetti approvati, inseriti nelle graduatorie ma sospesi per esaurimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.000;

alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (5.2.3.13 -Fondo per la montagna - cap. 7698), *apportare la seguente variazione:*

2003: + 10.000.

21. 015. (ex 18. 032) Sergio Rossi.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 5)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 44.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

TABELLA 1
(Articolo 44, comma 1)

	2003	2004	2005	Anno terminale
		(in migliaia di euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 – cap. 7848)	–	15.000	–	2018
Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080)	10.000	–	–	2017
Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 – cap. 7822)	–	20.000	–	2023
Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366)	10.000	–	–	2017
	–	10.000	–	2018
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – cap. 7420)	–	100.000	–	2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti (1.2.3.5 – cap. 7090)	140	–	–	2017
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	20.140	145.000	–	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	20.140	165.140	165.140	

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

(Limiti di impegno)

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 798 del 1984; Legge n. 295 del 1998 – Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 – Art. 50, comma 1, lettera *b)*, Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

2003: 20.000 – anno terminale: 2017

2004: 20.000 – anno terminale: 2018

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

44. 1. (ex 41. 41.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cima, Lion.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 32 del 1992, Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 – Art. 1, comma 4.

2004: 2.582.

Segue compensazione numero 3 del gruppo Margherita-DL L'Ulivo.

44. 48. (ex 41. 24.) Iannuzzi, Molinari, Meduri, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Legge n. 139 del 1992; Legge n. 798 del 1984 – Art. 3, comma 1; Legge n. 295 del 1998 – Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 – Art. 50, comma 1, lettera *b)*, Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.3.30 – cap. 7270).

2005: 35.000 – anno terminale 2019;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare la seguente variazione:*

2005: – 35.000.

44. 100. (ex 41. 59. *già pubblicato come 41. 39.*) Campa, Zorzato, Ferro, Zanettin, Palma, Fratta Pasini, Leone, Ascierto, Didonè.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, Eventi Sismici Umbria e Marche.

2003: 10.000 – anno terminale: 2017;

2004: 20.000 – anno terminale: 2018;

2005: 30.000 – anno terminale: 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 2. (ex 41. 23.) Abbondanzieri, Sereni, Calzolaio, Galeazzi, Giulietti, Duca, Agostini, Gasperoni, Giacco, Bellillo, Paola Mariani, Armando Cossutta, Stramaccioni, Lusetti, Lion, Monaco, Ruggieri, Giacchetti, Micheli, Ventura.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *premettere alla voce:* Legge 30 novembre 1998,

n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, *la seguente:* Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, Eventi Sismici Umbria e Marche.

2003: 5.000 – anno terminale: 2017;

2004: 20.000 – anno terminale: 2018;

2005: 30.000 – anno terminale: 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 3. (ex 41. 26.) Abbondanzieri, Sereni, Calzolaio, Galeazzi, Giulietti, Duca, Agostini, Gasperoni, Giacco, Bellillo, Paola Mariani, Armando Cossutta, Stramaccioni, Lusetti, Lion, Monaco, Ruggieri, Giacchetti, Micheli, Ventura.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 30.000

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **44. 4.** (ex 41. 28.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 30.000

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **44. 5.** (ex 41. 67.) Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Realacci.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2003: + 25.000

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, ridurre fino a concorrenza dell'onere gli importi iscritti come limiti di impegno.

Segue compensazione del gruppo Rifondazione Comunista.

44. 6. (ex 41. 22.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

44. 49. (ex 41. 52.) Bianchi Clerici.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge 266 del 1998 – Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 20.000;

* ○ **44. 7.** (ex 41. 25.) Bellillo, Pistone.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge 266 del 1998 – Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 20.000;

* ○ **44. 8.** (ex 41. 66.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ **44. 9.** (ex 41. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Buffo, Vigni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **44. 10.** (ex 41. 54. e 3200-*bis*/VII/41. 1.) Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *apportare la seguente variazione:*

2004: + 20.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **44. 11.** (ex 41. 32.) Iannuzzi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera *i)*, Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2003: 20.000 – anno terminale 2017;

2004: 20.000 – anno terminale 2018;

2005: 20.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 40.000;

2005: – 60.000.

44. 47. (ex 41. 61.) Mazzoni.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo –

Art. 50, comma 1, lettera *i)*, Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 25.823 – anno terminale 2018.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 12. (ex 41. 69.) Pistone, Sgobio.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera *i)*, Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 10.000 – anno terminale 2018

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

○ **44. 13.** (ex 41. 6.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, De Luca, Iannuzzi, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *dopo la voce:* Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, *aggiungere la seguente:* Legge n. 448 del 1998, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Art. 50, comma 1, lettera *i)*, Ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

2004: 10.000 – anno terminale 2018;

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 7 agosto 1997 – Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 10.000 – anno terminale 2018;

○ **44. 14.** (ex 41. 5.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, De Luca, Iannuzzi, Lettieri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 », *apportare la seguente variazione:*

2003: – 1.000;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, aggiungere, in fine, la seguente voce: Legge n. 448 del 2001 – Art. 52, comma 51, Contributi Regione Piemonte.

2003: 10.000 – anno terminale 2019;

2005: 10.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 9.000;

2004: – 9.000;

2005: – 19.000.

* **44. 15.** (ex 41. 14.) Patria, Crosetto, Dameri.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 », *apportare la seguente variazione:*

2003: – 1.000;

Conseguentemente, alla medesima rubrica, aggiungere la seguente voce: Legge n. 448 del 2001 – Art. 52, comma 51, Contributi Regione Piemonte.

2003: 10.000 – anno terminale 2019;

2005: 10.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 9.000;

2004: – 9.000;

2005: – 19.000.

* **44. 50.** (ex 41. 50.) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere, in fine, la voce:* Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5, emergenze sul territorio (3.2.10.3 – cap.7443/p):

2003: 10.000 – anno terminale 2017;

2005: 10.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 20.000.

44. 51. (ex 41. 51.) Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Guido Rossi.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 1997 – Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 75.000;

2004: + 75.000.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 16. (ex 41. 46. - *già pubblicato come 41. 39.*) Cialente, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 1997 – Art. 4, comma 3, Interventi per l'industria aeronautica, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

44. 17. (ex 41. 60.) Minniti, Molinari, Ruzzante, Lumia, Fistarol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo, Bressa.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge 7 agosto 1997 n. 266 – Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 5.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e trasporti. Legge n. 388 del 2000 – Art. 144, comma 10, Interventi per la viabilità nell'area centrale veneta.

2004: + 5.000 – anno terminale 2018.

44. 53. (ex 41. 20.) Zorzato, Campa, Milanato, Ghedini, Zanettin, Fratta Pasini.

Al comma 1, tabella 1, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n. 266 del 1997 – Art. 4, comma 3, *apportare la seguente variazione:*

2004: – 5 ;

Conseguentemente:

alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *voce:* Legge n. 426 del 1998, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 5;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale, per la ricarica delle falde acquifere destinate ad uso idropotabile, per la protezione ambientale ed idraulica e per l'incremento di efficienza della distribuzione irrigua mediante la realizzazione ed il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla concessione e alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale e interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i suddetti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali indicati dal successivo comma.

1-*ter*. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma precedente, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5.000 euro a decorrere dall'anno 2003 e dall'anno 2004.

44. 54. (ex 41. 12.) Zorzato, Zanettin.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 798 del 1984, lettere *a), b), c)* e *d),* Autorizzazione al comune di Venezia alla contrazione di mutui con un limite di impegno quindicennale.

2003: 8.000 – anno terminale 2017;

2004: 10.000 – anno terminale 2018;

2005: 19.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 16.000;

2004: – 27.000;

2005: – 37.000.

44. 18. (ex 41. 40. *nuova formulazione*) Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 211 del 1992, Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

2003: 30.000 – anno terminale 2017;

2004: 30.000 – anno terminale 2018;

2005: 30.000 – anno terminale 2019.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

44. 21. (ex 41. 43) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 211 del 1992, Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa – Art. 9, Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto

pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

2003: 10.000;

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

44. 20. (ex 41. 47. *nuova formulazione*) Raffaldini, Duca.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2003: 30.000 (anno terminale 2017);

2004: 40.000 (anno terminale 2018);

2005: 30.000 (anno terminale 2019).

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 23. (ex 41. 44.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 – anno terminale 2019

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ *** 44. 25.** (ex 41. 30. e 41. 33.) Pasetto, Duca, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 50.000

(limiti di impegno).

○ *** 44. 26.** (ex 41. 65.) Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus.

2005: 50.000 – anno terminale 2019

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

○ **44. 24.** (ex 41. 11.) Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

2003: 20.000 – anno terminale 2017;

2004: 20.000 – anno terminale 2018;

2005: 20.000 – anno terminale 2019.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **44. 27.** (ex 41. 34.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

2003: 20.000 – anno terminale 2017;

2004: 20.000 – anno terminale 2018;

2005: 20.000 – anno terminale 2019.

Segue compensazione n. 5 del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

◦ **44. 28.** (ex 41. 45.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 413 del 1998 – Art. 9, Prosecuzione del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali:

2003: 10.000 – anno terminale 2017;

2005: 100.000 – anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 15.000;

2005: – 110.000.

44. 29. (ex 41. 49.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, Pasetto, Di Gioia, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Burlando, Bersani, Pinotti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *recante le seguenti voci:*

Legge 28 dicembre 1999 n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale – Art. 2, Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali.

2004: 15.000 – Anno terminale 2018.

Legge 28 dicembre 1999 n. 522, Misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale – Art. 5 (contributi alla ricerca navale).

2005: 4.000 – Anno terminale 2019.

Legge 16 marzo 2001 n. 88, Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

2003: 32.000 – Anno terminale 2017.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 64.000;

2004: – 70.500;

2005: – 51.000.

44. 30. (ex 41. 48.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, Pasetto, Di Gioia, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Burlando, Bersani, Pinotti.

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Legge n. 116 del 2002 – Art. 36, comma 2:

2003: 60.000;

2004: 94.000;

Seguono compensazioni del gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 31. (ex 41. 31.) Pasetto, Duca, Lusetti, Giachetti, Tuccillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità della Fiera di Padova è autorizzato un limite di impegno di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limite di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;

2004: – 1.000;

2005: – 1.000.

44. 55. (ex 41. 18.) Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di permettere gli investimenti nel settore nei trasporto pubblico locale per la sostituzione di autobus in esercizio da oltre quindici anni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie. A tal fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di Euro all'anno, a decorrere dall'anno 2003, a totale carico dello Stato. La ripartizione delle somme tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano è effettuata con la stessa modalità prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

44. 32. (ex 41. 13.) Giudice, Floresta, Fallica, Mauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per il 2003, il 2004 e il 2005.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

○ **44. 33.** (ex 41. 1.) Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad essa attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro « La Fenice », mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di 5 milioni di euro per il 2003, il 2004 e il 2005.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **44. 34.** (ex 41. 38.) Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 1, lettera *e)*, della legge 2 maggio 1983 n. 156 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 3.000;

2005: – 2.000.

44. 35. (ex 41. 70.) Duca, Giacco, Abbondanzieri, Calzolaio, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a concedere contributi per gli oneri per capitali ed interessi di ammortamento di mutui che il CER (Canale Emiliano-Romagnolo) è autorizzato a contrarre con una quota di limite di impegno, per quindici anni, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;

2004: – 3.500;

2005: – 3.500.

44. 36. (ex 41. 73. *nuova formulazione*) Bielli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la realizzazione di primi interventi urgenti diretti a fronteggiare, nel contesto di un piano organico di azioni, l'emergenza abitativa determinatasi sul territorio nazionale a seguito di pubbliche calamità e di eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i comuni possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 15 milioni di euro ciascuno, decorrenti rispettivamente dall'anno 2003 e dall'anno 2004. Alla disciplina di tali interventi si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti interessati.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* limiti di impegno, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

44. 37. (ex 41. 21. *nuova formulazione*) Liotta, Cammarata, Fallica, Mormino, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 194 del 1998, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5-*bis*. In aggiunta a quanto disposto dal comma 5 sono autorizzati dall'anno 2003 ulteriori limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro con finalizzati all'acquisizione di mezzi di trasporto elettrici di persone e a trazione ibrida.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL – L'Ulivo.

44. 41. (ex 41. 74.) Pasetto, Loddo, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca, Meduri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al fine di proseguire negli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati, a partire dall'anno finanziario 2003 ulteriori limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 42. (ex 41. 75.) Pasetto, Loddo, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A1l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al fine della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 3 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 43. (ex 41. 76.) Pasetto, Loddo, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 44. (ex * 41. 77.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Panattoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 45. (ex * 41. 78.) Realacci, Vigni, Zanella, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato. Le risorse stan-

ziate ai sensi di esso, quali limiti di impegno, le quali non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2002 sono assegnate alla regione Veneto, a titolo di trasferimento quindicennale, per le medesime finalità.

44. 60. (ex 18. 50) Zorzato, Zanettin, Palma, Fratta Pasini, Ferro, Milanato.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Interventi per la cantieristica navale).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale, pari ad euro 8.779.767 annui, a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 18.000;
2004: – 13.500;
2005: – 8.800.

44. 01. (ex 41. 031.) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Burlando, Bersani, Pinotti.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 6)

SUBEMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Alla fine del comma 5-*bis *aggiungere le parole:*

Le pubbliche amministrazioni responsabili sono autorizzate, ai fini di cui al presente comma, a contrarre mutui quindicennali fino ad un limite d'impegno annuo complessivo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, ripartisce tale limite d'impegno sulla base del piano straordinario di cui al presente comma e tenendo conto della quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, già assegnata loro al medesimo fine.

Compensazioni Gruppo DS-L'Ulivo.

0. 45. 52. 9. Vigni, Capitelli, Grignaffini, Violante, Ventura, Agostini, Nicola Rossi.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 7)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla difesa nazionale e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 25 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per

l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario

nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e elle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dai Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla

destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione »;

b) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 1.** (ex 21. 50.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 2.** (ex 21. 178.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. *(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)* – 1. A partire dal 1° gennaio 2003 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, possono assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2002. Le assunzioni devono garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o ai lavoratori socialmente utili, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato possono avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e vanno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1; esse non possono in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2003, al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, è concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici sono estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende sanitarie ospedaliere.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 3. (ex 21. 03). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. *(Programmazione delle assunzioni)* - 1. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 deve essere realizzata una ulteriore riduzione del personale non superiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. »

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 4. (ex 21. 183.) Bressa, Guerzoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

◦ **24. 5.** (ex 21. 241.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 8.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 6.** (ex 21. 214 e 21. 78). Tidei, Olivieri, Tolotti, Michele Ventura, Benvenuto, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

Sopprimere i commi 1 e 2.

***24. 7.** (ex 21. 213 e 21. 215). Gambini, Bielli, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Michele Ventura, Morgando, Villetti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **24. 8.** (ex 21. 229). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **24. 9.** (ex 21. 250). Milana, Lettieri, Stradiotto, Fioroni, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione delle università e degli enti di ricerca.

24. 10. (ex 21. 121.) Martella, Tocci, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* esclusi Regioni ed enti locali.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: vigili del fuoco *aggiungere le seguenti* ad esclusione delle regioni e degli enti locali.

sopprimere il comma 8;

al comma 16, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 11. (ex 21. 217) Pistone, Lion, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano.

Sopprimere il comma 2.

24. 12. (ex 21. 51). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

24. 17. (ex 21. 79). Delbono, Trupia, Duilio, Camo, Squeglia, Motta, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Nigra, Oliverio.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002, comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso di espletamento.

***24. 14.** (ex *21. 202 e 21. 208). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Pistone, Cusumano, Vigni, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Roberto Barbieri, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002, comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso di espletamento.

***24. 15.** (ex *21. 230). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002, comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso di espletamento.

***24. 16.** (ex *21. 251). Milana, Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso di espletamento.

***24. 190.** (ex 21. 8 e ex 21. 169) Patria, Crosetto, Blasi, Zorzato. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 *fino a:* in corso di espletamento *con le seguenti:* 31 dicembre 2002, tenuto conto anche dei posti per i quali alla stessa data risultino avviate.

24. 33. (vedi 21. 18.). Alberto Giorgetti, La Russa, Caruso.

Al comma 2, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002;

al comma 6, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

24. 13. (ex 21. 25 e 21. 223). Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi Pinza, Frigato, Bottino, Santagata, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

****24. 18.** (ex 21. 80 ex 21. 185). Nigra, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Buffo, Trupia, Oliverio, Duilio, Carbonella, Carli, Lolli, Michele Ventura, Bova.

Al comma 3, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

****24. 19.** (ex 21. 110). Pappaterra, Nigra, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Buffo, Trupia, Oliverio, Duilio, Carbonella, Carli, Lolli, Michele Ventura, Bova.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

****24. 20.** (ex 21. 103 e 21. 161). Marras, Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

**** 24. 34.** (ex 21. 17). Alberto Giorgetti, Caruso.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: risultino in corso di espletamento, *con le seguenti:* siano state avviate.

***24. 21.** (ex 21. 102). Marras.

Al comma 3, sostituire le parole: risultino in corso di espletamento, *con le seguenti:* siano state avviate.

***24. 22.** (ex 21. 109). Pappaterra, Bova, Oliverio.

Al comma 3, sopprimere le parole: di mobilità o di riqualificazione del personale.

****24. 23.** (ex 21. 52.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 3, sostituire le parole: o di riqualificazione del personale *con le seguenti:* o di contratti collettivi nazionali di lavoro.

***24. 83.** (ex 21. 162). Gioacchino Alfano.

Al comma 3, sostituire le parole: o di riqualificazione del personale *con le seguenti:* o di contratti collettivi nazionali di lavoro.

***24. 24.** (ex 21. 186). Carli, Lolli, Michele Ventura.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le dotazioni organiche già approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

24. 25. (ex 21. 164). Mazzoni.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 26. (ex 21. 53). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole alle amministrazioni di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

° **24. 28.** (ex 21. 226) Realacci, Milana, Lettieri, Ruggieri, Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Iannuzzi, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Annunziata, Mantini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole alle amministrazioni di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 29.** (ex 21. 209). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole alle amministrazioni di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti* fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo.

◦ **24. 30.** (ex 21. 231). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole alle amministrazioni di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 27. (ex 21. 219) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ivi comprese le Forze Armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* ad esclusione delle Forze Armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 31. (ex 21. 153, nuova formulazione). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole da: le agenzie *fino alla fine del comma con le seguenti:* , ivi compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 250 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 125 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: ed alla difesa nazionale *con le seguenti:*, al soccorso pubblico ed alla difesa civile e nazionale.

all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero del lavoro e politiche sociali:

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 32. (ex 21. 68). Manzini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: vigili del fuoco *aggiungere le seguenti:* e con esclusione per le università degli studi, autonome da meno di cinque anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

24. 35. (ex 21. 148). Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: vigili del fuoco, *aggiungere le seguenti:* e, per le università statali e gli enti pubblici di ricerca, limitatamente al personale tecnico e amministrativo.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 36. (ex 21. 176). Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: fatte salve le assunzioni di personale *aggiungere le seguenti:* da parte delle università e degli enti di ricerca e quelle.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: le università e gli enti di ricerca.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***24. 37.** (ex 21. 239). Bimbi, Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Volpini, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Capitelli, Chiaromonte, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: fatte salve le assunzioni di personale *aggiungere le seguenti:* da partedelle università e degli enti di ricerca e quelle.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: le università e gli enti di ricerca.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

***24. 38.** (ex 21. 189). Pisicchio, Ma stella, Cusumano.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e quelle relative a concorsi in via di espletamento da parte del Ministero della difesa, per gli specifici profili professionali di ingegneri direttori, capi tecnici ed assistenti tecnici, entro il limite massimo di 255 unità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

24. 39. (ex 21. 228). Ostillio, Tucci.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

24. 40. (ex 21. 154). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40;

2004: – 60;

2005: – 60.

24. 41. (ex 21. 126). Casero, Verro, Antonio Leone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: le agenzie *fino alla fine del comma con le seguenti:* , ivi compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 250 milioni di euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di cui al comma 5, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 125 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

al comma 6 sostituire le parole: alla difesa nazionale *con le seguenti:* al soccorso pubblico, alla difesa civile e nazionale.

all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

alla voce: Ministero del lavoro e politiche sociali*:*

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

24. 42. (ex 21. 70). Manzini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: le agenzie *fino alla fine del comma con le seguenti:* , ivi compreso il corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 250 milioni di euro.

Conseguentemente:

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di cui al comma 5, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 125 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*:*

2003: – 25 milioni;

2004: – 50 milioni;

2005: – 50 milioni.

24. 43. (ex 21. 69). Manzini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , le università e gli enti di ricerca.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per le università statali e per gli enti di ricerca viene istituito per le finalità

di cui al comma 5 un apposito fondo di 50.000.000 euro per l'anno 2003 da ripartire dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità a criteri e parametri oggettivi proposti dal comitato di valutazione del sistema universitario, di cui alla legge n. 370 del 1999, sentiti la CRUI e il CUN per quanto riguarda le università e in quota parte secondo gli attuali organici per gli enti di ricerca.

24. 46. (ex 21. 120). Grignaffini, Tocci, Martella, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , le università e gli enti di ricerca,

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Per le finalità di cui al comma 5, in relazione alle università e per gli enti di ricerca, viene istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un apposito fondo la cui somma consiste in 75.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 120.000.000 di euro a decorrere dal 2004.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 47. (ex 21. 177). Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , le università e gli enti di ricerca.

Conseguentemente:

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato, *aggiungere le seguenti:* , alle università e agli enti di ricerca.

all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -65.000;

2004: -130.000;

2005: -130.000.

◦ **24. 45.** (ex 21. 16 *nuova formulazione*). Alberto Giorgetti, Caruso.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , le università e gli enti di ricerca.

Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato, *aggiungere le seguenti:* , alle università e agli enti di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 44.** (ex 21. 108). Pappaterra, Bova, Oliverio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24. 200. DEL GOVERNO.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sostituire le parole: 340 milioni *con le seguenti:* 400 milioni.

Conseguentemente, alla prima parte consequenziale:

sostituire le parole: 170 milioni *con le seguenti:* 230 milioni;

al comma 6, dopo le parole: corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* ed il settore delle giustizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 9. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

Al capoverso articolo 24, apportare le seguenti modifiche: al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 340 milioni di euro *con le seguenti:* 280 milioni di euro *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* 170 milioni di euro per

l'anno 2003 ed a 340 *con le seguenti:* 140 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 280.

Al comma 6, sostituire le parole: Per le forze armate ed i corpi di polizia *con le seguenti:* Per le forze armate, i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente sostituire il capoverso articolo 26-*bis *con il seguente:*

26-*bis*.

(Risorse per l'incentivazione del personale degli enti previdenziali).

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, a 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. ART. 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

0. 24. 200. 300. La Commissione.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-*bis*, sopprimere il comma 1.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 91. Grandi, Lumia.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-*bis*, comma 1, capoverso comma 5-*bis*, primo periodo, sopprimere le parole da: ,* con esclusione *fino alla fine del periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 109. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 26-*bis*, comma 1, capoverso comma 5-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il presente comma non si applica al personale e ai dirigenti del comparto regioni-autonomie locali.

0. 24. 200. 49. Lusetti.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-*bis*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* 31 dicembre 2003 *fino a:* per l'anno 2003 *con le seguenti:* 31 dicembre 2005, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente:

al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: intervenuti entro *fino alla fine del comma;*

al comma 2, sostituire le parole da: « 31 dicembre 2003 » *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2005 *e dopo le parole:* nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 *sono aggiunte le seguenti:* e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « 31 dicembre 2003 » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « 31 dicembre 2005 »;

al comma 5, sostituire le parole: nell'esercizio finanziario 2003 *con le seguenti:* per ciascun esercizio finanziario 2003, 2004 e 2005;

al comma 6, sostituire le parole da: per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* per gli anni 2003, 2004 e 2005.

0. 24. 200. 111. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

*Al capoverso articolo 28-*bis*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* 244.787.539 euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* 324.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, e di disoccupazione speciale già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro SpA assiste i Comuni perché predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 80.000;

2004: – ;

2005: – .

0. 24. 200. 301. La Commissione.

(Approvato)

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-*bis*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* 244.787.539 euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* 324.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati a fronteggiare l'emergenza occupazionale nei comuni o alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre:

a) proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento;

b) la proroga, limitatamente all'esercizio 2003, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, delle convenzioni stipulate nell'ambito del predetto fondo per l'occupazione, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali direttamente con i comuni per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia

Lavoro SpA assiste i comuni perché predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro. Nel limite complessivo della spesa di 324.787.539 euro, di cui al presente comma, è riservata per le finalità di cui alla presente lettera la spesa di ottanta milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, ART. 9-*ter, apportare la seguente variazione:*

2003: – 80.000.

0. 24. 200. 123. Liotta, Cammarata, Giudice, Romano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

0. 24. 200. 11. Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo, Trupia, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* può disporre *con la seguente:* dispone.

***0. 24. 200. 13.** Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* può disporre *con la seguente:* dispone.

***0. 24. 200. 93.** Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

0. 24. 200. 95. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* governativi *con le seguenti:* stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

0. 24. 200. 97. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* intervenuti entro il 31 dicembre 2002 *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 24. 200. 99. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **0. 24. 200. 17.** Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **0. 24. 200. 101.** Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 28-bis, *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure

contenute nella legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 19. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti, Cima, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 31.

0. 24. 200. 45. Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole: e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse *con le seguenti:* e incrementando, inoltre, il Fondo per le politiche sociali del 10 per cento per destinare tali risorse aggiuntive.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 21. Battaglia, Turco, Zanotti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

0. 24. 200. 23. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Mongiello, Mereu, Tanzilli, Grillo, Ciro Alfano, Dorina Bianchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

0. 24. 200. 25. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Mongiello, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Grillo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole da: famiglie di nuova costituzione *con le seguenti:* giovani coppie, coniugate o conviventi.

0. 24. 200. 113. Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole: famiglie di nuova costituzione *con le seguenti:* giovani coppie.

0. 24. 200. 43. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, dopo le parole: di nuova costituzione *aggiungere le seguenti:* e comunque costituite.

0. 24. 200. 27. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, dopo le parole: per l'acquisto *aggiungere le seguenti:* o la locazione.

0. 24. 200. 115. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 31, sostituire le parole: il sostegno alla natalità *con le seguenti:* sostenere la maternità.

0. 24. 200. 135. Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, sopprimere il numero 1).

0. 24. 200. 103. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: alle autorizzazioni di spesa *fino a:* n. 488, e.

0. 24. 200. 117. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), primo periodo, dopo le parole: fase di regionalizzazione, *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

numero 1), sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il numero 2).

0. 24. 200. 31. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa informativa al Parlamento.

0. 24. 200. 37. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'allocazione complessiva delle risorse di cui al presente comma deve intendersi riservata, per una quota non inferiore al 25 per cento, agli investimenti realizzati nelle aree di cui all'obiettivo 2, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

0. 24. 200. 33. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

0. 24. 200. 35. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli interventi di politica industriale resi necessari per fronteggiare la crisi dell'industria automobilistica nazionale, anche attraverso l'attivazione di specifici contratti d'area per le imprese industriali, artigiane e dei servizi dell'indotto.

0. 24. 200. 47. Pistone, Rizzo, Sgobio, Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 1), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le imprese partecipate o controllate direttamente o indirettamente dallo Stato per una quota pari o superiore al 20 per cento non possono beneficiare degli incentivi erogati in base al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

0. 24. 200. 75. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, sopprimere il numero 2).

***0. 24. 200. 29.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, sopprimere il numero 2).

***0. 24. 200. 119.** Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , considerato che l'allocazione complessiva delle risorse di cui al presente articolo deve intendersi riservata, per una quota non inferiore al 25 per cento, agli investimenti realizzati nelle aree di cui all'obiettivo 2, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

0. 24. 200. 39. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 2), comma 2-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il fondo unico per gli incentivi alle imprese è esteso agli interventi per la riorganizzazione della capacità produttiva e per la concentrazione delle imprese facenti parte di distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

0. 24. 200. 105. Lulli, Michele Ventura, Magnolfi, Gambini, Bimbi, Lumia.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 2), comma 2-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, il 50 per cento delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale di interventi previsti in strumenti di programmazione negoziata è riassegnato agli stessi strumenti per il finanziamento di protocolli e bandi aggiuntivi.

0. 24. 200. 121. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 36, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*ter*. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37, con riferimento ai comparti dell'industria, dei servizi e del turismo, individuati dal Ministro delle attività produttive con uno o più decreti da emanarsi, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale

0. 24. 200. 130. Alberto Giorgetti, La Russa, Antonio Pepe.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, premettere le parole: Ferme restando le competenze di ciascun ministero.

0. 24. 200. 128. Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, dopo le parole: è istituito *aggiungere le seguenti:* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0. 24. 200. 2. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, sostituire le parole da: 400 *fino a:* 7.000

con le seguenti: 2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **0. 24. 200. 4.** Russo Spena, Giordano, Vendola.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, sostituire le parole da: 400 *fino a:* 7.000 *con le seguenti:* 2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **0. 24. 200. 6.** Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Bersani, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Cusumano, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, sostituire le parole da: 400 *fino a:* 650 *con le seguenti:* 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 8. Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, sostituire le parole da: 400 *fino a:* 7.000 *con le seguenti:* 325 milioni di euro per l'anno 2003, di 575 milioni di euro per l'anno 2004 e di 6.925.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - cap. 7150):

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

0. 24. 200. 10. Alberta De Simone, Molinari, Adduce, Bonito, De Luca, Iannuzzi, Lettieri, Oliverio, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 1), comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva è destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

0. 24. 200. 12. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 6), comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

0. 24. 200. 118. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi, Gerardo Bianco.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 37, numero 6), comma 8, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* , previa informativa al Parlamento,

0. 24. 200. 56. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso ART. 37-bis.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 16. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti, Zanella, Pecoraro Scanio, Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* , comunque non successivo *fino alla fine della lettera con il seguente periodo:* Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è determinata la rimodulazione dell'entità massima della misura, sulla base del rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2003 e 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti di imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultanti dalla comunicazione di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole da:* e sospendono *fino a:* La ripresa della utilizzazione *con le seguenti:* La prosecuzione della utilizzazione.

alla lettera d)*, primo periodo, sostituire le parole da:* rinnovano l'istanza *fino a:* precedente conservano *con le seguenti:* sono automaticamente inseriti nella graduatoria successiva conservando.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 122. Morgando, De Franciscis, Boccia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* a)*, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.*

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 104. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* a)*, sopprimere i periodi terzo, quarto e quinto.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 18. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* a)*, sopprimere il terzo periodo:*

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: ripresa della.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 20. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* a)*,*

quinto periodo, dopo le parole: è determinata *aggiungere le seguenti:* , previa informativa al Parlamento,

0. 24. 200. 22. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, lettera* b)*, primo periodo, sostituire le parole da:* , e sospendono *fino a:* La ripresa della utilizzazione *con le seguenti:* . L'utilizzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 24. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere il secondo periodo*.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 26. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole da:* e sospendono *fino a:* 10 aprile 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 114. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le parole:* , salva la possibilità di superare il limite massimo dell'investimento.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f)*, aggiungere, in fine, le parole:* , salva la possibilità di superare il limite massimo dell'investimento.

0. 24. 200. 28. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, sopprimere le lettere* c)*,* d)*,* e)*,* f)*,* g)*, e* i).

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 30. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*bis*, comma 1, sopprimere la lettera* c).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 32. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'articolo 37, comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

0. 24. 200. 302. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole da:* esclusivamente *fino a:* dello stesso trattato*, con le seguenti:* alle aree.

0. 24. 200. 116. Pagliarini, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* c)*, sopprimere le parole:* delle regioni Abruzzo e Molise.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 34. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, sopprimere la lettera* e).

0. 24. 200. 76. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* f)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* , in progressione *fino a:* 70 *con le seguenti:* al 50 per cento nell'anno di presentazione e al 50.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 36. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, comma 1, lettera* h)*, aggiungere infine le parole:* in esso comprese le somme eventualmente da rimborsare alle regioni e od o agli enti locali per garantire l'invarianza delle entrate tributarie di cui al comma 4-*bis*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alle regioni e od o agli enti locali di cui al comma 1, lettera *h),* viene garantita l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanarsi d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate-struttura di gestione.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

0. 24. 200. 124. Romano, Giudice.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003, gli stanziamenti destinati al contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti nella misura minima del 25 per cento agli investimenti realizzati nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

0. 24. 200. 38. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis*, sopprimere il comma 3.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 46. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-bis, *sopprimere il comma 4.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 48. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sostituire il capoverso ART. 37-ter *con il seguente:*

ART. 37-*ter. (Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione).* - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **0. 24. 200. 40.** Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti, Zanella, Pecoraro Scanio, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sostituire il capoverso ART. 37-ter *con il seguente:*

ART. 37-*ter. (Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione).* - 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **0. 24. 200. 50.** Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, dopo le parole:* ogni assunzione *aggiungere le seguenti:* a tempo pieno e indeterminato

0. 24. 200. 42. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* 100 euro *fino a:* contributo di 300 *con le seguenti:* 150 euro ovvero di 250 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 120. Morgando, Boccia, De Franciscis, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* 100 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* 400 euro ovvero di 500 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 600 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 600 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 44. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole:* 100 euro ovvero di 150 *con le seguenti:* 400 euro ovvero di 450.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 52. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*ter*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* 100 euro *fino a:* contributo di 300 *con le seguenti:* 250 euro ovvero di 300 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 100.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b)*, sostituire le parole da:* 100 *fino a:* 300 *con le seguenti:* 250 euro ovvero di 300 euro nonché quello ulteriore di 100.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 54. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*ter*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* 100 euro *fino a:* contributo di 300 *con le seguenti:* 250 euro ovvero di 280 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 150.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b)*, sostituire le parole da:* 100 *fino a:* 300 *con le seguenti:* 250 euro ovvero di 280 euro nonché quello ulteriore di 150.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 56. Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*ter*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* 100 euro *fino a:* contributo di 300 *con le seguenti:* 200 euro ovvero di 250 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b)*, sostituire le parole da:* 100 *fino a:* 300 *con le seguenti:* 200 euro ovvero di 250 euro nonché quello ulteriore di 200.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 58. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*ter*, comma 1, lettera* a)*, secondo periodo, sopprimere le parole:* , nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sopprimere le parole da: , nel limite *fino alla fine della lettera*.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 66. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-*ter*, comma 1, lettera* a)*, terzo periodo, sostituire le parole:* 300 euro *con le seguenti:* 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 62. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* a), *terzo periodo, sostituire le parole:* 300 euro *con le seguenti:* 200 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* 300 euro *con le seguenti:* 200 euro.

0. 24. 200. 60. Dario Galli, Sergio Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* ogni assunzione *aggiungere le seguenti:* a tempo pieno e indeterminato.

0. 24. 200. 68. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole da:* 100 *fino alla fine della lettera con le seguenti:* 400 euro ovvero di 500 euro nonché quello ulteriore di 600 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera *a)*, a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera *a)* e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera *a)*, nei limiti finanziari complessivi di 600 milioni di euro annui.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 70. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* 100 euro ovvero di 150 *con le seguenti:* 400 euro ovvero di 450.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: , nei limiti finanziari *fino alla fine della lettera.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 72. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* 300 euro *con le seguenti:* 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 24. 200. 64. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *sopprimere i commi da 2 a 5.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 74. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è esteso ai datori di lavoro nel settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24 200. 126. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *sopprimere il comma 3.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 78. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *comma 3, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 82. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-ter, *sopprimere il comma 5.*

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 80. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, dopo le parole:* di filiera del sistema agricolo *aggiungere le seguenti:* della pesca, dell'acquacoltura.

0. 24. 200. 84. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, sopprimere le parole:* nelle aree sottoutilizzate.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

◦ **0. 24. 200. 100.** Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, sopprimere le parole:* nelle aree sottoutilizzate.

◦ **0. 24. 200. 86.** Sedioli, Preda, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, dopo le parole:* agricole e forestali *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni.

0. 24. 200. 106. Grandi, Lumia.

Allarticolo 37-quater, *comma 1, dopo le parole:* in attuazione dell'articolo 36 *aggiunge le seguenti:* e dell'articolo 37.

0. 24. 200. 303. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, sostituire le parole:* forme associate *con le seguenti:* imprese cooperative.

0. 24. 200. 94. Preda, Sedioli, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* per la pesca e per l'acquacoltura.

0. 24. 200. 88. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 2, dopo le parole:* e forestali *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 24. 200. 96. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 2, sostituire la parola:* sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

0. 24. 200. 90. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* agricole ed agroalimentari *aggiungere le seguenti:* della pesca e dell'acquacoltura.

0. 24. 200. 92. Franci, Rava, Marcora, Alberini, Rossiello, Meduri, Borrelli, Ruggeri, Banti, Santino Adamo Loddo.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2003-2005, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'attuazione di interventi sostenuti dalle unioni nazionali di produttori agricoli in favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato e finalizzate a migliorare le diverse fasi di gestione dell'offerta ed a rafforzare i rapporti di filiera.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 98. Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso ART. 37-quater, *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-*bis*. Alle imprese agroalimentari che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CEE) 2081/92, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI è riconosciuto un credito d'imposta pari ai due terzi del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione della qualità. Con decreto, da adottare di concerto, dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per il riconoscimento del succitato credito di imposta, fino al limite massimo di impegno di 100 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 102. Vascon.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 1), lettera a), *ultimo periodo, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* settantacinque.

0. 24. 200. 108. Boccia, Morgando, De Franciscis, Gerardo Bianco, Milana, Rocchi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 1), lettera a), *ultimo periodo, sostituire le parole da:* in favore *fino alla fine della lettera con le seguenti:* alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici pubblici, con priorità per gli interventi relativi agli edifici scolastici ed ospedalieri. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano nazionale di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico del patrimonio edilizio pubblico. Tale piano è inserito nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

0. 24. 200. 110. Realacci, Iannuzzi, Fusillo, Merlo, Reduzzi, Villari.

Al capoverso articolo 38, numero 1, lettera a), *sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* Il 30 per cento del Fondo è riservato per gli interventi di cui al secondo periodo necessari ai fini dell'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. Della quota residua del Fondo sono, inoltre, riservati il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale, nonché all'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, e il 10 per canto per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.

0. 24. 200. 304. La Commissione.

(Approvato)

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 38, numero 2), capoverso 56-*bis*, sostituire le parole:* al 30 per cento *con le seguenti:* allo 0,1 per cento.

*Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso 56-*ter*, primo periodo, sostituire le parole:* il 30 per cento *con le seguenti:* lo 0,1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 112. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 1).

0. 24. 200. 51. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere i numeri 2) e 3).

0. 24. 200. 53. Russo Spena, Giordano.

*All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 2), comma 2-*bis*, sopprimere le parole:* di natura non regolamentare.

0. 24. 200. 107. Grandi, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 3).

***0. 24. 200. 55.** Polledri, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, sopprimere il numero 3).

***0. 24. 200. 57.** Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 3), primo periodo, sostituire le parole da: non si applicano *fino alla fine del periodo con le seguenti*: si applicano alla concessione di incentivi per le attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, prevedendo che la parte soggetta a rimborso sia erogata dal sistema bancario per finalità di investimento, con la concorrenza dello Stato sulla quota interessi.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

0. 24. 200. 59. Polledri, Cè, Dario Galli, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

All'articolo 40, numero 3), capoverso 4, nel primo periodo, dopo le parole: non si applicano*, aggiungere le seguenti:* ai contributi in conto interessi nonché; *sopprimere le parole:* o riferite alle modalità; *aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti:* , inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma*; al secondo periodo del medesimo capoverso, sostituire le parole:* di concerto con*, con le seguenti:* sentito il;

All'articolo 50, numero 5), capoverso 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: soppresse con le modalità*, fino alla fine, con le seguenti:* ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base.

0. 24. 200. 305. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 40, numero 3), sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 24. 200. 61. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 45.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

° **0. 24. 200. 63.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 45.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

° **0. 24. 200. 65.** Pistone.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 45, primo periodo, sostituire le parole da: sono effettuate *fino a:* dell'operazione, anche *con le seguenti:* non possono essere effettuate.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 67. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 48, sopprimere i numeri 3) e 4).

0. 24. 200. 69. Pistone.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 48, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-*bis)* al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole « 1° settembre 2002 » con le seguenti « 1° dicembre 2002 ».

0. 24. 200. 131. Alberto Giorgetti, Butti

All'emendamento 24. 200. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 50.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 24. 200. 71. Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 24. 200. del Governo, capoverso articolo 50, numero 1), sostituire le parole: Ministero delle politiche agricole e forestali *con le seguenti:* Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 24. 200. 73. Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Meduri, Banti, Lumia.

All'articolo 24, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 340 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 200 *con le seguenti:* 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*. *(Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale)* - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno 2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: « 0,10 per cento delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)* - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e dopo le parole: « nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008 ».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 4, sostituire le parole: all'atto della soppressione dello stesso *con le seguenti:* alla data del 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

Conseguentemente, all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree

depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005;

2) all'allegato 1, dopo le parole: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, c. 1, Fondo aree depresse, *aggiungere le seguenti*: , come integrata dall'articolo 73 della legge n. 448 del 2001;

3) al comma 3, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative dell'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.;

4) al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* alla domanda *con le seguenti:* alle esigenze*;*

5) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; a tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio;

6) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 36, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-*bis*. *(Incentivi agli investimenti).* - 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli

ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera *a)* e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *b)*, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera *c)*, a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera *a)*. Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-*ter* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-*bis* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera *a)*;

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presen-

tazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera *f)*, non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere *d)* ed *e),* provvede a dare attuazione al comma 1-*ter* del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere *a)* e *b)* ovvero l'istanza di cui alle lettere *d)* ed *e)* il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008 ».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

ART. 37-*ter*. *(Incentivi alle assunzioni).* - 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006,

relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera *a)*, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera *a)*, a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera *a)* e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera *a)*, nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera *a)*, nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo e terzo periodo, e lettera *b)*, possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo e terzo periodo, e lettera *b)*, i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

ART. 37-*quater*. *(Sostegno della filiera agroalimentare)*. - 1 Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agri-

cole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione dell'articolo 36 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, »Aiuti di Stato e capitale di rischio« , pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001. Per i fini del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) « 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale ed un ulteriore dieci per cento in favore delle opere comprese nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse »;

2) alla lettera b)*, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

« 56-*bis*. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del Presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-*ter*. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 56-*bis*, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere *a)* e *b)* si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ».

Conseguentemente, all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene *con le seguenti:* I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti;

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.;

3) aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla concessione di incentivi per attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, associati al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, viene definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: un apparato ricevitore-decodificatore *fino a:* legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero;

2) al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole: rispettivamente, a 75 e;

3) al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole: ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato;

4) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21

dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2002, n. 32.

Conseguentemente, all'articolo 50:

1) alla tabella B, voce Ministero delle politiche agricole e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;

3) alla tabella D, voce Ministero dell'Economia e delle finanze*, inserire le seguenti voci:*

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165):

2003: 10.500;
2004: 59.500;
2005: –.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165).

2003: 4.500;
2004: 25.500;
2005: –.

4) alla tabella D, voce: Ministero delle attività produttive, Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: – ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 250.000;

5) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono soppresse con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata ed integrata dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

24. 200. (già 2. 100. e 16. 100, nella parte dichiarata ammissibile) Governo.

(Approvato)

(Con esclusione delle parti riferite agli articoli 24, 26 e 48, accantonate)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 400 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 48. (ex 21. 81). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Motta, Innocenti, Trupia, Nigra, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Oliverio, Carbonella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dal presente comma è utilizzato d'intesa con la Conferenza unificata.

24. 49. (ex 21. 97). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui il comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, utilizzando a tal fine anche risorse proprie pari a 19 milioni di euro sino alla concorrenza di 55 milioni di euro.

24. 50. (vedi 21. 140). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieri, Brusco, Cozzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale di cui al comma 3 dell'articolo 36 della presente legge , destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 5, 6 e 8.

24. 250 (ex 33. 27.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche, il ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 51.** (ex 21. 160). Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 5, al fine di assicurare con carattere di continuità l'apertura prolungata di musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, il Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e con li Ministero dell'Economia e delle Finanze procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***24. 52.** (ex 21. 188). Carli, Lolli, Michele Ventura.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In deroga al divieto di cui al comma 4, si prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'assunzione di 2000 unità per l'anno 2003 e di 1500 unità per l'anno 2004. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione si immette in servizio prioritario gli addetti a compiti connessi al soccorso tecnico ur-

gente e alla protezione civile nonché degli idonei ai concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo n. 1, 3, 8 e 9.

24. 53. (ex 21. 257). Bulgarelli, Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 6.

24. 54. (ex 21. 92). Guerzoni, Cordoni, Delbono, Nigra, Motta, Innocenti, Gasperoni, Camo, Carbonella, Sciacca, Squeglia, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: difesa nazionale, *aggiungere le seguenti:* , alla protezione civile, ivi compresi i Vigili del fuoco.

24. 55. (ex 21. 93). Delbono, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Sciacca, Buffo, Carbonella, Oliverio.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: e alla tutela *aggiungere le seguenti:* e valorizzazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 86. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: 29 settembre 2002 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

24. 57. (ex 21. 135). Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 29 settembre 2002 *con le seguenti*: 1° dicembre 2002.

24. 58. (ex 21. 179). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Gli Enti parco nazionali, in deroga ai divieti imposti dal comma 4, per comprovate esigenze di funzionalità dell'ente, debitamente certificate dall'organo di direzione amministrativa, oltre a quanto stabilito nel comma 5, entro sei mesi dalla pubblicazione della seguente legge, possono bandire concorsi riservati al personale, in servizio al 29 settembre 2002, assunto a tempo determinato tramite pubblici concorsi, per la trasformazione di detti rapporti a tempo indeterminato, utilizzando proprie disponibilità finanziarie e di bilancio e senza aggravio per il bilancio dello Stato.

6-*ter*. La procedura di cui al comma 6-*bis*, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, previsto dall'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve attivarsi nel rispetto delle modalità sancite dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 59. (ex 21. 96). Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 174. (ex 20. 11.) Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 60.** (21. 170). Crosetto, Blasi, Patria, Zorzato.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 61.** (ex 21. 210 e 21. 204.). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 62.** (ex 21. 252). Stradiotto, Lettieri, Milana, Orlando Ruggieri, Molinari, Lusetti, Fioroni, Iannuzzi.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: ai Corpi di polizia *aggiungere le seguenti:* nonché alla polizia municipale.

***24. 63.** (ex 21. 232). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato *aggiungere le seguenti:* e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni.

24. 87. (ex 21. 35). Parodi, Mario Pepe, Crosetto, Palumbo, Spina Diana, Zanetta, Galli, Rosso, Marinello, Perrotta, Santori, Cosentino, Montecuozzo, Baldi, Oricchio, Schmidt, Alfredo Vito, Gazzara, Gioacchino Alfano, Luigi Pepe, Borriello.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato *aggiungere le seguenti:* e al personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 64. (ex 21. 40). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate nelle agenzie comunque denominate e strutturate, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

24. 65. (ex 21. 198). Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano al Ministero per i beni e le attività culturali per il quale trova applicazione quanto previsto dal comma 13-*bis*.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 13, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. 1. Al fine di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro – da tempo determinato a tempo indeterminato nell'organico del ministero

per i beni e le attività culturali – del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-*bis*, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 139. (ex 21. 64). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.

7-*ter*. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del precedente comma, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministro dell'Interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.

7 *quater*. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 7-*ter*, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del ministero dell'interno del 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 7-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 106.000;

2005: – 105.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

24. 66. (ex 21. 222) Cento, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. I conseguenti effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 7.700;

2004: – 7.700;

2005: – 7.700.

24. 67. (ex 21. 14.) Alberto Giorgetti, Bellotti.

Al comma 8, sostituire i periodi dal primo al sesto con i seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano alle province e ai comuni che nell'anno 2001 abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. I singoli enti locali devono autocertificare il rispetto della disposizione relativa al patto di stabilità interno per l'anno 2002, nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 68. (ex 21. 227). Milana, Stradiotto.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 72. (ex 21. 54). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 69.** (ex 21. 218) Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Fioroni, Milana, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 70.** (ex 21. 212). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali *con le seguenti:* che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.

Conseguentemente:

al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento *aggiungere le seguenti:* arrotondabili all'unità.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

◦ **24. 71.** (ex 21. 234.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: infermieristico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 73. (ex 21. 114.) Bindi, Battaglia, Cossutta, Zanella.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: infermieristico *con la seguente:* sanitario.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 74. (ex 21. 115.) Zanella, Cossutta, Turco, Bindi.

Al comma 8, secondo periodo sopprimere le parole da: entro percentuali *fino a:* tenuto conto.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 75. (ex 21. 224. e 21. 24.). Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Grandi, Iannuzzi, Santagata, Pinza, Bottino, Frigato.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento delle cessazioni *con le seguenti:* alle cessazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: entro i predetti limiti *con le seguenti:* nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 77. (ex 21. 82.) Cordoni, Guerzoni, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra, Squeglia, Camo, Trupia, Sciacca, Buffo, Oliverio.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 78. (ex 21. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sostituire le parole 50 per cento *con le seguenti:* 70 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 6.

24. 76. (ex 21. 220.) Pecoraro, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 79. (ex 21. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **24. 80.** (ex 21. 253). Fioroni, Lettieri, Lusetti, Stradiotto, Orlando Ruggieri, Fioroni, Molinari, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

◦ **24. 81.** (ex 21. 211). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

◦ **24. 82.** (ex 21. 233). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 88.** (ex 21. 57). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì, comunque, consentite assunzioni a tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Agli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e che procedono all'assunzione degli stessi in pianta organica, sono estesi gli incentivi e gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 407 del 1990 nonché il credito di imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 89. (ex 21. 58). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle attività produttive, sono individuati specifici indicatori volti a definire per le camere di commercio e l'Unioncamere le condizioni di equilibrio economico-finanziario in presenza delle quali non trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4 ed 11.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 90. (ex 21. 49 e 21. 111). Cozzi, Brusco, Mereu, Ciro Alfano, Collè, Peretti, D'Agrò.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole « e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 91. (ex 21. 59). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 92.** (ex 21. 83). Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Duilio, Carbonella, Trupia, Sciacca, Oliverio.

Al comma 9, sostituire le parole: entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento *con le seguenti:* nel limite.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

◦ **24. 93.** (ex 21. 60). Russo Spena, Giordano, Mascia, Gianni.

Al comma 9, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 94. (ex 21. 84). Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Trupia, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 95.** (ex 21. 23 e 21. 26 e 21. 85). Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi Grillini, Mancini, Filippeschi, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Trupia, Nigra, Oliverio.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 96.** (ex 21. 61 e 21. 48) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere dalle parole: All'articolo 16 del decreto legislativo *fino alla fine del comma.*

***24. 97.** (ex 21. 225) Mantini, Annunziata.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: è aggiunto il seguente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Per i dirigenti la facoltà prevista dal comma 1 è estesa sino al compimento del settantesimo anno di età.

1-*ter*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 98. (ex 21. 20). Antonio Leone.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: dopo il comma 1 *fino alla fine del comma con le seguenti:* il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. È in facoltà del dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ed economici di permanere in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione indipendentemente dall'età o per un quinquennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

1-*bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età. »

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 99. (ex 21. 236). Meduri.

*Al comma 10, sostituire il capoverso 1-*bis *con il seguente:*

1-*bis*. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio

1981, n. 27 e per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, la facoltà di cui al comma 1 è estesa per ulteriori tre anni.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 100. (ex 21. 184). De Franciscis.

Al comma 10, dopo il capoverso 1-bis, *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. I dirigenti del pubblico impiego, in servizio a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002, hanno la facoltà di permanere in servizio per un ulteriore triennio rispetto a quello già previsto al comma 1 ».

24. 104. (ex 21. 144). Antonio Barbieri.

Al comma 10, capoverso 1-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli assistenti ad esaurimento di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

24. 101. (ex 21. 31). Giudice.

Al comma 10, capoverso 1-bis, *aggiungere, in fine, il periodo:* Tale facoltà è altresì estesa ai professori universitari che, essendo nominati straordinari con decorrenza 1° novembre 2000, non hanno potuto maturare, alla data del 31 ottobre 2002, il triennio di cui all'articolo 6, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -5.000;

2004: -5.000;

2005: -5.000.

24. 103. (ex 21. 19). Caminiti.

Al comma 10, capoverso 1-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tale facoltà è estesa ai professori universitari straordinari che, per limiti di età, alla data del 31 ottobre 2002 non abbiano potuto completare il triennio di straordinariato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per accedere alla qualifica di ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 102. (ex 21. 130). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Alia, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Per gli ufficiali generali o ammiragli nominati alle cariche di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 i limiti d'età per la cessazione dal servizio sono elevati a 65 anni.

10-*ter*. Gli ufficiali generali o ammiragli che rivestono la carica di comandante generale delle capitanerie di porto o capi di corpo o di ruolo, di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86 – che inserisce l'articolo 30-*bis* al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 – una volta compiuto il sessantacinquesimo anno, conservando carica ed attribuzioni, permangono in servizio sino al compimento del sessantasettesimo anno d'età quali richiamati d'autorità.

24. 105. (ex 21. 195). Ostillio, Pisicchio, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. I militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, permangono in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Ministero della difesa, con le modalità di cui all'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, estende al sessantasettesimo anno di età la permanenza in servizio dei militari di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 ed all'articolo 6 della legge 29 marzo 2002, n. 86.

24. 109. (ex 21. 104). Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. La cessazione dal servizio dei militari di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, avviene al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

24. 110. (ex 21. 196). Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, allo scadere del termine per il collocamento a riposo d'ufficio, le modalità del trattenimento in servizio su domanda previste per i lavoratori dipendenti privati dall'articolo 75, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

24. 106. (ex 21. 21). Antonio Leone.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il termine del 2001 previsto dal comma 6 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

24. 107. (ex 21. 95). Pappaterra.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « indipendentemente dal raggiungimento del settantacinquesimo anno di età ».

24. 108. (ex 21. 30). Giudice.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i professori universitari, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 200. (ex 21. 112). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Ai dipendenti della pubblica amministrazione che nel corso dell'anno

2002 hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità è attribuita la facoltà di rimanere, a domanda, in servizio per un ulteriore periodo di due anni.

24. 111. (ex 21. 139). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento *con le seguenti:* 100 per cento incrementata di un ulteriore 5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo PRC.

24. 112. (ex 21. 62). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: fatta eccezione *fino a:* di stabilità interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 113. (ex 21. 63). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: nonché nei confronti *aggiungere le seguenti:* delle università degli studi, autonome da meno di cinque anni e.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

24. 114. (ex 21. 147). Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e del personale del servizio di sanità pubblica, veterinaria, degli alimenti e della nutrizione con contratto di collaborazione ai sensi della legge n. 532 del 1996.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 6.

24. 115. (ex 21. 221). Bulgarelli, Pecoraro, Zanella, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 11, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per gli Enti di ricerca, per l'Istituto Superiore di Sanità, per l'ASI e per l'ENEA sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti dai contratti di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese ed istituzioni nazionali.

24. 117. (ex 21. 99). Marras.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 11 per la Pubblica Amministrazione, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.

24. 118. (ex 21. 155). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto, Saia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro vengono regolarmente convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.

24. 121. (ex 21. 106). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. I contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 122. (ex 21. 244). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Trupia.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. In deroga a quanto previsto dal blocco delle assunzioni, possono essere espletate le procedure di conversione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Ulivo.

24. 123. (ex 21. 86). Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Oliverio, Trupia, Motta.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro che scadono nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003 ed i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 2003 i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale con contatto di formazione e lavoro scaduto nell'anno 2002 e che sono attualmente in organico a tempo determinato, in osservanza e secondo i presupposti della Direttiva 08/05/2002 della funzione pubblica e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermo restando che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono autorizzate già a decorrere dal 1° gennaio 2003, purché si mantenga l'inquadramento economico in essere.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi n. 1.

24. 124. (ex 21. 237). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Trupia.

Al comma 13, sopprimere le parole: della giustizia,

Conseguentemente:

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

18. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 18 agosto 2000, n. 242, procedendo entro detto termine del 31 dicembre 2003 alla progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali distrettuali selettive, previa intesa con il Ministero per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia e delle finanze. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 45.000;

2005: – 45.000.

24. 125. (ex 21. 29.) Giudice, Fallica, Mauro.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge

30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **24. 128.** (ex 21. 173). Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 13 sopprimere le parole: , per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

◦ **24. 129.** (ex 21. 124). Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 13 sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente:

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2003 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione entro il 31 dicembre 2003 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 51.000;

2005: – 51.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 126. (ex 21. 238). Carra, Capitelli, Volpini, Colasio, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Bimbi, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Melandri Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis.

Al comma 13, sostituire le parole da: ad avvalersi *fino alla fine del comma con le seguenti:* a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 130. (ex 21. 107. e 21. 73). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti Benvenuto, Pistone.

Al comma 13, sostituire le parole da: 31 dicembre 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2005, del personale già assunto a tempo determinato, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici dei suddetti ministeri, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 131. (ex 21. 245). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, sostituire le parole da: in servizio con contratti di lavoro *fino alla fine del comma con le seguenti:* già assunto a tempo determinato ai sensi rispettivamente della legge n. 494 del 2000, della legge 18 agosto 2000, n. 242, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998 e dall'articolo 78, comma 32, della legge n. 388 del 2000, per la progressiva immissione del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive distrettuali, da bandire entro il 31 dicembre 2003, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottopone all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 132. (ex 21. 87). Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Buffo, Sciacca, Camo, Carbonella, Gasperoni, Oliverio, Motta.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla data del 1º gennaio 2004 il suddetto personale è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani.

24. 134. (ex 21. 246). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente

legge i Ministeri interessati procedono alla definizione di programmi di progressiva stabilizzazione del personale di cui sopra, da portare a compimento entro il 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 133. (ex 21. 207). Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo Potenza.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003:- 5.000;

2004:- 5.000;

2005:- 5.000.

24. 135. (ex 21. 157 nuova formulazione) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2003-2005 del medesimo personale nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, da definire d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani.

24. 136. (ex 21. 05). Pistone, Benvenuto, Maura Cossutta, Cento, Chiaromonte, Bellillo, Sciacca.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Per l'anno 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di potenziare il sistema dei controlli e delle attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato, per la durata di due anni, nel limite massimo di 169 unità, anche avvalendosi degli idonei di concorsi a tempo indeterminato già espletati e relativi al reclutamento delle professionalità necessarie ai fini di cui al presente comma. Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 137. (ex 21. 134). Vascon.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale assunto a tempo determinato dal Ministero dell'interno e dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi rispettivamente del comma 1, articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2823 del 5 agosto 1998 e del comma 7, articolo

8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 31 marzo 1998, n. 61.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 138. (ex 21. 71). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche al personale già assunto a tempo determinato assunto ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 140. (ex 21. 72). Abbondanzieri, Duca, Galeazzi, Giacco, Gasperoni, Paola Mariani, Lion, Sereni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, se stabilizzano lavoratori socialmente utili, possono andare in deroga al blocco delle assunzioni purché in regola con il patto di stabilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 163. (ex 21. 199). De Luca, Cennamo, Roberto Barbieri, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. Le amministrazioni che hanno vuoti di organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il patto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, al di là del limite del 30 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

24. 141. (ex 21. 247). Rizzo, Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Il personale assunto con contratto a tempo determinato dal Dipartimento della Protezione civile ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga alle normative vigenti in materia di pubblico impiego. Il predetto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico acquisito. I contratti a tempo determinato di cui al presente comma cessano alla data di inquadramento nei ruoli.

13-*ter*. Il comma 1-*bis* all'articolo 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365, è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legge n. 142 del 1991: articolo 6 comma 1 (Reintegro fondo protezione civile) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;
2004: – 3.500;
2005: – 3.500.

24. 201. (ex 21. 156). Alberto Giorgetti, Riccio.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Il personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in posizioni di comando, come previsto dall'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è definitivamente inserito nei ruoli delle amministrazioni ove presta servizio a far data dal 1º gennaio 2003. Detto inserimento non comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni riceventi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 199. (ex 21. 94). Motta, Nigra, Guerzoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Gasperoni, Sciacca, Oliverio.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane spa, il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando presso il citato Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane spa. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenza sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 142. (ex 21. 128). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 143. (ex 21. 88). Delbono, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Trupia, Motta, Carbonella, Oliverio.

Al comma 15, sostituire le parole: anche in deroga alla normativa vigente *con le seguenti:* nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

24. 144. (ex 21. 89). Motta, Guerzoni, Delbono, Duilio, Cordoni, Gasperoni, Oliverio, Sciacca, Diana, Nigra.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del sopra indicato decreto, per i dipendenti in possesso del consenso dell'amministrazione richiedente, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di nulla osta entro venti giorni dalla richiesta.

24. 145. (ex 21. 74). Moroni, Nicolosi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che, dipendente a istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o

partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e le altre di cui all'articolo 1 comma 2 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette amministrazioni, conservando l'anzianità di qualifica o di ruolo possedute, tenendo comunque conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. Le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata di concerto col Ministero della funzione pubblica.

2-*ter*. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali.

2-*quater*. Entro il 1º dicembre 2003 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 146. (ex 21. 129). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: con organico superiore *fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:* sono autorizzate ad un aumento del personale non superiore al 5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 147. (ex 21. 65). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 148.** (ex 21. 256). Grandi.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ◦ **24. 149.** (ex* 21. 90). Gasperoni, Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio.

Sopprimere il comma 17.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

* ◦ **24. 150.** (ex *21. 180). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 151. (ex 21. 91). Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Camo, Carbonella, Oliverio, Squeglia.

Al comma 17, lettera a)*, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole*: , sen-

tite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **24. 152.** (ex 21. 181). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a), *capoverso, primo periodo, sopprimere le parole*: , sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, preventivamente all'adozione dei relativi provvedimenti, attiva entro trenta giorni un tavolo di permanente confronto con le organizzazioni sindacali, finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l'impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale. Il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, promuove accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **24. 153.** (ex 21. 254). Grandi.

Al comma 17, lettera a), *capoverso, primo periodo, dopo le parole:* destinazione del personale, *aggiungere le seguenti:* al quale deve essere comunque garantita la continuità occupazionale e salariale.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 154. (ex 21. 66). Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 17, lettera a), *capoverso, sopprimere il secondo periodo.*

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 155. (ex 21. 182). Bressa, Guerzoni, Leoni, Boato, Pistone, Villetti, Pisicchio.

Al comma 17, lettera a), *capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il personale degli enti di ricerca non rientranti nel provvedimento del Governo di cui al presente comma può esercitare diritto di opzione per il trasferimento verso altre amministrazioni del comparto di provenienza.

24. 156. (ex 21. 32). Patria.

*Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-*bis*), aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

◦ **24. 157.** (ex 21. 67). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 17, lettera b), dopo il capoverso c-*bis), *aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali e gli enti pubblici di ricerca.

◦ **24. 172.** (ex 3200-bis/VII/21. 8.) Grignaffini, Martella, Tocci.

*Al comma 17, lettera b) dopo il capoverso c-*bis, *aggiungere il seguente:*

c-*ter*) le università statali.

24. 173. (ex 3200-*bis*/VII/21. 7.) Grignaffini, Martella, Tocci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC e degli articoli 23-*quater* e 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

19. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti gli obiettivi *b), e)* e i-*bis)* di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

24. 159. (ex 21. 138). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Giuseppe Gianni, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei confronti degli invalidi psichici con invalidità riconosciuta al 67 per cento, che abbiano svolto tirocini formativi presso le pubbliche amministrazioni per un periodo di almeno 3 anni, i quali hanno diritto a stipulare una convenzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1999, n. 68, con la stessa amministrazione presso la quale hanno svolto il tirocinio. La predetta convenzione ha una durata massima di 12 mesi e allo scadere del termine previsto i disabili che hanno utilizzato la convenzione sono nominati in ruolo nella qualifica e nel profilo professionale per il quale hanno svolto il tirocinio.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

24. 160. (ex 21. 39). Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Le disposizioni previste all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogate dall'articolo 2 *bis* della legge 31 luglio 2002 n. 172, sono prorogate al 31 dicembre 2003. Tale provvedimento si applica anche ai lavoratori socialmente utili in possesso di qualifiche medio alte.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

24. 161. (ex 21. 201). Cennamo, Roberto Barbieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 164.** (ex 21. 158). Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 165.** (ex 21. 172). Rusconi, Colasio, Mosella, Milana, Volpini, Carra, Bimbi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il personale del CONI, trasferito alla CONI S.p.A. ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, all'approvazione del piano industriale, risulti in eccedenza, è assorbito nei ruoli della pubblica amministrazione nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun Ministero o ente.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 20.000;

2005: – 20.000.

***24. 166.** (ex 21. 123). Lolli, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone, Cento, Belillo, Crucianelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori e i ricercatori universitari cessano da tutte le cariche accademiche. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

19. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che l'esercizio dell'opzione in esso prevista è un diritto di tutti i professori e ricercatori universitari e degli assistenti ordinari ad esaurimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 158. (ex 21. 174). Colasio, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. All'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono aggiunti i seguenti commi:

« 16. Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio con collocamento a riposo del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è determinato al termine dell'anno accademico di compimento dei settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti. Alla data del collocamento a riposo tale personale cessa da tutte le cariche accademiche ».

17. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 della facoltà di medicina e chirurgia conserva sino al termine di cui al comma 16 il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale, in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte ».

24. 167. (ex 21. 46). Mario Pepe.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti da diritti acquisiti da particolari categorie di docenti. Alla data di collocamento a riposo i professori ed i ricercatori universitari di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano sino al termine dell'anno accademico in cui compiono settanta anni il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolta.

24. 168. (ex 21. 260). Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Butti, Maggi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori universitari è determinato al termine dell'anno accademico in cui essi compiono settantacinque anni. Fino alla data del collocamento a riposo i professori e ricercatori di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia conservano il diritto all'esercizio dell'attività assistenziale in cui sono comprese le funzioni di responsabile di struttura semplice o complessa eventualmente svolte.

24. 169. (ex 21. 6.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres, Mauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che, solo in sede di prima applicazione del citato decreto, nel ruolo unico dei dirigenti sono inseriti in servizio i dirigenti, anche con contratti di diritto privato, alla data di entrata in vigore del regolamento riguardante la disciplina delle modalità di costituzione e di tenuta del ruolo unico.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

24. 170. (ex 21. 137). Didonè.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Sostituzione dei carabinieri ausiliari).*– 1. In relazione alla necessità di proseguire nella progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari e fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche in ordine alla necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di carabinieri ausiliari, è attivato un secondo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, entro i limiti di spesa di 51 milioni di euro per l'anno 2004 e di 204 milioni di euro per il 2005.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto, i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, riservati al personale volontario di truppa in ferma breve ovvero prefissata delle Forze armate di età non superiore ai trenta anni:

a) congedato senza demerito;

b) in servizio, che alla data di scadenza delle domande, abbia svolto almeno due anni di servizio senza demerito.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. In caso di domande, all'atto della scadenza del bando concorsuale, non sufficienti a garantire, rispetto ai posti messi a concorso, un tasso di selezione di almeno cinque a uno, si procede alla copertura dei posti non ricopribili con le forme di reclutamento ordinario.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai reclutamenti di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 51.000;

2004: – 115.000;

2005: – 204.000.

voce: Ministero della difesa:

2003: + 51.000;

2004: + 115.000;

2005: + 204.000.

24. 01. (ex 21. 011). Alberto Giorgetti, La Russa, Ascierto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. *(Misure in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. – 1. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.

2. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 5 si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;

3. La restante parte è assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.

4. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

24. 05. (ex 21. 012. *nuova formulazione*) Molinari, Fistarol.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, e a completamento dell'articolo 21, comma 13, del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 2004, 1823 unità di personale fra i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)* della legge 18 agosto 2000, n. 242.

2. Le assunzioni dovranno avvenire attraverso procedure selettive distrettuali, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per partecipare alla selezione i lavoratori di cui al comma 1, devono presentare domanda alla Presidenza della

Corte d'appello presso la quale prestano sevizio, ovvero presso sedi periferiche della giustizia minorile.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle presente legge, sono nominate con provvedimento del direttore generale, le commissioni esaminatrici.

5. I lavoratori, di cui al comma 1, che risultano vincitori delle prove indicate al comma 3, sono immessi nei ruoli della amministrazione della giustizia con eventuale contestuale aumento delle piante organiche nelle figure professionali e nelle posizioni economiche nelle quali è avvenuta la selezione stessa e sono destinati nell'ambito territoriale del distretto di corte di appello, ovvero presso le sedi periferiche della giustizia minorile, dove prestano servizio ai sensi della 18 agosto 2000, n. 242.

6. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 39 legge 27 dicembre 1977, n. 499, come sostituto dall'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

24. 03. (ex 21. 01). Lumia, Rotundo, Maura Cossutta, Siniscalchi, Lucidi, Cento, Fanfani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinati al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono altresì applicabili al personale della dirigenza sanitaria.

24. 02. (ex 32. 09.) Marras, Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività sono destinate al finanziamento del Programma sanitario nazionale.

24. 04. (ex 32. 07.) Massidda, Palumbo, Di Virgilio, Borriello, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici, è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impegno di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale o in *équipe* regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di attività individuali o in *équipe* previsti dal programma aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione e l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 1991, n. 58, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

6. Le economie di spesa conseguenti al passaggio del rapporto di lavoro esclusivo al rapporto a tempo pieno senza esclusività, sono destinati al finanziamento del programma sanitario nazionale.

24. 06. (ex 32. 017.) Moroni, Nicolosi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili, e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i dirigenti a rapporto non esclusivo sono titolari di una partita IVA e regolano i rapporti libero professionali con l'azienda in conformità a fatturazioni di prestazioni e servizi.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero professionale *intra moenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dell'impiego di servizio, possa svolgere all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero professionale *intra moenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e in numero d'ore d'attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro. I volumi di lavoro vanno intesi in relazione alle possibilità offerte dall'azienda.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 07. (ex 32. 021.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari pubblici è unico e a tempo pieno. Il rapporto può essere a carattere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a domanda, fra di loro reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e complesse. Il passaggio da rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intramoenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intramoenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni del numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro Stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 08. (ex 32. 022.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Gianni Mancuso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria).* — 1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa.

24. 09. (ex 32. 014.) Luigi Pepe, Pisicchio, Ostillio, Cusumano, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di dieci anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di dieci anni ».

24. 010. (ex 32. 02.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* dei decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di cinque anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di cinque anni ».

24. 011. (ex 32. 03.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è soppresso.

24. 012. (ex 32. 04.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari).* – 1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: « semplice o complessa, » è aggiunta la seguente: « non ».

24. 013. (ex 32. 05.) Cuccu.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. – 1. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda, da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

24. 014 (ex 32.28) Ercole, Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 8)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 26.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: continuano ad applicarsi, *fino*

alla fine del comma con le seguenti: decadono a partire dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

26. 1. (ex 23. 2.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 20.000

2004: – 20.000

2005: – 20.000

26. 2. (ex 23. 1.) Santulli, Pinto, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*. *(Interventi sociali).* – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i criteri e le modalità di destinazione del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di euro 4.076.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL – L'Ulivo.

26. 01. (ex 23. 03.) Morgando, Giovanni Bianchi, Lucà, Meduri.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 9)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.

3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si inter-

preta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

6. La lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004, e 1323 milioni di euro, *con le seguenti:* 500 milioni di euro per l'anno 2003, 1.000 milioni di euro per l'anno 2004 e 1500 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

28. 1. (*ex* 25. 34.) Fanfani, Stradiotto, Meduri.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-*ter*. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

*** 28. 2.** (*ex* * 25. 39.) Pennacchi, Pinza, Delbono, Sciacca, Motta, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gasperoni, Gerardo Bianco, Boccia, Cordoni, Ceremigna, Duilio, Milana, De Franciscis, Rocchi, Pistone, Nesi.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valutando in particolare la possibilità:

a) di innalzare il limite di reddito familiare annuo per il diritto al beneficio ad una somma pari a 13.428 euro;

b) di introdurre o rafforzare disposizioni a favore dei pensionati che beneficiano di una pensione a calcolo;

c) di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

2-*ter*. Tutte le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere utilizzate unicamente per il finanziamento delle misure del decreto di cui al comma 2.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

*** 28. 3.** (*ex* * 25. 24.) Pisicchio, Cusumano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

**** 28. 7.** (*ex* *** 25. 22.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

**** 28. 8.** (*ex* *** 25. 37. e *** 25. 27.) Michele Ventura, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Nigra, Delbono, Cordoni, Pennacchi, Visco, Olivieri, Lumia, Sciacca, Pistone, Villetti, Intini, Buemi, Motta, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Gasperoni, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis, Turco, Magnolfi, Zanotti, Pollastrini.

Al comma 2, dopo le parole: dal 2003, *aggiungere le seguenti:* verranno utilizzati, sulla base di un'intesa con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per allargare la platea dei pensionati destinatari del livello minimo di 516,46 euro mensili mentre i maggiori proventi derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 12. (*ex* * 25. 14. e * 25. 11.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Benvenuto, Pistone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione garantendo la parità dei trattamenti economici derivanti da invalidità civile totale, cecità civile totale, cecità civile assoluta e sordomutismo, i benefici incrementativi previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 38 delle legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

28. 13. (*ex* 25. 12.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Buffo.

Al comma 3, sostituire le parole: 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro *con le seguenti:* 800 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.000 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

28. 14. (*ex* 25. 35.) Fanfani, Stradiotto.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'anno 2000, *con le seguenti:* degli anni 2000 e 2001.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

28. 15. (*ex* 25. 13.) Delbono, Duilio, Camo, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Buffo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 15 sono aumentati del 10 per cento a partire dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 120.000;

2004: – 120.000;

2005: – 120.000.

alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 167.000;

2004: – 167.000;

2005: – 167.000.

alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 167.000;

2004: – 167.000;

2005: – 167.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 26. (*ex* 25. 16.) Lucà, Battaglia, Blasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1988,

n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.

1-*ter*. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con l'aggiunta della voce: »Persona affetta da gravissime pluriminorazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 27. (*ex* 25. 18.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: « per un periodo superiore a dieci anni » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

28. 17. (*ex* 25. 40.) Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: « uno dei fratelli o delle sorelle conviventi » sono aggiunte le seguenti: « nonché il coniuge ».

28. 24. (*ex* 25. 21.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: « da almeno cinque anni e ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ **28. 22.** (*ex* 25. 20.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono soppresse le parole: « da almeno cinque anni e ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, e 8.

○ **28. 23.** (*ex* 25. 32.) Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è concessa una maggiorazione fino a 516,43 euro mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 25. (*ex* 25. 42 e ex 3200-*bis*. XII. 28. 5.) Giacco, Burtone, Zanotti, Mosella, Meduri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 16, dell'articolo 69, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le parole: « in armonia con quanto previsto per il personale di cui al regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche e integrazioni ».

28. 29. (*ex* 25. 10). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro, Mauro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 23 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Il coefficiente di rivalutazione è da calcolare e considerare nella sua interezza in tutti i casi a prescindere dalla anzianità contributiva maturata. Il diritto alle prestazioni pensionistiche per i lavoratori di cui al presente comma matura anche in assenza del requisito minimo di anzianità richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

28. 30. (*ex* 25. 15.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ancorché non corrisposto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

28. 31. Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: « con età pari o superiore a sessanta anni » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, e 8.

28. 21. (*ex* 25. 31.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, è stabilita in euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* legge 300/1999 « Riforma dell'organizzazione del governo », articolo 70, comma 2, punto *c),* agenzia delle dogane, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2000;

2004: – 2000;

2005: – 2000.

28. 020. (*ex* 25. 01. *nuova formulazione*) Damiani.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Soppressione del contributo* ex *ONPI).* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 022. (*ex* 25. 010). Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).* – 1. I

commi da 1 a 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è incrementata, a favore dei soggetti di età, pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 123,77 euro;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 200, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 227,55 euro.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

a) ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari della relativa pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

b) ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma. I benefici in favore dei soggetti di cui al presente comma non possono superare l'importo mensile di 165,89 euro. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma viene effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 13.427,96 euro;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b),* l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed i limiti di reddito annuo di 6.713,98

euro e di 13.427,96 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto:

a) del reddito della casa di abitazione;

b) dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetto non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati;

c) della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **28. 060.** (*ex* 24. 017). Duilio, Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: « 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

a) ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

b) ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, tenendo conto dei medesimi, criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

c) ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. I benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma non possono superare l'importo di incremento previsto in favore dei titolari di assegno sociale. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma viene effettuata dall'istituto nazionale della previdenza sociale ».

3-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituita dalla seguente: « *d)* per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni ».

3-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: « 6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetti non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 3.200.000 euro.

28. 061. (*ex* 24. 1). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Gasparre Giudice, Verdini, Verro, Mauro.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*. – 1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è incrementata, a favore dei soggetti di età, pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 123,77 euro;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 200, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La maggiorazione, comprensiva dell'incremento di cui al presente articolo, non può superare l'importo mensile di 227,55 euro.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti:

a) ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari della relativa pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici;

b) ai titolari di pensione di guerra di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) ai cittadini italiani, residenti in Italia, non titolari delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1, e non titolari dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma. I benefici in favore dei soggetti di cui al presente comma non possono superare l'importo mensile di 165,89 euro. L'erogazione dei benefici in favore dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma viene effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari della relativa pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98

euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 13.427,96 euro;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b),* l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, gli importi di 516,46 euro, di 227,55 euro, di 123,77 euro di cui al comma 1, l'importo di 165,89 euro di cui al comma 2 ed i limiti di reddito annuo di 6.713,98 euro e di 13.427,96 euro di cui al presente comma, sono aumentati con la stessa percentuale di variazione prevista per il calcolo della perequazione delle pensioni.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto:

a) del reddito della casa di abitazione;

b) dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva che non superano l'importo annuo di 516,46 euro per i soggetto non coniugati, e che non superano l'importo annuo di 1.032,92 euro per i soggetti coniugati;

c) della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

° **28. 01.** (*ex* 25. 014.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

* **28. 02.** (*ex* * 25. 018. e * 25. 28.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Motta, Duilio, Carbonella, Buffo, Pennacchi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

* **28. 024.** (*ex* 25. 38.) Pinza, Nicola Rossi, Nigra, Ceremigna, Motta, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Gasperoni, Boccia, Milana, Morgando, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

*** 28. 026.** (*ex* 25. 23.) Pisicchio, Ostillio, Mastella, Potenza, Luigi Pepe Cusumano.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

**** 28. 03.** (*ex* ** 25. 019. e *ex* ** 25. 26.) Pennacchi, Magnolfi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Gasperoni, Delbono, Innocenti, Duilio, Camo, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Diana.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

**** 28. 028.** (*ex* ** 25. 36.) Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Ceremigna, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

**** 28. 026.** (*ex* 25. 25.) Cusumano, Pisicchio, Mastella, Ostillio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Limiti di reddito)*. – La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo della 38 legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituita dalla seguente:

b) « per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati il reddito cumulato con quello del coniuge deve essere inferiore a 13.428 euro ».

28. 019. (*ex* 3200-*bis*/XI/25. 02. *seconda versione*) Guerzoni.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Al comma 5, lettera *d)*, dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

28. 04. (*ex* 25. 016.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Duilio, Buffo, Trupia, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ferme restando le condizioni di cui al comma 5, l'incremento di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che sono esclusi dalla percezione delle maggiorazioni sociali e dei trattamenti di cui al presente articolo per ragioni diverse dal superamento dei rispettivi limiti di reddito ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

28. 05. (*ex* 25. 022.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Carbonella.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

28. 06. (*ex* 25. 021.) Gasperoni, Innocenti, Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Trupia, Buffo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

28. 07. (*ex* 25. 017.) Innocenti, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Squeglia, Camo, Nigra, Motta, Buffo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Miglioramento dei trattamenti pensionistici ai superstiti)*. – 1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1° dicembre 2002 in poi la pensione ai superstiti è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2003.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del divieto di

cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici ».

5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.

6. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrazione garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1º gennaio 2003 la scelta viene operata al 1º gennaio 2003 ».

7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 1º gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26º anno di età, qualora frequentino l'università ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 08. (*ex* 25. 015.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)*. – 1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1º gennaio 2003, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 codice civile.

2. Per l'intero anno 2003 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c*-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*), dell'artcolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti, per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 09. (*ex* 25. 013.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 1º gennaio 2003, è estesa

fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 011. (*ex* 25. 08.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 012. (*ex* 25. 07.) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Riconoscimento di un credito d'imposta per le opere di bonifica dall'amianto)*. – 1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali costruiti con materiali contenenti amianto, esistenti sul territorio nazionale, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa, nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

28. 021. (*ex* 25. 05.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Esclusione degli arretrati dal computo dei redditi)*. – 1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1,

comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **28. 014.** (*ex* 25. 011.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – *(Esclusione degli arretrati dal computo dei redditi)*. – 1. Le competenze arretrate, comunque denominate, soggette a tassazione separata, sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Le predette competenze sono altresì escluse dal computo dei redditi ai fini della cumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della cumulabilità dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

◦ **28. 050.** (*ex* 25. 6). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. L'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

28. 015. (*ex* 25. 025.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità di deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **28. 016.** (*ex* 25. 024.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o

aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità nella deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **28. 030.** (*ex* 25. 19.) Giacco, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità nella deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.

◦ **28. 031.** (*ex* 25. 33.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ed erogato dall'INAIL, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 13.428;

2004: – 13.428;

2005: – 13.428.

◦ **28. 040.** (*ex* 25. 30.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Leon.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*. – 1. L'importo dell'assegno per l'assistenza sanitaria personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo

unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ed erogato dall'INAIL viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

◦ **28. 017.** (*ex* 25. 023.) Battaglia, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Squeglia, Motta, Trupia, Nigra, Buffo, Sereni.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 10)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: *a)* delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; *b)* della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre

2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **29. 1.** (ex 26. 4.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Nigra, Motta.

Sopprimerlo.

◦ **29. 2.** (ex 26. 2.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: senza aggravi di alcun tipo per il bilancio dell'INPS. Gli oneri eventualmente riscontrati vengono posti a carico degli iscritti all'INPDAI e dei beneficiari; in ogni caso sono integralmente assunti dal bilancio dello Stato con apposita previsione nella legge finanziaria di ogni anno in modo da garantire l'invarianza degli effetti per il bilancio dell'INPS vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

29. 3. (ex 26. 3). Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla assicurazione obbligatoria rimangono soggetti i dirigenti di imprese industriali ancorché in corso del rapporto di lavoro assumano cariche societarie e partecipazioni minoritarie al capitale dell'impresa.

29. 4. (ex 26. 1). Mormino, Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Savo, Patria, Marras.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 11)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previsti per gli interventi *fino alla fine del comma con le seguenti:* aggiuntivi, pari a 100 milioni di euro, da destinare in misura pari all'80 per cento alla realizzazione degli interventi e delle azioni di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, in misura pari al 10 per cento per le finalità di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, e in misura pari al 10 per cento per le finalità di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le modalità di cui all'articolo 80, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

31. 5. (ex 28. 18.) Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Alberta De Simone.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***31. 3.** (ex * 28. 5.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***31. 4.** (ex * 28. 26.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: provvede annualmente *fino a:* prioritariamente *con le seguenti:* e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

al comma 4, sostituire le parole da: sentita *fino alla fine del comma con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari.

al comma 5, sostituire le parole da: Ministro *fino alla fine del comma con le seguenti:* Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 2. (ex 28. 7.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per finanziare, in aggiunta alle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e degli enti locali, i livelli essenziali delle prestazioni.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali relaziona annualmente sui costi della spesa sociale e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, secondo modalità di monitoraggio e valutazione stabilite con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

31. 1. (ex 28. 10.) Bressa.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , assicurando prioritariamente *fino alla fine del comma.*

31. 6. (ex 28. 8.) Bressa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e destinando il 10 per cento di tali risorse a sostegno di interventi a favore delle giovani coppie che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario.

31. 26. (ex 28. 34.) Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione ai comuni per quanto riguarda il diritto della primissima infanzia agli asili nido deve tener conto del tasso demografico zero-due anni, del tasso di occupazione e disoccupazione femminile e del fabbisogno secondo il criterio delle liste di attesa.

31. 7. (ex 28. 17.) Zanotti, Labate, Turco, Giacco, Pisa, Amici, Buffo, Chiaromonte, Sasso, Magnolfi, Pollastrini, Alberta De Simone.

Sopprimere il comma 3.

31. 8. (ex 28. 23.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, le modalità di monitoraggio e valutazione dei costi della spesa sociale e del rispetto dei livelli medesimi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

31. 9. (ex 28. 9.) Bressa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

1. I Livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

***31. 10.** (ex * 28. 24.) Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

1. I livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale sono definiti contestualmente all'individuazione delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale delle regioni ed ai comuni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

***31. 11.** (ex *28. 32. e 3200-*bis*.XII.28.4) Turco, Fioroni, Bindi, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Alberta De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: Nei limiti *fino a:* programmazione economico-finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 12. (ex 28. 27.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Al comma 3, sostituire le parole da: Nei limiti *fino a:* nel rispetto *con le seguenti:* Nel rispetto del principio di sussidiarietà e.

31. 13. (ex 28. 11.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***31. 14.** (ex* 28. 19.) Lettieri, Fioroni, Stradiotto, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Milana, Iannuzzi.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***31. 15.** (ex * 28. 16.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* d'intesa con.

31. 16. (ex 28. 12.) Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Amici, Leoni, Marone, Bielli, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Sopprimere il comma 5.

31. 17. (ex 28. 25. e ex 3200-*bis* 28. 2) Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Bindi, Turco, Giacco, Bolognesi, Burtone, Mosella, Pistone, Bellillo.

Al comma 5, dopo la parola: utilizzo *aggiungere le seguenti:* non determinato da cause ostative oggettivamente provate.

31. 18. (ex 28. 6.) Russo Spena, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, sostituire le parole: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate *con le seguenti:* oltre un anno dalla data di effettiva disponibilità delle risorse attribuite dal decreto di assegnazione delle stesse.

31. 19. (ex 28. 13.) Michele Ventura, Montecchi, Bielli, Sabattini, Amici, Leoni, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato « Fondo ».

7. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'as-

sistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 328 del 2000;

b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;

c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.

8. Entro il 30 giugno 2003 viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che definisce:

d) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;

e) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

f) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.

9. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

10. Il decreto di cui al comma 8 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.

11. Per l'avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultra sessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

31. 20. (ex 28. 22.) Turco, Bindi, Zanotti, Zanella, Michele Ventura, Agostini, Pinza, Morgando, Cusumano, Roberto Barbieri, Pistone, Pennacchi, Lion, Buemi, Fioroni, Battaglia, Delbono, Lucà, Bolognesi, Nigra, Sciacca, Duilio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)* della legge 11 ottobre 1990, n. 289, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ **31. 21.** (ex 28. 29.) Zanotti, Bindi, Zanella, Giacco, Turco, Fioroni, Mosella, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, già modificata dall'articolo 4,

comma 1, lettera *d)* della legge 11 ottobre 1990, n. 289, concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 154,93 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 80.

○ **31. 25.** (ex 3200-*bis*. XII. 28. 6.) Battaglia, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Fioroni.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis (Redditi da considerare per i trattamenti di famiglia)* - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n 69, convertito nella legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n 388, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

31. 010. *(ex* 24. 015.) Duilio.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*. - 1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro per l'acquisto di prodotti di prima necessità per l'infanzia.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

31. 04. (ex 28. 026.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*. *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)*. - 1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato a 154, 37 euro per 13 mensilità.

Conseguentemente, all'articolo 45:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 38.000;

2005: – 25.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

31. 0113. (ex 29. 019.) Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*. *(Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento).* - 1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2003, di 740 milioni di euro per l'anno 2004, di 740 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2005: *a)* i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005; *b)* la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

31. 01. (ex 28. 015.) Turco, Zanella, Maurandi, Battaglia, Bindi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Pennacchi, Michele Ventura, Nigra, Cordoni, Duilio, Ceremigna, Motta, Delbono, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Maura Cossutta, Lucà, Zanotti, Delbono, Nesi, De Franciscis, Mastella, Ostillio, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Potenza, Pisicchio, Cusumano, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni, Coluccini, Frigato.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*. - 1. L'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psicofisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli, di cui all'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, è finanziato con 200 milioni di euro per il 2003 e 300 milioni di euro per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 300.000.

31. 02. (ex 28. 034.) Zanella, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 12)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 36.

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione nego-

ziata possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1.

3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36

CAPO V

FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

ART. 36

(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

Sopprimerlo.

*** 36. 1** (ex 33. 42.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Sopprimerlo.

*** 36. 2** (ex 33. 70.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36. *(Accelerazione degli investimenti per lo sviluppo).* – 1. Il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, accerta periodicamente l'andamento delle erogazioni e stato di attuazione degli interventi di cui al Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché al Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata.

2. Qualora dall'accertamento di cui al comma 1 risultino ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o carenza di domanda per le singole misure di incentivazione, o carenza di risorse finanziarie per interventi ad elevato livello di domanda, il CIPE predispone uno schema di diversa ed ottimale allocazione delle risorse finanziarie, con priorità al finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Lo schema di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle commissioni competenti, che lo esaminano entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Il CIPE approva definitivamente con propria deliberazione lo schema di delibera, tenuto conto del parere espresso dal Parlamento. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

5. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.

36. 3 (ex 33. 7.) Morgando, Molinari, Meduri, Boccia, Iannuzzi, Burtone, Lettieri, Annunziata, Reduzzi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: Quota degli investimenti riservata alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Art. 37. *(Risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate).* – 1. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 1° dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2005 »;

al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « per un periodo massimo di 36 mesi »;

al comma 10, secondo periodo, le parole « 1° dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2005 ».

2. L'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

3. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2.000 milioni di euro per l'anno 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 400 milioni di euro per l'anno 2003, 2.200 milioni per l'anno 2004 e 3.400 milioni di euro per l'anno 2005;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 500 milioni per l'anno 2004 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti Democratici italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

36. 4 (ex 33. 13.) Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Diana, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: Quota degli investimenti riservata alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37. *(Risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate)* – 1. L'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

2. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 1.000 milioni di euro per l'anno 2003;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

36. 5 (ex 33. 33.) Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Quota degli investimenti riservata alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.

36. 6 (ex 33. 12.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Diana, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Finocchiaro, De Franciscis, Mariotti.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché le risorse del Fondo *fino a:* legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

36. 7 (ex 33. 6.) Morgando, Boccia, Molinari, Meduri, Annunziata, Lettieri, Iannuzzi, Burtone.

Al comma 1, dopo la parola: negoziata *aggiungere la seguente:* non.

Seguono compensazioni del gruppo Rifondazione Comunista

36. 8 (ex 33. 71.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la parola: negoziata *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

36. 51 (ex 33. 62.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Al comma 1, dopo le parole: diversamente allocate *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

36. 9 (ex 33. 16.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: dal CIPE *con le seguenti:* con delibera del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

36. 46 (ex 33. 65.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, Liotta, Mereu, Mongiello, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Brusco, Mazzoni, Degennaro.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché agli interventi di politica industriale resi necessari per fronteggiare la crisi dell'industria automobilistica nazionale, anche attraverso l'attivazione di specifici contratti d'area per le imprese industriali, artigiane e dei servizi dell'indotto.

36. 10 (ex 33. 10.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Maura Cossutta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riallocazione delle risorse di cui al presente comma deve essere preceduta da una puntuale e dettagliata analisi costi-benefici delle singole misure di incentivazione da presentare al Parlamento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

36. 11 (ex 33. 34.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Diana, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Oliverio, Finocchiaro, De Franciscis, Mariotti.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il CIPE, con riferimento alle aree territoriali ed alla localizzazione degli interventi, nell'assegnazione dei fondi suddetti, opera modificando gli attuali parametri di riequilibrio economico e sociale e comunque decide riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, procedendo in ordine decrescente dal livello di disoccupazione più elevato.

36. 12 (ex 33. 22 e 33. 30) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il ministero delle attività produttive.

***36. 13** (ex *33. 54.) Burlando, Benvenuto, Nicola Rossi, Franci, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il ministero delle attività produttive.

***36. 14** (ex *33. 61.) Benvenuto, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il ministero delle attività produttive.

***36. 15** (ex *33. 66.ed ex *33. 75) Franci, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Marcora, Ruggieri, Loddo, Meduri, Banti, Paola Mariani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il ministero delle attività produttive.

***36. 50** (ex *33. 67.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il CIPE informa il Parlamento entro sette giorni dalla risoluzione adottata in base al comma precedente e attende l'autorizzazione a procedere.

36. 16 (ex 33.72.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Parte dei finanziamenti destinati alle infrastrutture sono impiegati per finanziare lo sviluppo dell'attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di tali finanziamenti sul totale di quelli previsti per le infrastrutture, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 di proprietà dello Stato comunque utilizzati per il finanziamento delle infrastrutture, sul totale di tutti i beni utilizzati. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

36. 18 (ex 33. 36.) Bimbi, Carli, Giulietti, Lolli, Carra, Capitelli, Volpini, Melandri, Colasio, Gambale, Filippeschi, Chiaromonte, Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis, Capitelli, Vigni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La società Infrastrutture spa finanzia lo sviluppo della attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di tali finanziamenti sul totale di quelli previsti per le infrastrutture non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazioni di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e la attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

36. 21 (ex 33. 50.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Vigni, Pistone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8, comma 3, della legge n. 112 del 2002, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b*-bis) La società Infrastrutture spa finanzia lo sviluppo della attività di ri-

cerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale. La percentuale di tali finanziamenti sul totale di quelli previsti per le infrastrutture non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti. I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e la attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale ».

36. 20 (ex 33. 48.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Vigni, Pistone.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il 3 per cento *con le seguenti*: Una somma pari al 3 per cento;

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: è destinato *con le seguenti*: è destinata;

al secondo periodo, sopprimere le parole da: L'utilizzo e la destinazione *fino alla fine del comma*.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

36. 25 (ex 33. 39. *Nuova formulazione*) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion, Grignaffini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: stanziamenti previsti *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 45, comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

36. 22 (ex 33. 4.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale, Reduzzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: infrastrutture *aggiungere la seguente:* strategiche.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

36. 23 (ex 33.5.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali *con le parole:* dei beni culturali e ambientali connessi all'area direttamente interessata dalla realizzazione delle infrastrutture.

36. 24 (ex 33.40.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Le modalità di utilizzo e destinazione di tale quota percentuale sono definite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

36. 32 (ex 33. 55.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

36. 53 (ex 33. 51.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.

(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

4. La quota di cui al comma 3 è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di promozione dei prodotti editoriali e della lettura, di sostegno alle biblioteche di pubblica lettura, di diffusione all'estero dei prodotti editoriali, di sostegno degli autori e dei traduttori.

36. 26 (ex 33. 49.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

4. La quota di cui al comma 3 è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea.

36. 27 (ex 33. 45.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone, Lulli, Magnolfi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

4. La quota di cui al comma 3 è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di tutela e promozione delle città storiche.

36. 28 (ex 33. 46.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo.

***36. 29** (ex 33. 3.) Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo.

***36. 30** (ex 33. 44.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo.

***36. 31** (ex 33.26.) Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa *aggiungere:* con la conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

36. 33 (ex 33. 17.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere infine le parole: , avendo particolare riguardo e garantendo la priorità per l'impiego di cooperative di giovani e di associazioni di volontariato che perseguano il fine della valorizzazione dei beni culturali.

36. 34 (ex 33. 28.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finanziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

36. 52 (ex 33. 52.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Dell'Anna.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È previsto per l'anno 2003 un piano straordinario per il recupero del barocco leccese ed in particolare la spesa di euro 15 milioni per il recupero e la valorizzazione del barocco minore nei comuni di Tricase, Nardò, Galatina, Gallipoli, Casarano e Maglie (Le).

36. 35 (ex 33. 23.) Luigi Pepe, Rotundo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota dello stanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro è comunque destinata al completamento dei lavori di ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia ed agli oneri connessi.

***36. 36** (ex *33. 1.) Stradiotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota dello stanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro è comunque destinata al completamento dei lavori di ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia ed agli oneri connessi.

***36. 37** (ex *33. 37.) Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota dello stanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro è comunque destinata al completamento dei lavori di ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia ed agli oneri connessi.

***36. 49** (ex *33. 60.) Alberto Giorgetti, Ramponi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La riallocazione delle risorse di cui al presente articolo deve comunque assicurare la destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

36. 38 (ex 33. 9.) Lettieri, Boccia, Morgando, Burtone, Meduri, Annunziata, Iannuzzi, Loiero, Molinari, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200

milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.

36. 39 (ex 33. 8.) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli, Meduri, Lettieri, Molinari, Morgando.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all'articolo 37, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, designati dalla Conferenza Unificata.

***36. 41** (ex *33. 24.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all'articolo 37, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, designati dalla Conferenza Unificata.

***36. 42** (ex *33. 25.) Lettieri, Fioroni, Ruggieri, Lusetti, Milana, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all'articolo 37, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, designati dalla Conferenza Unificata.

***36. 43** (ex *33. 31.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per l'anno 2003 è assegnata al Fondo di cui all'articolo 37 la somma di 539,64 milioni di euro per il finanziamento, previo espletamento delle procedure di verifica e controllo da parte del CIPE, dei patti territoriali disciplinati dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, che alla data del 31 maggio 2002 abbiano concluso positivamente l'istruttoria bancaria.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

36. 47 (ex 33. 63.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Liotta, Ciro Alfano, Mereu, Mongiello, Grillo, Tanzilli, Brusco, Mazzoni, Degennaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: « alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « per almeno il 48 per cento nella aree ricadenti nell'obiettivo 1 ».

36. 48 (ex 33. 64.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, Liotta, Mereu, Mongiello, Ciro Alfano, Dorina Bianchi Brusco, Mazzoni, Degennaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, la dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è aumentata a carico del bilancio nazionale di 125 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004. Il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della nuova dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 125 mila;

2004: – 100 mila.

◦ **36. 44** (ex 33. 69.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, la dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è aumentata a carico del bilancio nazionale di 125 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004. Il CIPE è autorizzato a individuare, nell'ambito della nuova dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo.

◦ **36. 45** *(ex* 33. 68.) Folena, Bonito, Di Gioia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36. 70. DELLA COMMISSIONE.

*Al comma 3-*bis *sostituire le parole:* può essere previsto il rifinanziamento degli interventi, *con le seguenti:* è previsto il rifinanziamento degli interventi per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, *e alla fine del comma aggiungere le parole:* in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, e pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Seguono compensazioni Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 36. 70. 4. Nicola Rossi, Barbieri, Ventura, Agostini, Pistone.

Sostituire le parole: può essere previsto il rifinanziamento *con le seguenti:* è previsto il rifinanziamento pari a cento milioni di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 36. 70. 1. Morgando, De Franciscis, Milana, Gerardo Bianco, Boccia.

Sostituire le parole: può essere previsto *con le altre:* per *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003, e 80 milioni per ciascuno degli anni 2004-2005.

Seguono compensazioni del gruppo DS-L'Ulivo.

0. 36. 70. 3. De Simone, Innocenti.

Sostituire le parole: può essere previsto *con le parole:* è previsto.

0. 36. 70. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

36. 70. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. - 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per lo Sviluppo dei Sistemi Produttivi Locali (FSSPL) e dei distretti industriali così come individuati dalle Amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100.000.000 di euro.

3. La concessione dei contributi a carico del Fondo alle Regioni avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministero delle Attività produttive con proprio decreto sentita la conferenza Stato-Regioni.

4. Il Fondo finanzia prevalentemente iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

5. Per l'anno 2003 il Fondo è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi ed iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico.

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

36. 01 (ex 33. 03.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Merlo.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).* — 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-*ter*. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003. »

3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al fondo la somma di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni. »

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2003, 75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per l'anno 2005.

5. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il punto 7) è abrogato.

6. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

a) primo anno, 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 70 per cento del costo;

c) terzo anno, 50 per cento del costo;

d) quarto anno, 30 per cento del costo;

e) quinto anno, 10 per cento del costo;

f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

7. Per le finalità di cui al comma 6, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. All'articolo 4, comma 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « l'ammodernamento di impianti esistenti » aggiungere le seguenti: « , l'acquisto dell'immobile nel quale è esercitata l'attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime di affitto ».

9. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

10. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

11. Per le finalità di cui al comma 10, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 390.000;

2004: + 75.000;

2005: + 75.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art.

70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:

2003: – 390.000;
2004: – 75.000;
2005: – 75.000.

36. 07 (ex 3200-*bis*/X/33.01**).** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva e per lo sviluppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi).* – 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale.

3-*ter*. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell'11 febbraio 1998, nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2003. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al fondo la somma di lire 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo. Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti d'imposta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni ».

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325 milioni di euro per l'anno 2003, 75 milioni di euro per l'anno 2004 e 75 milioni di euro per l'anno 2005.

5. Alla tabella allegata all'articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il numero 7) è abrogato.

6. Ai fini della valutazione delle rimanenze di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, per gli esercenti attività di vendita al minuto di articoli relativi al settore moda, è consentita per i relativi beni, dal periodo d'imposta successivo a quello della loro immissione sul mercato, la valutazione in misura ridotta rispetto al costo e, comunque, nei limiti seguenti:

a) primo anno, 100 per cento del costo;

b) secondo anno, 70 per cento del costo;

c) terzo anno, 50 per cento del costo;

d) quarto anno, 30 per cento del costo;

e) quinto anno, 10 per cento del costo;

f) dal sesto anno, valore pari a zero, a condizione che sia fornita idonea prova dell'avvenuta svalutazione o della eliminazione dei beni.

7. Per le finalità di cui al comma 6, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di euro per l'anno 2003.

8. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

9. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

36. 02 (ex 33. 07.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento dotazione del fondo garanzia).* – 1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, articolo 2, comma 100, lettera *a),* può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 448 del 1998 sono attribuiti 11 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *voce:* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 11.000.

36. 08. (ex 3200-bis/X/42. 01.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 13)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alla domanda del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 40. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Allegato 1
(Articolo 37, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, Fondo aree depresse

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 1 *(ex* 34. 9. e 34. 12.) Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Sgobio, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Cusumano, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno.

*** 37. 2** *(ex* 34. 46.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno.

*** 37. 3** *(ex* 34. 67.) Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Accelerazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nelle aree sottoutilizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 è istituito nel bilancio dello Stato il Fondo per le aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 3 miliardi di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Il CIPE, sulla base di un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione, elabora uno schema di delibera finalizzata a diversa ed ottimale allocazione delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1. Per gli investimenti pubblici si tiene conto, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; per gli incentivi, si ricorre a criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, ed a rispondere alla domanda del mercato.

3. Lo schema è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle commissioni competenti, che lo esaminano entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Il CIPE approva definitivamente con propria deliberazione lo schema di delibera, tenuto conto del parere espresso dal Parlamento.

5. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 4 *(ex* 34. 7.) Morgando, Boccia, Meduri, Lettieri, Burtone, Molinari, Iannuzzi, Loiero.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ferme restando le attuali competenze di ciascun ministero.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* tenendo conto dei livelli di risorse attribuite alle singole leggi di cui all'allegato 1 del primo comma stabiliti con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

37. 40 *(ex* 34. 76.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge 208 del 1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.

37. 55 *(ex* 34. 78.) Savo, Collavini, Tarantino, Giancarlo Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce:* Legge n. 208 del 1998 articolo 1, comma 1:

2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000;
2005: 1.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

37. 7 *(ex* 34. 87.) Pistone, Sgobio.

Al comma 1, allegato 1, alla voce: Legge n. 208 del 1998, articolo1, c. 1, Fondo aree depresse *aggiungere le seguenti parole:* ad eccezione degli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992.

37. 56 *(ex* 34. 80.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: Legge n.488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 360 milioni di euro per l'anno 2003, di 360 milioni di euro per l'anno 2004 e di 6.300 milioni di euro per l'anno 2005.

all'articolo 50, comma 4, alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce*: Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap 7212:

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

*** 37. 14** *(ex* 34. 10.) Loiero, Morgando, Burtone, Boccia, Iannuzzi, Meduri, Lettieri, Annunziata, Molinari.

Al comma 1 all'allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 360 milioni di Euro per l'anno 2003, 360 milioni di Euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di Euro per l'anno 2005.

all'articolo 50, comma 3, alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce*: Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - cap 7212:

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

* **37. 54** *(ex* 34. 55.) Scaltritti, Marras, Giudice, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: legge n. 488 del 1999, articolo27, c.11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Conseguentemente

all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.23.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775) *apportare le seguenti variazioni*:

2002: – 75.000;
2003: – 75.000;
2004: – 75.000.

All'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce*: Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

○ **37. 6** *(ex* 34. 11. e 34.38.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: legge n. 488 del 1999, articolo27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la seguente voce*: Legge n. 488 del 1999 - articolo 27, comma 11:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.

○ **37. 5** *(ex* 34. 86.) Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, all'allegato 1, sopprimere la voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

Conseguentemente,

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: »e, fermo restando« fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 8 *(ex* 34. 24. e 34.44.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Mancini, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 3 miliardi di euro per l'anno 2003, di 3 miliardi di euro per l'anno 2004 e di 1,8 miliardi di euro per il 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 9 *(ex* 34. 30.) Stradiotto, Milana, Fioroni, Ruggieri, Lettieri, Molinari, Lusetti, Meduri.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 2.600 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2004 e di 2.600 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 10 *(ex* 34. 23. e 34.39.) Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

37. 11 *(ex* 34. 83.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 325 milioni di euro per l'anno 2003, di 325 milioni di euro per l'anno 2004 e di 6.925 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge

n. 388 del 2000, articolo 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - cap. 7150):

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

37. 13 *(ex* 34. 2.) Alberta De Simone, Molinari, Adduce, Bonito, De Luca, Iannuzzi, Lettieri, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino a* 2004 *con le seguenti:* 900 milioni di euro per l'anno 2003, di 900 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50 , Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: – 500.000;
2004: – 500.000;
2005: –.

37. 41 *(ex* 34. 70.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli, Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole da: 400 milioni di euro per l'anno 2003 *fino a* 2004, *con le seguenti:* 600 milioni di euro per l'anno 2003, di 600 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-*bis* L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

37. 12 *(ex* 34. 57.) Luigi Pepe.

Al comma 1, aggiungere infine le parole: e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, destinati alle aree obbiettivo 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 15 *(ex* 34. 35, 34.13 e 3200-*bis*/X/34.2) Vernetti, Ruggeri, Ladu, Letta, Micheli.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, le amministrazioni statali possono utilizzare le disposizioni legislative indicate all'allegato 1, in quanto applicabili, accedendo al Fondo di cui al presente articolo per interventi riguardanti stabilimenti di lavoro siti nelle aree depresse del territorio nazionale, finalizzati all'ammodernamento di impianti e di linee produttive o di lavorazione, ovvero per miglioramenti tecnologici ed infrastrutturali, qualora ciò determini nelle aree territoriali interessate incrementi occupazionali diretti o indiretti o significative ricadute imprenditoriali« .

37. 16 *(ex* 34. 26. e 34.50.) Ostillio, Pisicchio, Tucci.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva è destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 17** *(ex* 34. 27.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 18** *(ex* 34. 29.) Molinari, Lettieri, Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Milana.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

***37. 19** *(ex* 34. 43.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

37. 20 *(ex* 34. 31.) Lusetti, Milana, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri.

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a corrispondere, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento delta maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

3. La retribuzione sociale di cui al comma 2 è corrisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

4. Ai fini di cui al comma 2, è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

6. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 2.

7. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 24 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

8. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 2 e pari a 520 euro è corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

9. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

10. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, i criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 2 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

12. Per gli stessi soggetti di cui al comma 2, della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

13. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 11 e 12 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

14. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

15. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 4 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

16. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 24, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. in tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

17. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

18. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 5, 6 e 7 è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al la-

voratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

19. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un orario ridotto *(part-time)* il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

21. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 18 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

22. Il contributo versato ai sensi dei commi da 18, 19, 20 e 21 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

23. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

24. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

25. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

26. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

27. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni.

28. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

37. 39 *(ex* 34. 82.) Russo Spena, Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

◦ **37. 21** *(ex* 34. 20. e 34. 42) Maurandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

◦ **37. 22** *(ex* 34. 4.) Morgando, Boccia, Meduri, Molinari, Lettieri, Iannuzzi, Annunziata.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e per i fini di cui alla legge 26 agosto 1981, n. 536.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 42 *(ex* 34. 56.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, Cristalli, Marinello.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e per i fini di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 67 del 1988.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

37. 43 *(ex* 34. 53.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Grillo, Lucchese, D'Alia, Naro, Filippo Maria Drago, Giuseppe Gianni, Marinello.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole da : con apposite delibere *fino alla fine dell'alinea con le seguenti:* con apposita delibera annuale del CIPE da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del DPEF, adottata sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per le finalità di riequilibrio economico e sociale, ed in particolare per.

37. 58 *(ex* 34. 49) Massidda.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: CIPE adottate *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

37. 23 *(ex* 34. 85.) Michele Ventura, Montecchi, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* in ogni caso modificando gli attuali parametri di riferimento e riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, al fine di procedere, nella assegnazione dei fondi, in ordine decrescente con riguardo al livello di disoccupazione più elevato,

37. 24 *(ex* 34. 14.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: economico e sociale, *aggiungere le seguenti:* come parimenti per le finalità di cui al successivo comma 5-*bis*,

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le Regioni dell'Obbiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente.

37. 25 *(ex* 34. 15.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: secondo criteri e metodi volti *con le seguenti:* privilegiando gli strumenti di tipo automatico finalizzati.

37. 26 *(ex* 34. 6.) Morgando, Boccia, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone, Iannuzzi, Loiero.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole rapidità e semplicità, *aggiungere le seguenti:* anche con riferimento alle procedure di recupero delle risorse erogate ma non utilizzate,

37. 57 *(ex* 34. 48.) Massidda.

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) per il sostegno di strutture organizzate da giovani nelle regioni dell'obiettivo 1, come cooperative di lavoro o per associazioni temporanee di impresa, le quali, costituitesi nelle regioni dell'obbiettivo 1, siano disposte a trasferirsi anche temporaneamente, nelle regioni del centro e nord Italia a fini di lavoro.

37. 27 *(ex* 34. 16 e 34. 37) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis*)* per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili - LSU ».

37. 28 *(ex* 34. 19.) Cusumano, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 3, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis*)* per il sostegno a misure di impiego dei lavori socialmente utili (LSU) anche a carico dei bilanci degli enti locali.

37. 29 *(ex* 34. 51.) Cusumano, Mastella, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Pisicchio, Potenza.

Al comma 3, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis*)* per il sostegno di associazioni di anziani impegnate in servizi sociali delle Regioni e degli enti locali.

37. 30 *(ex* 34. 34 e 34. 17) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Una quota di risorse non inferiore al 90 per cento delle disponibilità del Fondo è impiegata nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

37. 51 *(ex* 34. 68.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Una quota di risorse non inferiore all'85 per cento delle disponibilità del Fondo è impiegata nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

37. 31 *(ex* 34. 52.) Burlando, Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini.

Al comma 4, sostituire le parole: assegnate dal CIPE *con le seguenti:* inserite nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate.

37. 59 *(ex* 34. 47.) Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole: dal CIPE *con le seguenti:* con delibera del Consiglio dei ministri.

37. 44 *(ex* 34. 75.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Sopprimere il comma 5.

* ○ **37. 32** *(ex* 34. 8.) Morgando, Meduri, Lettieri, Boccia, Annunziata, Iannuzzi, Burtone, Loiero, Molinari.

Sopprimere il comma 5.

* ○ **37. 52** *(ex* 34. 69.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ **37. 45** *(ex* 34. 73.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli, Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Consiglio dei Ministri con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione con particolare attenzione ai tempi di realizzazione.

37. 46 *(ex* 34. 74.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Corte dei conti, *aggiungere le seguenti:* ripartisce le risorse complessivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* comma 3 del presente articolo, garantendo che l'eventuale riallocazione delle risorse previste

dal comma 1 dell'articolo 36 avvenga separatamente per ciascuna delle suddette finalità e.

37. 33 *(ex* 34. 77 e 34. 79) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzetto, Sgherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo, Pinto, Savo, Collavini, Tarantino, Perlini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **37. 34** *(ex* 34. 25. e 34. 40) Pennacchi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Oliverio, De Franciscis.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine *fino alla fine del periodo*.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 40.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **37. 53** *(ex* 37. 40. nuova formulazione riferita all'articolo 37 vecchia numerazione) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Tanzilli, Brusco, Degennaro.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi ammessi ai finanziamenti sulla base di procedure avviate dopo l'adozione delle delibere di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 47 *(ex* 34. 72. Vedi anche *ex* 34. 84 Commissione X) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Cozzi, D'Agrò, Degennaro, Mazzoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le regioni dell'obiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente.

37. 35 *(ex* 34. 36.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca Poggiolini, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché una dettagliata analisi dei costi e dei benefici associati ai singoli strumenti.

37. 36 *(ex* 34. 21 e 34. 41) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini. Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine le camere di commercio mettono a disposizione del CIPE i risultati delle loro indagini territoriali sulla domanda e sull'impatto degli investimenti e degli incentivi.

***37. 48** *(ex* 34. 81.) Cozzi, Collè, Brusco, Mereu, Ciro Alfano.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine le camere di commercio mettono a disposizione del CIPE i risultati delle loro indagini territoriali sulla domanda e sull'impatto degli investimenti e degli incentivi.

***37. 49** *(ex* 34. 54.) Peretti, D'Agrò.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio.

37. 37 *(ex* 34. 28.) Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di favorire l'accesso al credito alla piccola impresa dell'indotto automobilistico è istituito un Fondo destinato ad integrare i fondi di garanzia collettiva fidi con lo scopo di ampliare le garanzie per le operazioni di credito a breve termine per il capitale circolante. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinate con regolamento del Ministero delle Attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal presente articolo è stanziata la somma di euro 50.000.000 per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 38 *(ex* 34. 45.) Morgando, Merlo, Ruggeri, Lettieri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la parola: « Bolzano » sono inserite le seguenti: « ovvero, in mancanza di detti bandi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, qualora la domanda sia compatibile con il piano regionale di sviluppo agricolo »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a 300 milioni di euro per l'anno 2003 e a 175 milioni di euro per il 2004 ».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 125.000.

37. 60 *(ex* 34. 58.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Landolfi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2 sostituire le parole « lire 800.000 » con le seguenti « lire 200.000 » e le parole; al comma 10 sostituire le parole « lire 400.000 » con le seguenti: « lire 1.000.000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

37. 50 *(ex* 34. 71.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Mongiello, Tanzilli Brusco, Degennaro, Mazzoni.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-*bis*.

(Credito d'imposta).

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

ART. 37-*ter*.

(Programmazione negoziata).

1. Per i patti territoriali ed i contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2003 abbiano erogato almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie assegnate è possibile a valere sui fondi previsti dall'articolo 34 della presente legge, il finanziamento di Protocolli aggiuntivi per importi non superiori al 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo Patto o contratto con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento.

ART. 37-*quater*.

(Imprenditorialità giovanile).

1. Le norme di cui alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (Fondo imprenditorialità giovanile), sono rifinanziate nella misura di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2003.

ART. 37-*quinquies*.

(Prestito d'onore).

1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo Il del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, 75 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 25 milioni per il 2003, 25 milioni per il 2004 e 25 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di cui all'articolo 37 della presente legge.

ART. 37-*sexties*.

(Patti per la sicurezza).

1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni nel periodo 2000-2006 di cui al comma 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 37 della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

ART. 37-*septies*.

(Metanizzazione nel Mezzogiorno).

1. A decorrere dall'anno 2003 sono rifinanziate nella misura di euro 50 milioni le norme di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 145, comma 21, relative alla metanizzazione del Mezzogiorno.

ART. 37-*octies*.

(Interventi in materia di lavori socialmente utili).

1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2002 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2001, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003; *d)* la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure

previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2003. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera *a)*, saranno previste, a partire dall'anno 2003, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera *a)*, comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a)* bei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2003, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

ART. 37-*nonies*.

(Reddito minimo d'inserimento).

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al medesimo decreto legislativo, si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni ».

ART. 37-*decies*.

(Occupazione e solidarietà).

1. Per coloro che sono titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentano di aver assunto con qualsiasi contratto di lavoro, concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasettantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 37-*undecies*.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale e di inden-

nità di mobilità ai sensi dell'articolo 62 commi i e 2, all'articolo 81 commi da 1 a 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 78, comma 16 e ai commi da 22 a 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Agli oneri si provvede , per l'anno 2003, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 37-*dodecies*.

(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, i trasferimenti alle poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2003.

ART. 37-*terdecies*.

(Fondo rotativo).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 è rifinanziato per la somma di 277.469.000 di euro per l'anno 2003.

ART. 37-*quaterdecies*.

(Addizionalità).

1. Al fine di assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo di cui all'articolo 34 sono destinate nella misura dell'85 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000, siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 01 *(ex* 34. 031.)Boccia, Morgando, Letta, De Franciscis, Gerardo Bianco, Rocchi, Milana.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Addizionalità).

1. Al fine di assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo di cui all'articolo 34 sono destinate nella misura dell'85 per cento alle regioni dell'obiettivo i di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni.

2. Il Ministro per l'economia e le finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000, siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 02 *(ex* 34. 04.) Boccia, Meduri, Iannuzzi, Morgando, Annunziata, Lettieri, Burtone, Molinari.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Misure per il rilancio dell'occupazione giovanile).

1. Le misure di incentivo all'autoimprenditorialità di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono

rifinanziate nella misura di euro 200 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 100 milioni per il 2003, 50 milioni per il 2004 e 50 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge.

2. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo 11 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di euro 150 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 50 milioni per il 2003, 50 milioni per il 2004 e 50 milioni per il 2005 a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 34 della presente legge.

3. Il CIPE, ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 della presente legge, con propria delibera assicura il rispetto dell'attuazione di cui ai commi 1 e 2.

37. 04 *(ex* 34. 06.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Meduri, Loiero, Burtone, Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno).

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno ».

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 010 *(ex* 34. 032.) Lettieri, Burtone, Boccia, Morgando, Molinari, Iannuzzi, Annunziata.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Incentivi).

1. All'articolo 4, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo le parole: « anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate » sono aggiunte le seguenti parole: « nei territori della provincia dell'Aquila ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 03 *(ex* 34. 03.) Morgando, Fioroni.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Programmazione negoziata).

1. Per i Patti Territoriali ed i Contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2003 abbiano erogato almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie assegnate è possibile a valere sui fondi previsti dall'articolo 34 della presente legge, il finanziamento di Protocolli aggiuntivi per importi non superiori al 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo Patto o contratto con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento.

37. 05 *(ex* 34. 07.) Morgando, Boccia, Burtone, Molinari, Iannuzzi, Meduri, Lettieri, Annunziata, Loiero.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individualizzazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della Programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 09 *(ex* 34. 026.) Lumia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Verifiche e sanzioni in merito al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-*bis*, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate vanno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

37. 06 *(ex* 34. 016. e 34. 08.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite con la seguente « massima ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

37. 07 *(ex* 34. 017. e 34. 10.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Bersani, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Contratti d'area).

1. All'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) « Contratto d'area », come tale intendendosi lo strumento operativo concordato fra le amministrazioni, anche locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate alla reindustrializzazione di aree circoscritte, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del *welfare* e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta purché nei territori di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999. Nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera *c),* del decreto legge 9 ottobre 1989, n. *(ex* 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del *welfare*, sentite le commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, disciplina le nuove modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e di controllo dei contratti d'area privilegiando le istanze di corretta ed efficiente gestione degli interventi e di semplicità e rapidità di attivazione dello strumento.

3. Con le procedure di cui al comma precedente, il CIPE delibera gli eventuali finanziamenti.

37. 08 *(ex* 34. 030.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni).

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito con finalità di riequilibrio economico e sociale il fondo per l'insediamento nei

comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2003.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

Seguono compensazioni gruppo Margherita DL-l'Ulivo.

37. 011 *(ex* 34. 013.) Realacci, Molinari, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Mantini, Marcora, Zanella, Buffo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna).

1. La normativa di cui al decreto legge 30 dicembre 1986, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

37. 013. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* (ex 34. 029. parte ammissibile) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Olivieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. È istituito il fondo per l'acquisizione della proprietà FIAT auto con la dotazione di euro 1 a decorrere dal 1.1.2003.

2. È istituito a decorrere dal 1.1.2003 il fondo di 10.000.000 di euro per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità nei settori pubblici e privati della produzione e dei servizi. Detto fondo è gestito dall'Agenzia per la mobilità pubblica e privata. L'Agenzia, a proprietà mista e, comunque, a maggioranza pubblica assoluta, è costituita entro il 1.1.2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'Agenzia possono far parte le regioni e gli enti locali sottoscrivendo quote di partecipazione azionarie aggiuntive. Per la parte eccedente la maggioranza azionaria pubblica, possono far parte dell'Agenzia le imprese che operano nel settore die trasporti. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio della mobilità e delle sue

ricadute sul terreno occupazionale, di individuazione delle soluzioni praticabili e di predisposizione di piani di intervento e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Parlamento e degli enti locali interessati.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista

37. 012 (*ex* 34. 027) Russo Spena, Bertinotti, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 37. 030. DELLA COMMISSIONE.

Sostituire dalle parole: Conseguentemente, alla tabella E *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* Conseguentemente, alla tabella B, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2003: – 5000.

0. 37. 030. 1. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

All'articolo 37-bis, aggiungere il seguente comma:

4. All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *a), è aggiunta la seguente: « a-bis)* Interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini; 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 122 del 27 marzo 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale – ART. 15, comma 1 (Politiche agricole e forestali: 1.2.10.2 – cap. 7003):

2003: – 2.500.

0. 37. 030. 3. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

ART. 37-*bis*.

(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini).

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini entro il plafond di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi d'intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) Area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) Interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri pe-

riodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) Beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) Entità del contributo: fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*, entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la voce: Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale - Art. 15, comma 1 (Politiche agricole e forestali: 3.2.3.9 cap. 7810):

2003: - 5.000.

37. 030. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 14)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi per i beni perduti all'estero e nella ex Jugoslavia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bi lancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, concernente la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini e imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti e interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, e all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

(Accertamento sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi per i beni perduti all'estero e nella ex Jugoslavia).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 32.31 DEL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla competente autorità estera *con le seguenti:* dalla competente autorità consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti per legge.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

0. 32. 31. 1. Cordoni, Castagnetti, Calzolaio, Monaco, Sereni, Piscitello, Giovanni Bianchi, Luigi Pepe.

Al comma 1, sopprimere le parole: le equivalenze dei redditi,.

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 32. 31. 2. Sereni, Cordoni, Calzolaio, Gasperoni, Innocenti.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

ART. 32.

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui reddito è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

32. 31. Governo.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni ed i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera è acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economia derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della *ex* Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

32. 3. (ex 29. 19.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con effetto *fino a:* Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale , si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli Italiani nel mondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **32. 5.** (ex 29. 5., 29. 6, *29. 8, *29. 10. e *29. 16) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con effetto *fino a:* Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base di apposite dichiarazioni certificate dalla competente autorità consolare che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **32. 2.** (ex 29. 14.) Cordoni, Castagnetti, Calzolaio, Monaco, Sereni, Piscitello, Giovanni Bianchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: estera *con le seguenti:* consolare, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, degli enti di patronato riconosciuti dalla legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

32. 6. (ex 29. 7. e ex 29. 11.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe Lo Presti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: estera *con le seguenti:* consolari italiane territorialmente competenti.

32. 8. (ex 29. 13.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e con il Ministro per gli Italiani nel mondo.

32. 9. (ex 29. 9.) Alberto Giorgetti, Riccio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938	*Coefficiente di rivalutazione*
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29-cap. 7256) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000;

voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 115.000;
2004: – 115.000;
2005: – 115.000;

voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 35.000;
2004: – 35.000;
2005: – 35.000.

32. 10. (ex 29. 2.) Damiani, Illy, Maran.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 15)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 42.

(Interventi stradali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-*bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-*ter*. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *g)*, nonché *l)*, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 »;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003 »;

e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri »;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 »;

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *12-bis*. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Interventi stradali).

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 42.50 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere la lettera a).

0. 42. 50. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso 1*-bis, *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'Anas Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

42. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* , in tutto o in parte,.

42. 1 *(ex* 39. 4.) Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* di seguito denominata concessione.

42. 2 *(ex* 39. 6.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* al comma 3, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

a-bis*)* l'espletamento dei compiti affidati in concessione attraverso tre strutture autonome e indipendenti, operanti su tre macroaree territoriali, che garantiscono l'efficacia e l'efficienza della gestione e la suddivisione degli investimenti dell'ANAS Spa in modo paritario sul territorio nazionale;.

42. 3 *(ex* 39. 11.) Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis*)* al comma 3, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

b-bis*)* le modalità per l'istituzione e per la riscossione dei pedaggi sulla rete

autostradale trasferita all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-*bis*;.

42. 4 *(ex* 39. 12.) Gibelli, Parolo, Guido Dussin, Pag1iarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente*:

f-bis*)* al comma 12, dopo il terzo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai fini del perseguimento di attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale, ANAS Spa utilizza i fondi, su linee di finanziamento esistenti o da attivare, per lo sviluppo di ricerca e per la partecipazione a progetti nazionali e internazionali con contenuto di innovazione tecnologica, in qualità di capofila o di *partner*. Nel perseguimento delle attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale ANAS Spa ha facoltà di promuovere progetti di innovazione tecnologica in aree di crisi del Paese e facendo ricorso a lavori socialmente utili, nonché di percepire un canone per la vendita a terzi di servizi derivanti dall'attivazione di processi di innalzamento di *standard* di sicurezza. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

42. 5 *(ex* 39. 14.) Abbondanzieri, Vigni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'ANAS Spa è autorizzata a finanziare il completamento dell'adeguamento della strada statale n. 260 Picente-Dorsale appenninica dei parchi, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2 comma 14 (Ferrovie dello Stato), *con i seguenti importi:*

2003: – 30.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

*** 42. 6** *(ex* 39. 8) Cialente, Lolli, Albertini, Amici, Bettini, Borrelli, Calzolaio, Coluccini, Crisci, Dameri, De Luca, Lusetti, Mantini, Paola Mariani, Mariotti, Marini, Melandri, Panattoni, Pasetto, Pistone, Ruggeri, Rugghia, Susini, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'ANAS Spa è autorizzata a finanziare il completamento dell'adeguamento della strada statale n. 260 Picente-Dorsale appenninica dei parchi, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, alla tabella E, inserire la voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2 comma 14 (Ferrovie dello Stato), *con i seguenti importi:*

2003: – 30.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

*** 42. 7** *(ex* 39. 21) Alberto Giorgetti, Rositani, Giulio Conti, Castellani, Benedetti Valentini, Maceratini, Buontempo, Mazzocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alla Tabella « Rete stradale di interesse nazionale, Regione Abruzzo », di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce: « SS n. 260; denominazione: Picente-Dorsale appenninica dei parchi; intero percorso ».

**** 42. 8** *(ex* 39. 9) Cialente, Lolli, Albertini, Amici, Bettini, Borrelli, Calzolaio, Coluccini, Crisci, Dameri, De Luca, Lusetti, Mantini, Paola Mariani, Mariotti, Marini, Melandri, Panattoni, Pasetto, Pistone, Ruggeri, Rugghia, Susini, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Alla Tabella « Rete stradale di interesse nazionale, Regione Abruzzo », di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente

voce: « SS n. 260; denominazione: Picente-Dorsale appenninica dei parchi; intero percorso ».

** **42. 9** *(ex* 39. 20) Alberto Giorgetti, Rositani, Giulio Conti, Castellani, Benedetti Valentini, Maceratini, Buontempo, Mazzocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini del controllo e contenimento della spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, il programma delle infrastrutture strategiche formulato dal CIPE il 21 dicembre 2002 viene riformulato entro tre mesi. Sempre al fine di contenere la spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, stante anche l'esosità dell'opera, le difficoltà progettuali e finanziarie, l'impatto ambientale, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, già previsto nel programma CIPE, deve essere deliberato con un atto legislativo specifico.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

42. 10 *(ex* 39. 22) Russo Spena, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di realizzare l'Asse plurimodale Venezia-Padova, indispensabile per la decongestione della tangenziale di Mestre e della S.S. 11, si attribuisce alla Regione Veneto la somma di 40 milioni di euro per l'anno 2003, finalizzati al cofinanziamento della predetta opera.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 40 milioni.

42. 11 *(ex* 39. 5) Cazzaro, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Frigato, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo ».

* **42. 12.** *(ex* 39. 2.) Patria, Pagliarini, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo ».

* **42. 13.** *(ex* 39. 16.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. In sede di diretta applicazione per l'anno 2003 sono inseriti nel programma di cui al comma 1-*bis* e sono pertanto da considerarsi infrastrutture strategiche di carattere assolutamente prioritario i seguenti interventi:

a) strada di grande comunicazione Grosseto-Fano E78;

b) SS 106 « Ionica »;

c) Nodo di Ancona ».

42. 20. (ex 36. 23.) Vigni, Abbondanzieri, Gasperoni, Agostini, Franci, Lusetti, Bindi, Chiti, Fanfani, Cossutta, Filippeschi, Nannicini, Duca, Oliverio, Minniti, Pappaterra, Camo, Bova, Loiero, Meduri, Piglionica, Luongo, Potenza, Adduce, Galeazzi, Calzolaio.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti »)*. – 1. All'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-*ter*. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ».

42. 03 (*ex* 39. 05.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Politiche di distretto)*. — 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

42. 04 (*ex* 39. 06.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Vernetti, Merlo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)*. — 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato « programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche ».

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997 n. 281, nonché dell'ANCI e dell'UPI, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato il 15 per cento delle risorse indicate dall'articolo 39, comma 2, che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche » esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

42. 06 *(ex* 39. 09.) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)*. — 1. Al comma 7 dell'articolo 36 delle legge 17 maggio 1999, n. 144, sostituire le parole: « e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001 », con le seguenti: « e in 100 miliardi di lire annue per gli anni 2001 e 2002 ed in 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

42. 07 *(ex* 39. 010.) Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Interventi su rete stradale)*. — 1. Per la realizzazione della Superstrada Potenza-Bari è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

42. 02 *(ex* 39. 04.) Molinari, Lettieri, Potenza, Luongo, Boccia, Adduce.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – *(Interventi sulla rete stradale nazionale)*. — 1. In favore di interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.S. 407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

42. 01 *(ex* 39. 02.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*. – 1. Per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare all'ANAS.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le risorse recate dal Fondo rotativo per le opere pubbliche, di cui all'articolo 39 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

42. 05 *(ex* 39. 07.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall'anno 2003 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978:

« Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » – Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 26.000;
2004: – 26.000;
2005: – 26.000.

42. 020. (ex 44. 015.) Illy, Damiani, Maran.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

1. Per la realizzazione del raccordo stradale tra la strada statale 17 e la strada statale 16, attraverso le città di Lucera, San Severo e Termoli, è autorizzato un contributo di spesa di 15 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

42. 021. (ex 44. 0102.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del bacino del Fortore, comprensivo delle regioni di Molise, Campania e Puglia, alla strada statale SS 17 è autorizzato un contributo di 15 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

42. 022. (ex 44. 0103.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

(Interventi sulla rete stradale SS 17).

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia-Campobasso, strada statale 17, è autorizzato un contributo per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 pari a 14 milioni di Euro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

42. 023. (ex 44. 0122) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

(Realizzazione strada nazionale).

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concordata dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani.

42. 024. (ex 44. 0121.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 42-*bis*.

1. L'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

2. Le risorse stanziate, quali limiti di impegno, ai sensi dell'articolo 73 della citata legge n. 448 del 2001, che alla data del 31 dicembre 2002 non risultino impegnate, sono assegnate, a titolo di trasferimento quindicennale, alla regione Veneto per le medesime finalità di cui alla medesima legge.

42. 025. (ex 44. 0330) Zorzato, Zanetti, Palma, Fratta Pasini, Ferro, Milanato.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 16)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2002

ART. 32

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate*). 1. Ove il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, siano trasferite in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata ma non oltre il 30 giugno 2003, si applicano le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1 gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n.350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro, e alle altre attività finanziarie trasferite in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8 del citato decreto legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, primo periodo del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto legge n. 350 del 2001, si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Il termine previsto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle evidenze di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 relative all'anno 2002 è stabilito al 30 settembre 2003.

11. 030. (ex 11. 093.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Comunicazione tra intermediari)* – 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che

riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del citato decreto legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 350 del 2001 a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

11. 031. (ex 11. 094.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari)*. – 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 350 del 2001 entro il 16 febbraio 2003, applicando gli interessi calcolati al tasso legale.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

11. 032. (ex 11. 095.) Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)*. – 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 40.

11. 060. (ex *11. 077. e ex *11. 099.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).* – 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis (Istituzione del Fondo per gli interventi della programmazione negoziata).* – 1. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti tra le diverse istituzioni competenti, per lo sviluppo economico e sociale delle realtà locali, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per gli interventi della programmazione negoziata, nel quale confluiscono le risorse allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, per la medesima finalità nonché le ulteriori disponibilità derivanti dall'articolo 11-*bis* della presente legge.

11. 037. (ex 33. 012.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Cristaldi, Landolfi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).* – 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

11. 035. (ex 11. 078.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).* — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002 e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

a) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10 del presente decreto ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-*bis*. *(Rifinanziamento di interventi per lo sviluppo e l'occupazione).* — 1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo

11-*bis* della presente legge sono destinate al rifinanziamento degli interventi di seguito indicati, nelle misure previste:

a) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego, per un valore pari al 20 per cento del totale;

b) legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, per un valore pari al 40 per cento del totale;

c) legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione, per la restante parte.

all'articolo 37, comma 1, allegato 1, sopprimere le seguenti voci:

Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego;

Legge n. 388 del 2000, articolo 8, Credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione.

11. 0114. (ex 33.011.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Briguglio, Landolfi, Cristaldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).* — 1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera *c/bis)* è sostituito dal seguente « i settori indicati possono essere modificati con legge »;

b) l'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, così come sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « *c)* previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo di una quota maggioritaria di componenti composta da qualificati soggetti designati da enti diversi dallo Stato di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera *d)*, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità e competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti e prevedendo modalità di designazione e di nomina diretta a consentire un'equilibrata e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo »;

d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione e controllo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società conferitaria »;

e) all'articolo 12, al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « per un valore complessivo superiore al dieci per cento del patrimonio della fondazione »;

f) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 200 milioni di euro, e quelle con sede e operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, i termini « quadriennio » « quarto », « quattro » contenuti al comma 1 del presente articolo e agli articoli 12, 13

sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: « settennio », « settimo » e « sette ».

11. 036. (ex 11. 0102.) Volontè, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Grillo, Mazzoni, Paroli, Lupi, Saglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*: I benefici di cui al presente articolo sono estesi alle associazioni di bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

11. 038. (ex 11. 0103.) Lussana.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - *(Spese di ricerca)*. – 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano ai Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti dei lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 043. (ex 11. 0112.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 2 effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) 50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c) 5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.

2. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, la misura dell'aiuto non potrà superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.

3. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni, ove applicabili:

a) 10 per cento per le piccole e medie imprese;

b) 10 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato che istituisce la Comunità europea;

c) 5 per cento se l'investimento è effettuato in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente in forma permanente per l'attività dì ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data dì entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee, fino al 31 dicembre 2007.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 028. (ex 11. 0100.) Barbieri, D'Alema, Tocci, Nicola Rossi, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. -1. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n.383, le parole « realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

11. 051. (ex 11. 081 ex 11. 080.- *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Foti, Butti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvesti-*

to). All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **11. 048.** (ex 11. 039.) Morgando, De Franciscis, Bianco, Iannuzzi, Ruggeri, Vernetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito)*. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le imprese con un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'incentivo si applica anche per gli investimenti realizzati nel terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

◦ **11. 049.** (ex 11. 074.) Martinelli, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito)*. — 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50,

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 780;

2005: – 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: – 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 460.000.

***11. 046.** (ex 11. 032.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo, Ronchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito).* – 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « e nell'intero periodo di imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e nei due periodi di imposta successivi »;

b) al comma 7, dopo la parola « secondo » sono inserite le seguenti: « e il terzo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 780;

2005: – 300.

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 120.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2004: – 260.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 460.000.

***11. 045.** (ex 11. 03.) Patria.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 45 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al trenta giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

4-*bis*. L'incentivo di cui al comma 1 si applica nella misura del 60 per cento del volume degli investimenti quando questi riguardino la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e l'innovazione dei cicli produttivi finalizzata al minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per gli investimenti comunque diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 e successive modificazioni, per gli investimenti diretti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e il consumo di risorsa idrica e per quelli di cui all'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri del tesoro e delle attività produttive sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti ».

Seguono compensazioni del gruppo Margherita-L'Ulivo.

11. 050 (ex 11. 0148.) Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Zanella, Lion, Lusetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Innalzamento dei limiti di compensazione dei crediti di imposta).* 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il limite

massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 500.000;

2004: – 500.000;

2005: – 500.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 0105.** (ex 11. 021.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Innalzamento del limite massimo di compensazione dei crediti di imposta)*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 di euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 072.** (ex 11. 0108.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1.032.914 euro per ciascun anno solare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 0106.** (ex 11. 0101.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis (Crediti di imposta)*. – 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

11. 073. (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 073-*bis*** (ex 11. 0157.) Morgando, Burtone, Meduri, Lettieri, Boccia, Molinari, Annunziata, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis (Crediti di imposta)*. – 1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

◦ **11. 0151.** (ex 33. 09.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 076. (ex 11. 0153.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panettoni, Pisa, Canotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 200, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

***11. 075** (ex *11. 050.) Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Potenza, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante »Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388« , sono abrogati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 0150** (ex 33. 08.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'im-

posta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2002 recante Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 200, n. 388, e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

***11. 074.** (ex *11. 016., ex *11. 042. e *11. 056.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 8, primo comma, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole « nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono abrogate.

2. Dopo le parole « nella forma di credito d'imposta » sono aggiunte le seguenti « per ciascun contribuente e per ciascun periodo d'imposta nei limiti dell'importo massimo di 50.000 euro e, comunque, fino a tale importo, in misura non superiore al limite dei 25 per cento dei costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

3. All'articolo 8, primo comma, terzo periodo, le parole « entro la misura dell'85 per cento » sono sostituite dalle seguenti « entro la misura dei 50 per cento ».

4. I commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* dell'articolo 8 della legge 388/2000 sono abrogati.

5. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, fondo di riserva, ridurre gli importi come segue:

2003: – 400.000;

2004: – 400.000;

2005: – 400.000.

11. 077. (ex 11. 031.) Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Credito d'imposta)*. – 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n.383.

2. Alla legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato l'articolo 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

11. 079. (ex 11. 0158.) Boccia, Morgando, Burtone, Meduri, Iannuzzi, Molinari, Lettieri, Annunziata.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera *b)* è soppressa;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

3. *Conseguentemente, all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel comma 1, le seguenti parole:* nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 *sono abrogate*.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 080. (ex *11. 017. e ex *11. 044. *11. 053. e *11. 055.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Mastella, Ostillio, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Potenza, Cusumano, Pisicchio, Oliverio, Finocchiaro, De Franciscis, Mariotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

11. 078 (ex 11. 0111.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).*1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b),* capoverso 1, primo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *e)*, del citato Trattato, » con le parole « di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole « Per le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, il credito compete nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 » con le parole « Per le aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 il credito compete nella misura massima delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 0108. (ex *11. 0149., ex *11. 0150. e ex *11. 0151.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Bersani, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Marotti,

De Franciscis Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Buemi, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate).* – 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole « dell'85 per cento » sono sostituite con la parole « massima ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 0109 (ex 11. 0152.) Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Verifiche e sanzioni relative al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate).* 1. All'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-*bis*, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate vanno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

11. 0110. (ex 11. 0147.) Cusumano, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti).* – 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies* sono sostituiti dal seguente:

1-*bis*. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0111. (ex *11. 0154. e ex *11. 0155.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliviero, Finoc-

chiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis* – 1. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138/2002 convertito con la Legge n. 178/2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0112 (ex 11. 0110.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma I qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla U.E. e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni Regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

11. 071. (ex 11. 0109.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)*. - 1. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute.

ART. 11-*bis*. – 1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui al-

1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e per i due periodi di imposta successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 070. (11. 0123.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Occupazione e solidarietà)*. – 1. Per coloro che sono titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentano di aver assunto con qualsiasi contratto di lavoro, concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasettantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle Regioni dell'obiettivo i di cui al Regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 069. (ex 11. 0156.) Boccia, Molinari, Loiero, Bertone, Meduri, Lettieri, Annunziata, Morgando, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. A decorrere dal 30 novembre 2002 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette, fino al 31 dicembre 2004 all'imposta del 4 per cento. Detta percentuale è incrementata sulle somme percepite, per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino all'ammontare massimo del 20 per cento. Resta salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria. Con la identica percentuale progressiva è calcolata la ritenuta prevista dall'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, sulle somme di cui al comma 5 dello stesso articolo« .

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 068. (ex11. 0105.) Nannicini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese commerciali e di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio

con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

11. 066. (ex *11. 043. e ex *11. 057.) Pisicchio, Cusumano, Mastella, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – *(Disposizioni urgenti per fronteggiare la crisi del settore fonografico)*. – 1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi dell'industria fonografica e rilanciare i consumi, ai prodotti musicali, per gli anni 2003 e 2004, si applica un'aliquota IVA transitoria del 15 per cento. Al termine del periodo transitorio tale regime sarà sottoposto ad ulteriore verifica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 063. (ex 11. 041.) Ruzzante, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Realacci, Frigato, Pistone, Fioroni, Carli, Panettoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Misure di razionalizzazione fiscale)*. – 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica, usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativamente agli autocarri, per quanto concerne l'IVA ed i redditi, le imprese di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza degli autocarri medesimi, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 067. (ex *11. 038. ex *11.065) Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Disposizioni in materia di Iva).*1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.000;

2004: – 2.000;

2005: – 2.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 065.** (ex 11. 033.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Disposizioni in materia di Iva).*1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 064.** (ex 11. 085.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).* 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 061.** (ex 11. 0145.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Riduzione aliquota IVA sulle riparazioni di autoveicoli).* 1. Le prestazioni di servizi relative alla riparazione di autoveicoli sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento fino alla data del 31 dicembre 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **11. 062.** (ex 11. 086.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. - 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prodotti cosmetici e igienici non sperimentati sugli animali ».

Segue compensazione del gruppo Verdi n. 5.

11. 0107. (ex 11. 0106.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – *(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche)*. - 1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120) sono inseriti i seguenti:

120-*bis*) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135.

2. Al numero 123 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « concerti vocali e strumentali, » sono inserite le seguenti: « ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 03. (ex 11. 0115.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – *(Riduzione dell'aliquota IVA per gli stabilimenti balneari)*. - 1. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 121, è aggiunto il seguente:

121-*bis*) Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 04. (ex 11. 0114.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 127-*terdecies* è sostituito dal seguente: « 127-*terdecies)* beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto »;

b) il n. 127-*quaterdecies* è sostituito dal seguente: « 127-*quaterdecies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-*undecies)* e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione di aliquota non si applica per gli interventi di recupero di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del predetto articolo, tranne che per i fabbricati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, individuati ai sensi della sezione seconda del capo primo del titolo primo di tale ultimo decreto; ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0106. (ex 11. 025.) Albero Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Riduzione dell'aliquota Iva per i rifiuti)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *d)*, *l)* e *m)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *g)*, del medesimo decreto, soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica, un'aliquota IVA del quattro per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

11. 081. (ex 11. 0118.) Stradiotto, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Grandi, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis* – *(Iva per il turismo d'affari ed incentivi per le strutture congressuali)*. - 1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole « a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, » sono soppresse.

2. Al fine di favorire la realizzazione di palazzi e strutture congressuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b)* della legge 29 marzo 2001, n. 135, il Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica di cui all'articolo 6 della legge medesima, è incrementato, per la quota di cui al comma 3, di 22 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 06. (ex 11. 0113.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, i commi 10 e 11 sono abrogati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 05. (ex 11. 089.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saia, Saglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. Le cessioni di aree e strutture per insediamenti produttivi effettuate dagli enti territoriali non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.200;

2004: – 8.200;

2005: – 8.200.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 0400. (ex 11. 0131.) Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Olivieri, Boato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. Alla nota 1), dell'articolo 26, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nel secondo periodo, dopo le parole « settore alberghiero », sono aggiunte le seguenti: « e in tutte le imprese turistico-ricettive »;

b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti e del gasolio utilizzati nelle zone non servite dal metano ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 70.000;

2004: – 70.000;

2005: – 70.000.

11. 085. (ex 11. 0135. *(nuova formulazione)*) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Il reddito derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei confronti di conduttore soggetto a provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione non concorre, per l'intero periodo di durata del contratto, alla determinazione della base imponibile.

2. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro è assunto nella misura del 50 per cento.

3. All'articolo 13-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire le parole « euro 495,80 », con le seguenti: « Euro 991,600 » e le parole « Euro 247,90 » con le seguenti « Euro 455,80 ».

4. All'articolo 10, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole « loro funzioni » sono aggiunte le parole « ivi compresi i provvedimenti di convalida di sfratto emessi ai sensi articolo 657 e seguenti del codice di procedura civile ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Comunisti Italiani.

11. 0144. (ex 11. 067.) Pistone, Lucidi, Benvenuto, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole « dalla stipula del contratto di affitto » sono aggiunte le seguenti « , nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 101. (ex 11. 098.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

« Articolo 1-*bis*. – *(Minimi di versamento o di ritenute)*. – 1. Il contribuente è

esonerato dal pagamento se l'importo a debito delle singole imposte da versare non superano ciascuno il minimo di 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0102. (ex 11. 022.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, è inserito il seguente comma: « 1-*bis*. I sostituti d'imposta sono in ogni caso esonerati dall'effettuare la ritenuta d'acconto nei casi in cui l'importo da trattenere nel corso del periodo d'imposta al singolo percepiente sia di ammontare non superiore 10,33 euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 010. (ex 11. 023.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo ».

b) al comma 3 la lettera *b)* è soppressa;

c) al comma 3 dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: « e-*bis)* per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-*bis*. In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data ».

d) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società ».

e) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: « 3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-*bis* sono censite nella categoria catastale »D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola« , senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione dei catasto dei terreni ».

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c),* d) ed *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c)* ed *e)* ».

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2002 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 0100. (ex 11. 028.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina » sono sostituite dalle seguenti: « di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 016. (ex 11. 088.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo il numero 13-*bis* è aggiunto il seguente:

« 13-*ter* – atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 017. (ex 11. 089.) Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, D'Antona, Capitelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Interpretazione dell'articolo 16, lettera* e), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).* – 1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

○ **11. 018.** (ex 11. 019.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Interpretazione dell'articolo 16, lettera* e), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).* – 1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

○ **11. 019.** (ex 11. 087.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Interpretazione dell'articolo 16, lettera* e), *della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).* – 1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento,

ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

◦ **11. 020.** (ex 11. 0119.) Bielli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Interpretazione dell'articolo 16, lettera* e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*. – 1. La lettera *e)* dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **11. 087.** (ex 11. 071. *nuova formulazione*) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Anna Maria Leone, D'Agrò.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166 è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 021. (ex 11. 070.) Romano, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, D'Alia, Naro, Giuseppe Gianni, Filippo Maria Drago, Grillo, Misuraca, Fallica, Floresta, Marinello.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Misure congiunturali contro l'inflazione)*. – 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **11. 024.** (ex 11. 0137.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Misure congiunturali contro l'inflazione)*. – 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza fiscale sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2003, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministro delle attività produttive, le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi sono tempestivamente stabilite in riduzione in misura tale da compensare il maggiore gettito dell'IVA derivante da eventuali aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

◦ **11. 023.** (ex 11. 0138.) Ruggeri, Morgando, Vernetti, Letta, Annunziata.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)*. 1 All'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, al comma 2, primo periodo, le parole: « 117.797.672, 84 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 159.114.224,77 euro ».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

11. 022. (ex 11. 0125.) Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – *(Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi)*. - 1. 1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per i quantitativi dei medesimi prodotti utilizzati nelle attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per impiego agevolato in agricoltura allegate al decreto 26 febbraio 2002, includendovi le attività di cui al precedente comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;

2004: – 15.000;

2005: – 15.000.

11. 0103. (ex 11. 034.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano)*. – 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono, alla fine, aggiunte le seguenti parole: « L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore egli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotti e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile., nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

11. 086. (ex 11. 018.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Il non assoggettamento ad imposizione, previsto per i consumi di cui all'articolo 52, lettera e-*ter*, del Testo unico 26 ottobre 1995, n. 504, come specificato dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso alle « prestazioni patrimoniali imposte » altrimenti « componenti A » dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 099. (ex 11. 066.) Filippeschi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente lettera: *l)* i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Interno*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300;

2004: – 225;

2005: – 150.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

11. 026. (ex 11. 0120.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. A partire dal 1° gennaio 2003 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. Ai concessionari di Stato nel settore dei giochi e delle scommesse, è consentito, nei relativi locali, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 4, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un massimo di dieci, previo versamento di un'imposta unica di euro 1500 annui in un'unica soluzione anticipata per ciascun apparecchio.

11. 094. (ex 11. 0132.) Vitali, Arnoldi, Marras.

Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 25 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 091. (ex 11. 0124.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a lire 35 milioni sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

2-*quater*. Per le Concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio

determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento. »

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 1.000.

11. 090. (ex 11. 0133.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni dopo le parole: « di cui alle lettere *b)* e *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.000;

2004: – 8.000;

2005: – 8.000.

11. 0114. (ex 11. 092. *nuova formulazione*) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Lezza, Nicotra, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Verdini, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetti, Licastro, Ricciotti, Tarantino, Marras, Dell'Anna, Scherini, Paoletti, Antonio Russo, Garagnani, Lainati, Lupi, Testoni, Bertucci, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. 1. Ai datori di lavoro, che a partire dall'1° gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale

alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della

predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 089. (ex 11. 0142. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunita europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « differenziabile in funzione del settore di attività » e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione ».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.

11. 088. (ex 11. 0143. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. *(Importo aggiuntivo per i pensionati).* — 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « la somma da versare è pari al 4 per

cento dell'importo dichiarato », con le seguenti: « la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».

***11. 02.** (ex * 27. 049.) Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pisicchio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis. (Importo aggiuntivo per i pensionati).* – 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».

***11. 01.** (ex * 27. 072.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis *(Ripristino imposta di successione grandi patrimoni)*- 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 50,

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce* decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti modifiche:*

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

alla tabella D, rubrica Ministero attività produttive *voce* Legge 135 del 2001, articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica *apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

11. 0113. (ex 3200-*bis*/X/Tab. C. 11.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

2. Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti patrimoniali di importo inferiore a un milione di euro.

11. 012. (ex 11. 0139.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis. (Disposizioni transitorie).* 1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.

2. I soggetti per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno non abbiano ancora effettuato il pagamento rateale dell'imposta di successione possono provvedere

all'autoliquidazione dell'imposta in base alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere liquidati i pagamenti già effettuati.

3. Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 083. (ex 11. 0107. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, La Russa, Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte per le quali non sia stata notificata la liquidazione dell'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle donazioni fatte successivamente alla medesima data.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

11. 013. (ex 11. 0127.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*. – 1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore delle legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiari di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

11. 014. (ex 11. 076.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 17)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 27

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. *(Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Val Basento e Interklim)*. – 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *i)*, e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appar-

tenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

27. 02. (ex 24. 08.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. *(Cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità)*. – 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

27. 07. (ex 24. 019.) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Mondello, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. – 1. In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori ai quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La misura del su richiamato trattamento è ridotta del 20 per cento e l'onere, commisurato in 1.500.000 euro, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

27. 03. (ex 24. 014.) Tonino Loddo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. *(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)*. – 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera *a)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

27. 04. (ex 24. 09. ex 24.010.) Molinari. Adduce, Lettieri, Boccia, Luongo, Potenza.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. (*Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili*). – 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 31 dicembre 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 2000, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

3. Le Regioni proseguono nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

4. È consentito alle Regioni l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

27. 05. (ex 24. 021.) De Franciscis.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. *(Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili).* – 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di concorrere a fronteggiare l'emergenza occupazionale, il Ministero del lavoro è autorizzato - ad integrazione e modifica della disciplina in vigore relativa ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/97, alla legge 15 marzo 1997 n. 59 ed all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a stipulare, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, previa delibera quadro del CIPE, specifiche convenzioni con i Comuni in riferimento a situazioni straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili, nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un quadriennio.

2. Tali convenzioni sono finalizzate alla realizzazione di politiche attive del lavoro aventi durata annuale, in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che svolgano attività socialmente utili presso i Comuni, e i cui oneri finanziari, per almeno un triennio, sono stati a totale carico dei Comuni medesimi.

3. In particolare, le convenzioni prevedono che i Comuni richiedenti devono dimostrare:

a) di avere già posto in essere programmi di stabilizzazione per la fuoriuscita dal precariato di una quota, non inferiore al 15 per cento, dei lavoratori socialmente utili in carica nel quadriennio precedente;

b) di indicare altre quote predeterminate di lavoratori socialmente utili da avviare alla stabilizzazione e che per ciascuno degli anni 2003-2004-2005 non potranno essere inferiori al 15 per cento dei soggetti residui appartenenti al bacino comunale.

4. Le convenzioni sono rinnovate annualmente a condizione che i Comuni comprovino l'avvenuto processo di stabilizzazione così come indicato alla lettera *a)* e *b)* del comma precedente. Per l'esercizio 2003 si farà riferimento ai programmi di stabilizzazione già realizzati.

5. Ai Comuni ricadenti nelle aree geografiche dell'obiettivo 1) è riservato l'80 per cento dell'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel triennio 2003-2005, la spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978 – articolo 9-*ter*, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 125.000;

2004: – 125.000;

2005: – 125.000.

27. 0163. (ex 21. 0. 13). Liotta, Mormino, Fallica, Blasi, Cammarata, Giudice.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis* 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,

n. 81, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

27. 0162. (ex 21. 200). Folena, Roberto Barbieri, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*. *(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in

vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra cono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. 06. (ex 3200-*bis*/IV/24/02.) Minniti, Ruzzante, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Leone, Lumia.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 18)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 30

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

ART. 30-*bis*. *(Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo).* – 1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego sono chiamati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il Centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultino iscritti.

2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione degli *standard* e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter* ed avvalendosi dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 30-*ter*.

3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza di Isfol ed Italia Lavoro SpA, previo confronto con le parti sociali, le regioni e gli enti locali.

4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal Centro per l'impiego e monitorato dall'Agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli *standard* di qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-Regioni (Masterplan).

5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in duecentomila unità per il 2003 ed in quattrocentomila per gli anni 2004 e 2005.

6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si stabiliscono le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di

inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i criteri attuativi della presente legge.

7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo.

ART. 30-*ter*. *(Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo)*. – 1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro di cui all'articolo 30-*bis* sono realizzati dai servizi per l'impiego in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla Commissione tripartita regionale e dalla Commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.

2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse condizioni individuali e al deficit di occupabilità rilevato.

3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa da un periodo minimo di sei mesi ad uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili.

4. Nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento nazionali e per la definizione degli *standard* delle azioni di ricerca ed inserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della consulenza scientifica di ISFOL, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea, ed è richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province per la organizzazione, comunicazione, gestione e realizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001, di Italia Lavoro SpA.

7. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione ed inserimento si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 per il sistema dei servizi per l'impiego.

8. Per il finanziamento delle attività di formazione ed inserimento al lavoro si provvede attraverso specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle risorse attribuite alle province dalla programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le pari opportunità, in relazione ai POR 2003, 2004 e 2005.

ART. 30-*quater*. *(Indennità di inserimento)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che accedano, completato il percorso di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive disposizioni, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge,

è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.

2. L'indennità di inserimento è erogata in via sperimentale per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.

3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di formazione ed inserimento lavorativo, previa verifica dalla effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.

4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica inferiore ai trentadue anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica superiore ai trentadue anni.

ART. 30-*quinquies*. *(Criteri di attribuzione dell'indennità)*. – 1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione e di inserimento al lavoro cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore ai sei mesi.

2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

3. Il lavoratore che partecipi ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento e che rifiuti una eventuale offerta o una opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo n. 181 del 2000, perde il diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.

ART. 30-*sexies*. *(Verifica della sperimentazione)*. – 1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intervento e provvede ad una verifica con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 01. (ex 27. 06.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, D'Alema, Cabras, Michele Ventura, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

ART. 30-*bis*. *(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità)*. – 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-*ter*, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di

capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-*quater*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

ART. 30-*ter*. *(Soggetti beneficiari).*- 1. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-*bis* decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o similari;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-*bis*, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-*bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater,* oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

ART. 30-*quater*. *(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani).* – 1. Entro il

31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte delle dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore delle legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

a) ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato « fondo », destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera *g)* del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30-*ter*, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis*, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-*ter*;

g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter*; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-*bis*;

i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera *c-undecies)* del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

« *c-duodecies)* le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani ».

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 02. (ex 27. 063.) Pennacchi, Cordoni, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pisicchio, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Nigra, Delbono, Duilio, Ceremigna, Sciacca, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).* – 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 9.296,22 euro, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* – 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

30. 04. (ex 27. 053.) Pennacchi, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Cordoni, Michele Ventura, Pisicchio, Cusumano, Mastella, Nigra, Motta, Ceremigna, Delbono, Nesi, Villetti, Burlando, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento di disoccupazione)*. – 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di

mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

ART. 30-*ter*. *(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*. — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

ART. 30-*quater*. *(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti)*. — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-*bis* e 30-*ter* e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione

degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 03. (ex 27. 065.) Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Cordoni, Innocenti, Pennacchi, Grandi, Ventura, Agostini, Pinza, Morgando, Mastella, Duilio, Sciacca, Ceremigna, Milana, Roberto Barbieri, Buemi, Cusumano, Nesi, Pistone, Visco, Olivieri, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento di disoccupazione)*. — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1.61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con

un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 015. (ex 27. 054.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, èdiscplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ***30. 016.** (ex * 27. 046.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ ***30. 017.** (ex *27. 066. e *27. 060.) Pistone, Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Nigra, Duilio, Cordoni, Ceremigna, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **30. 018.** (ex 27. 052.) Pennacchi, Cordoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti)*. – 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 019. (ex 27. 059.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui).* – 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

30. 020. (ex 27. 058.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Incremento dell'indennità di disoccupazione).* – 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2003 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 782.000;
2004: – 782.000;
2005: – 785.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 021. (* 27. 067.) Pennacchi, Cordoni, Gasperoni, Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Duilio, Nigra, Motta, Ceremigna, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze procede dal 1° gennaio 2003 all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione portandola al 60 per cento sulla base di un'intesa con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 022. (ex *27. 036. e *27. 04.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 700.000;
2004: – 700.000;
2005: – 700.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 023. (ex 27. 071.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento minimo più elevato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di pluritolarità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001 solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 05. (ex 27. 027.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Calzolaio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento minimo delle pensioni)*. 1. A decorrere dal 1° gennaio

1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 130.000;
2004: – 140.000;
2005: – 170.000.

30. 024. (ex 3200-*bis*/XI/27. 01.) Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Trattamento minimo delle pensioni)*. – 1. Ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

30. 060. (ex 25. 020.) Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo, Squeglia, Camo, Carbonella, Duilio.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Importo minimo della pensione a calcolo)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al lo gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 061. (ex 25. 06.) Sgobio, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. - *(Riduzione del carico fiscale per alcuni trattamenti pensionistici)*. – 1. A decorrere dall'anno 2002 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera d-*bis*) è sostituita dalla seguente:

d-*bis*) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 062. (ex 25. 012.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione a sensi dell'articolo 99, quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092).* – 1. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli.

2. Le gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquennale. Le domande dovranno essere presentate all'ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda.

3. I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 08. (ex 27. 026.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Al personale che ha raggiunto l'età anagrafica per andare in pensione, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331, anche se non ha raggiunto ancora i 37 anni di capacità contributiva.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rientra nel divieto di assunzione previsto dall'articolo 24, comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 09. (ex 27. 03.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 010. (ex 27. 035.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Interventi per agevolare l'artigianato)*. – 1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

30. 063. *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 25. 03.) Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al trattamento minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

30. 011. (ex 27. 074.) Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Cumulo assegni di invalidità)*. – 1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generalè obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 0100. (ex 27. 023.) Cordoni, Battaglia, Delbono, Duilio, Innocenti, Gasperoni, Camo, Motta, Sciacca, Diana, Guerzoni, Nigra, Carbonella.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Ulteriori disposizioni in materia di cumulo)*. – 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n.160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

30. 0101. (ex 27. 017.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)*. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma

1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 014. (ex 27. 068.) Pennacchi, Pinza, Nicola Rossi, Nigra, Motta, Sciacca, Pisicchio, Ostillio, Magnolfi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Duilio, Delbono, Ceremigna, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*. – 1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

1. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi, un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene

integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

30. 013. (ex 27. 062.) Delbono.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)*. – 1. Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:

a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

30. 065. (ex 3200-*bis*/XI/29. 01.) Franci, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)*. – 1. I benefici di cui agli articolo 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 066. (ex 29. 015.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Misure per la salvaguardia dell'occupazione)*. – 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001, 2002 e 2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono da intendersi beneficiari dell'estensione:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile e coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 067. (ex *29. 03. ex *29. 07.) Burlando, Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **30. 068.** (ex 29. 014.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Nigra, Motta, Trupia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

◦ **30. 069.** (ex 29. 020.) Dario Galli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Proroga dell'applicazione dei contratti di solidarietà)*. – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come

modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

○ **30. 071.** (ex 29. 05.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera *c)*, della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

30. 070. (ex * 29. 010. ex * 29. 011.) Patria, Di Teodoro, Savo, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Proroga di agevolazioni contributive)*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 181.200;
2004: – 181.200;
2005: – 181.200.

○ **30. 072.** (ex 29. 06.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. *(Proroga di agevolazioni contributive)*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

○ ***30. 073.** (ex 29. 012.) Di Teodoro.

ART. 30-*bis*. *(Proroga di agevolazioni contributive)*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

○ ***30. 074.** (ex 29. 012.) Paola Mariani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ○ **30. 075.** (ex 29. 013.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Duilio, Camo, Carbonella, Buffo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

○ ○ **30. 076.** (ex 29. 021.) Dario Galli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il raggiungimento del tetto dei 516,46 euro previsti per i cittadini che hanno un trattamento pensionistico, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2002, anche ai pensionati residenti all'estero.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 077. (ex 29. 023.) Calzolaio, Castagnetti, Sereni, Monaco, Piscitello, Cordoni, Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene prorogato di un anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 012. (ex 27. 034.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Battaglia, Duilio, Buffo, Nigra, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 0100. (ex 3. 01.) Marcora, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Oliverio, Banti, Meduri, Potenza.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 19)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)*. – 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e/o ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi INTERNET al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2003 e 2004, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2003 e di 400 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 053. (ex 44. 023.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Squeglia e Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per lo sviluppo dei sistemi di accesso radio per rete radiomobile a larga banda e l'evoluzione verso le applicazioni a larga banda delle tecniche sviluppate dai sistemi di terza generazione UMTS, è istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, per incentivare l'innovazione, la ricerca applicata e la diffusione di tali tecnologie.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto adindicare le modalità per l'utilizzo dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

48. 052. (ex 44. 016.) Burlando, Ventura.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Incentivi fiscali per la cablatura di abitazioni residenziali)*. - 1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purché localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale

sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

4. I fondi stanziati ammontano a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

48. 0183. (ex 44. 047. *nuova formulazione)* Patria, Savo, Tarantino, Ricciotti, Nicotra, Floresta, Ferro, Caparini, Testoni, Sardelli, Bornacin, Luigi Martini, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali alla tecnica digitale DAB, per il triennio 2003-2005 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 6 milioni di euro. La concessionaria del servizio pubblico è esclusa da tale agevolazione.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 40 per cento della popolazione entro il 31 luglio 2004, e del 60 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2005, compresi tutti i capoluoghi di provincia.

3. L'agevolazione viene erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle emittenti per l'acquisto o il noleggio,

nonché per la manutenzione degli apparati e delle postazioni atte alla ricezione e alla trasmissione in digitale.

4. Alle emittenti radiofoniche nazionali di cui alla legge n. 650 del 1996 si applica l'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Per i canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, la riduzione applicabile è aumentata all'80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 051. (ex 44. 0129.) Caparini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

○ **48. 055.** (ex 44. 0366.) Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria, Marras, Crosetto.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 056.** (ex 44. 0367.) Tarantino, Crosetto, Marras, Lezza, Zorzato, Sardelli, Blasi, Nicotra, Bruno, Dell'Anna, Mario Pepe, Spina Diana, Tucci, Lorusso, Vitali, Saro, Patria, Mongiello, Lazzari, Gioacchino Alfano, Alfredo Vito, Verdini, Blasi, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 057.** (ex 44. 0368.) Alberto Giorgetti, Patarino, Gallo, Canali, Cardiello, Caruso, Antonio Pepe, Maggi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 058.** (ex 44. 0369.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 059.** (ex 44. 0370.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno, a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2, sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 060.** (ex 44. 0371.) Alberto Giorgetti, Patarino, Gallo, Canelli, Cardiello, Caruso, Antonio Pepe, Maggi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno, a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2, sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 061.** (ex 44. 0372.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2 sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 062.** (ex 44. 0373. e 44. 0374.) Tarantino, Sardelli, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria, Marras, Crosetto, Nicotra, Lorusso, Lezza, Lazzari.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che di-

sporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 064.** (ex 44. 0379.) Sardelli, Marras, Lorusso, Nicotra, Lezza, Lazzari, Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 065.** (ex 44. 0380.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 066.** (ex 44. 0381.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - *(Revisione canone RAI)* - 1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5165,00;

b) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1550,00;

c) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico - alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775,00;

d) alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 o 1 stella; residenze

turistico-alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali, cliniche e case di cura; uffici: euro 310,00;

e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1550,00;

f) campeggi e villaggi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775,00;

g) tutte le categorie di cui alle lettere *a), b), c), d),* e), f), del presente comma, con un numero di televisori non superiori ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi e simili; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155,00.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi di apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.750;
2004: – 8.750;
2005: – 8.750.

48. 054. (ex 44. 082.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi)* - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla lettera *e),* le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalle parole: « tipologie di attività ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 063. (ex 44. 0375.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai

soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 049. (ex 44. 0127.) Pistone, Cusumano, Pollastrini, Russo Spena, Marco Rizzo, Zanella, Carboni, Luigi Pepe, Mosella, Grotto, De Simone, Pinotti, Luigi Olivieri, Frigato, Walter Tocci, Bellillo, Trupia, Bandoli, Gasperoni, Zumino, Benvenuto, Canotti, Siniscalchi, Alfonso Gianni, Bielli, Santino Adamo Loddo, Sandi, Amici, Chiaromonte, Reduzzi, Acquarone, Marcora, Lettieri, Grandi, Bulgarelli, Boccia, Micheli, Pisa, Fioroni, Bellini, Buffo, Cialente, Di Serio, D'Antona, Loiero, Innocenti, Panettoni, Angioni, Cennamo, Franci, Grillini, Crisci, Bova, Grignaffini, Giulietti, Mazzuca Poggiolini, Cento, Folena, Annunziata, Quartini, Iannuzzi, Rotundo, Vernetti, Piglionica, Camo, Di Gioia, Villari, Pisapia, Widmann, Battaglia, Giacco, Carra, De Franciscis, Ruggieri, Volpini, Lucidi, Intini, Maura Cossutta, Ceremigna, Meduri, Pecoraro Scanio, Mosella, Burlando, Lusetti, Cazzaro, Rocchi, Cima, Mancini, Diana, Boato, Lumia, Deiana, Abbondanzieri, Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. In caso di decesso dell'utente, l'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti da espletare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300;
2004: – 300;
2005: – 300.

48. 050. (ex 44. 0128.) Caparini, Gibelli, Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

48. 0191. (ex 44. 0277.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 03. (ex 44. 0446.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Modifica all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)* - 1.

Al comma 226 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'attribuzione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto, le rivendite ordinarie sono equiparate a quelle speciali ».

48. 04. (ex 44. 041.) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo, Fragalà, Lo Presti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: « autostradali » sono aggiunte le parole: « e alle totoricevitorie pure ».

48. 05. (ex 44. 0449.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

48. 09. *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 44. 0450.) La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di giochi e scommesse)* – 1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi-AAMS;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della

loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

48. 06. (ex 44. 022. parte ammissibile) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di apertura di case da gioco)* - 1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, oltre alle esistenti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto anche della necessità di ampliamento dell'offerta turistica e dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia diriorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

*** 48. 07.** (ex 44. 0347.) Arnoldi, Vitali, Marras, Osvaldo Napoli, Meroi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di apertura di case da gioco)* – 1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, oltre alle esistenti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto anche della necessità di ampliamento dell'offerta turistica e dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

*** 48. 08.** (ex 44. 0347.) Alberto Giorgetti, Strano, La Russa, Garnero Santanché, Maggi, Catanoso, Lo Presti, Coronella, Messa, Luigi Martini, Scalia, Raisi, Landi di Chiavenna, Menia, Amoruso, Ascierto, Geraci, Cristaldi, Saia, Gallo, Caruso, Landolfi, Franz, Cola, Porcu, Fatuzzo, Bocchino, Maceratini, Bellotti, Paolone, Riccio, Losurdo, Carrara, Trantino, Giorgio Conte, Alboni, Briguglio, Gamba, Foti, Mazzocchi, Ronchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)*. – 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituite fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -6.000;
2004: -4.500;
2005: -3.000.

*** 48. 010.** (ex 44. 0173. e 44. 081) Pinza, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)*. – 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituite fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -6.000;
2004: -4.500;
2005: -3.000.

*** 48. 011.** (ex 44. 097.) Roberto Barbieri, Pinza, Agostini, Burlando, Bersani, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Semplificazione della procedura per la concessione del credito*

d'imposta per gli investimenti). – 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-*bis*, l-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, l-*sexies* e 1-*septies* sono sostituiti dal seguente:

« 1-*bis*. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge. »

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 016. (ex 44. 0186.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Ai soggetti indicati nell'articolo 13, lettere *a), b), c), d),* e) ed *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che procedano all'acquisto di sistemi di videoconferenze, è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di importo pari a 150 euro. Il costo d'acquisto dei sistemi di cui al precedente comma è interamente deducibile nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 017. (ex 44. 13.) Olivieri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per il programma Genova Capitale europea della cultura 2004).* – 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento sui beni pubblici interessati all'attuazione del programma, nonché per il completamento della linea metropolitana a servizio del polo culturale, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'cconomia e delle finanze (limiti di impegno):

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

*** 48. 018.** (ex 44. 0220.) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Banti, Nesi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per il programma Genova Capitale europea della cultura 2004).* – 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento sui beni pubblici interessati all'attuazione del programma, nonché per il completamento della linea metropolitana a servizio del polo culturale, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a de-

correre dal 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'cconomia e delle finanze (limiti di impegno):

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 019.** (ex 44. 0221.) Crosetto, Biondi, Parodi, Nan, Mondello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

48. 020. (ex 44. 0222.) Crosetto, Biondi, Parodi, Nan, Mondello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61).* – 1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. - *(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate)*. 1. Il piano di cui all'articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 dell'articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al comma 1, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

ART. 8-*ter*. - *(Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali)*. 1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche« .

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Limite di impegno:

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 021.** (ex 44. 069.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61)*. – 1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. - *(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate)*. - 1. Il piano di cui all'articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 dell'articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al comma 1, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

ART. 8-*ter*. *(Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali)*. - 1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Limite di impegno:

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

◦ **48. 022.** (ex 44. 0164.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Giulietti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368)*. – *1*. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « gestione dei beni culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »;

b) alla lettera *b-bis)*, primo periodo, le parole da: « servizi finalizzati » a: « n. 112, » sono sostituite dalle seguenti: « beni culturali di interesse nazionale »;

c) alla medesima lettera *b-bis)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Accordi di programma del Ministero per i beni e le attività culturali possono prevedere che la presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di interesse nazionale, anche beni e siti cosiddetti »minori« collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, sia considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore. »;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La Società italiana per i beni culturali - SIBEC, istituita con l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è trasformata in Società italiana di consulenza per i bacini culturali - SICOBAC S.p.A., con il capitale di 10,5 milioni di euro, interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Società svolge attività di consulenza ed assistenza specializzata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'individuazione e della gestione dei bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della SICOBAC. ».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.500.

48. 0187. (ex 44. 0165.) Garagnani, Lainati, Palmieri, Orsini, Santulli, Licastro Scardino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è concesso un contributo di euro 3,5 milioni per l'anno 2003 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il contributo è finalizzato alla attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico, dei laboratori e dei servizi dei Teatri di pertinenza.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;

48. 0186. (ex 44. 0126.). Pistone, Lucidi, Tocci, Cento, Rocchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)*. – 1. Per le gestioni dei laboratori internazionali di luce di sincrotone di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 38.200;
2004: – 38.200;
2005: – 38.200.

48. 0204. (ex 44. 0132.) Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)*. – 1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ».

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 17.542;
2004: – 17.542;
2005: – 17.542.

48. 0184. (ex 44. 0166.) Garagnani, Santulli, Licastro Scardino, Palmieri, Orsini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n.4, le parole « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

48. 0185. (ex 44. 0131.) Bianchi Clerici, S. Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Funzionalità e sicurezza edifici scolastici)*. – 1. Per la funzionalità e la sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzato un contributo pluriennale di 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 023. (ex 44. 0114.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi in favore dell'editoria)*. – 1. Al fine di agevolare lo sviluppo del settore editoriale, il termine di cui all'articolo 4, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 2001, n.463, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevolazioni rese da Poste italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di euro. Per il medesimo fine le risorse relative al 2003 sono integrate di ulteriori 67 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 67.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: – 67.000.

48. 024. (ex 44. 0225.) Blasi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il termine di cui all'articolo 4, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.463, è prorogato al 31 dicembre 2003. Per tali esigenze, anche al fine del rimborso delle agevolazioni rese da Poste italiane durante l'anno 2002, sono stanziati, per l'anno 2003, 310 milioni di euro per il settore editoriale e 80 milioni di euro per il settore *no profit*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*2003: – 390.000.

48. 025. (ex 44. 0424. nuova formulazione). Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al comma 2 dell'articolo 129 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica, gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi di bilancio effettivi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 01. (ex 44. 0444.) Molinari.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. L'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio, è fissato nella misura del sette per cento, comprensiva della commissione di rinegoziazione. Il tasso determinato al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1º gennaio 2003 ».

2. A modifica dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, la rinegoziazione non si applica ai mutui agevolati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla legge 27 maggio 1975, n. 166, al decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonché ai mutui integrativi della legge 8 agosto 1977, n. 513, qualora l'onere a carico dello Stato risulti, per effetto della rideterminazione della nuova rata di ammortamento complessiva, superiore a quello originario. Per i mutui agevolati di cui al presente comma, l'onere a carico dello Stato si determina calcolando la differenza tra la semestralità

derivante dal nuovo tasso di riferimento e la semestralità derivante dal nuovo tasso agevolato ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 02. (ex 44. 0443.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)*. — 1. Una quota pari a euro 100 milioni derivante dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

48. 026. (ex 44. 0178.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Lion, Zanella, Cento, Magnolfi, Pistone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Edilizia popolare)*. — 1. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, in presenza di allungamento dei termini di durata dei mutui agevolati, deliberati dagli stessi enti erogatori ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 166 del 1975.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 040. (ex 44. 0324.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — All'articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
« *b)* pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell'alloggio ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 044. (ex 44. 0147). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Norme in favore dei servizi di vicinato. Agevolazioni per i locatari di immobili commerciali)*. — 1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

° **48. 041.** (ex 44. 070.) Vernetti, Morgando, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Norme in favore dei servizi di vicinato. Agevolazioni per i locatari di immobili commerciali)* – 1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è concessa un'ulteriore deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.

2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto è riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento dell'importo della locazione.

3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **48. 042.** (ex 44. 0123.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Contributo a favore dei promissori acquirenti di immobili da adibire a prima casa)*. – 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo nazionale di solidarietà per i soggetti danneggiati dal dissesto finanziario di cooperative edilizie o di società immobiliari o edilizie sottoposte a dichiarazione di fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero ammesse al concordato preventivo, o soggette ad amministrazione controllata.

2. Una quota pari a euro 25.823.000 derivante dai fondi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto con il quale ripartisce il fondo nazionale tra le regioni in rapporto alle domande di contributo presentate e comunicate dalle regioni al Ministero entro il 30 aprile, nonché tenendo conto della quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la medesima finalità.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad erogare la quota ad essi assegnata del Fondo nazionale, nonché le eventuali proprie risorse destinate, un contributo a fondo perduto ai soggetti danneggiati da fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie di cui al comma 1, nei limiti e secondo le modalità ed i criteri, ivi compresi i limiti di reddito del nucleo familiare dei beneficiari, stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in favore dei promissari acquirenti o dei titolari del preliminare di compravendita della prima casa di abitazione, qualora l'acquisto della proprietà dell'immobile non sia avvenuto a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della gestione commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice e che nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge ab-

biano subito un danno patrimoniale documentabile a causa dell'insorgenza delle richiamate procedure fallimentari.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0179. (ex 44. 0177.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Magnolfi, Battaglia, Carli, Pistone.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari)* – 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari, le cui procedure fallimentari siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a cui possono annualmente concorrere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con risorse proprie iscritte nei rispettivi bilanci. Per l'adeguamento del Fondo è istituito apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003. A decorrere dal 2004, la determinazione del relativo stanziamento è demandata alla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0180. (ex 44. 0426.) Magnolfi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 5, relativi alla protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005.

2. Tale contributo sarà concesso ed erogato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni Emilia Romagna e Veneto.

3. Le suddette regioni provvederanno ad assegnare ai consorzi di bonifica, competenti per territorio, l'esecuzione dei singoli interventi contenuti in appositi programmi e finanziati ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

48. 027. (ex 44. 0206.) Grotto, Frigato, Ruzzante, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Siti minerari abbandonati)*. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

° **48. 028** (ex 44. 02.) Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Siti minerari abbandonati)*. – 1. Entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 250.

◦ **48. 029.** (ex 44. 05.) Carboni, Cabras, Maurandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per l'emergenza idrica in Puglia e Molise, al di fuori dei piani a medio e lungo termine, è autorizzato un contributo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 032. (ex 44. 0109.) Di Gioia, Folena, Bonito, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per il recupero del sistema idrogeologico dei Monti Dauni e del bacino del Fortore (Foggia, Campobasso e Benevento), è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 033. (ex 44. 0111.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. È prorogata per l'anno 2003, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 046. (ex 44. 085.) Luongo, Molinari, Lettieri, Boccia, Potenza, Adduce.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la costruzione del porto commerciale di Manfredonia ed il sistema intermodale di Foggia, Melfi ed Avellino, è autorizzato un contributo pluriennale di 30 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 047. (ex 44. 0113.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la realizzazione di un porto turistico di II livello a Rodi Garganico e a Termoli per il servizio di collegamento con le isole Tremiti, è autorizzato per i comuni di Rodi Garganico e Termoli un contributo pluriennale di 10 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 048. (ex 44. 0112.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di garantire la sicurezza nei porti internazionali e le

attività di prevenzione delle attività terroristiche, il controllo delle merci e dei passeggeri, il Governo finanzia, a partire dal 2003, un programma triennale di interventi per la realizzazione del quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 067. (ex 44. 0383.) Mazzarello, Duca, Raffaldini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 36, comma 2, della legge 10 agosto 2002, n. 166, le parole: « ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004 » sono sostituite dal le seguenti: « ulteriori limiti di impegno quindicennali di 60.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 90.000.000 di euro per l'anno 2004 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 068. (ex 44. 0384.) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Finanziamenti alle Autorità portuali)*. – 1. Al fine di razionalizzare le misure finanziarie delle autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2003:

a) è devoluto a ciascuna autorità portuale l'intero gettito della tassa di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, sulle merci imbarcate e sbarcate nella circoscrizione territoriale di competenza. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 35 milioni di euro annui;

b) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 45 milioni di euro annui;

c) è devoluto a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 50 milioni di euro annui.

2. In attuazione di quanto previsto alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il Governo è autorizzato a realizzare, a decorrere dal gennaio 2005, l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo la devoluzione alle stesse autorità portuali di una quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, introitati dalle circoscrizioni doganali. L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è quantificato in 70 milioni di euro annui. Con apposito decreto interministeriale si provvederà a determinare l'entità della predetta quota e le modalità applicative per la devoluzione alle autorità portuali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

48. 069. (ex 44. 0387.) Duca, Raffaldini, Bersani, Burlando, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività

delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, relativo alle navi di proprietà di imprese che hanno in vigore convenzioni con lo Stato, pari a 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalla riduzione, per minori costi per oneri contributivi dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 150.000;
2007: – 112.000;
2008: – 74.500.

◦ **48. 070.** (ex 44. 0388.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 234.000;
2004: – 176.000;
2005: – 117.000.

◦ **48. 071.** (ex 44. 0391.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, 11.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 188.000;
2004: – 141.000;
2005: – 94.000.

48. 072. (ex 44. 0392.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;
2004: – 112.000;
2005: – 74.500.

48. 073. (ex 44. 0390.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 074.** (ex 44. 0389.) Pasetto, Duca, Tuccillo, Giachetti, Tonino Loddo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005, nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 120.000;
2004: – 90.000;
2005: – 60.000.

◦ **48. 075.** (ex 44. 0393.) Duca, Bersani, Burlando, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000.

48. 076. (ex 44. 0395.) Patria, Saro, Tarantino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Conformemente a quanto consentito dalla Commissione Europea sulla Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 10 ottobre 2001 [COM(2002) 574 definitivo] avente ad oggetto: « Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei », con cui la Commissione stessa ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea possano applicarsi ai provvedimenti atti a compensare i costi occasionali della chiusura dello spazio aereo americano, è disposta la copertura finanziaria relativa alle richieste di indennizzo avanzate da compagnie di trasporto aereo nazionali con riguardo alle perdite economiche dalle stesse subite a causa della suddetta chiusura dello spazio aereo americano per il periodo di quattro giorni dall'11 al 14 settembre 2001.

2. L'erogazione delle compensazioni verrà effettuata in favore delle compagnie di trasporto aereo nazionali che ne fannno idonea richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 13.208.000.

48. 077. (ex 44. 0403.) Romani, Martini, Ricciotti, Ferro, Muratori, Sardelli, Nicotra.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto Verdi-L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

*** 48. 0188.** (ex 44. 0404. *nuova formulazione)* Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto Verdi-L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

* **48. 0189.** (ex 44. 0404. *nuova formulazione*) Tarantino, Tucci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente continuità territoriale per la Sardegna, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). Con apposita convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e la Società, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma ivi compreso il trasferimento delle risorse dal bilancio statale alla SFIRS. »

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: – 16.000;
2003: – 16.000;
2004: – 16.000.

48. 078. (ex 44. 0405.) Marras, Vitali, Arnoldi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per favorire l'accesso alle fonti di finanziamento delle imprese di autotrasporto e contribuire a guidare le imprese anche verso il capitale di rischio e l'innovazione finanziaria, mediante la concessione di garanzie, sono stanziati 50 milioni di euro per contributi in conto capitale per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, come modificata dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 079. (ex 44. 0414.) Raffaldini, Susini, Mazzarello, Oliverio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per le aggregazioni consortili e la costruzione di reti tra imprese di autotrasporto di cui alla legge n. 317 del 1991, per l'ammissione agli

incentivi agli investimenti, con esclusione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 488 del 1992 e alla legge n. 341 del 1995, per l'introduzione di misure di sostegno alle aziende di autotrasporto in crisi di cui alla legge n. 95 del 1979, e successive modificazioni, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge n. 454 del 1997, per il rinnovo del parco veicolare in direzione eco-compatibile di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 080. (ex 44. 0415.) Raffaldini, Susini, Mazzarello, Oliverio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero)* - 1. All'articolo 59, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « e per l'anno 2003 di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2003 di 10,3 milioni di euro e per l'anno 2004 di 10,3 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva - cap. 3003) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 9.300.000;
2004: – 10.300.000.

48. 081. (ex 44. 0355.) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione europea, che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005 ottengono l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e dei Consiglio del 19 marzo 2001, e' concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 2.500 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2003;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola « *de*

minimis » di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 082. (ex 44. 0326.) Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per agevolare l'inserimento al lavoro e per la creazione di nuovi insediamenti produttivi nelle comunità montane del bacino del Fortore (Foggia, Campobasso e Benevento), è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici Italiani

48. 083. (ex 44. 0106.) Di Gioia, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*ter*. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell'anno, permangono nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2, per gli anni successivi a quello in cui sono state conseguite. ».

48. 084. (ex 44. 0267.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni dello Stato ai consorzi di sviluppo industriale, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è esente da imposte e tasse ed è considerato apporto da restituire in caso di scioglimento dei consorzi. Conseguentemente il valore di tali beni, emergente da valutazione peritale, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 085. (ex 44. 0141.) Peretti, Brusco, Mazzoni, Cozzi, Ranieli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Contributo per attività di revisione)*. – 1. È istituito un contributo annuale obbligatorio a carico delle società fiduciarie e di organizzazione e revisione contabile di aziende autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

2. In caso di mancato o ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

3. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina le modalità di versamento e disciplina il procedimento amministrativo per la comminazione delle sanzioni di cui al comma 2, per il caso di mancato o ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive.

48. 086. (ex 44. 061.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo la lettera *h-ter,* è aggiunta la seguente:

« *h-quater)* a promuovere la partecipazione di minoranza di imprese italiane, anche cooperative, e loro consorzi ed associazioni all'interno di un nuovo investimento estero in Italia. La partecipazione non può comunque eccedere la quota del 35 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa partecipata. SIMEST Spa è autorizzata a concedere secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 finanziamenti di durata non superiore a otto anni alle imprese o società italiane di cui alla presente lettera, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BEI ovvero con altri enti sopranazionali in misura non eccedente il 35 per cento dell'impegno finanziario previsto dall'investimento estero in Italia. »

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 088. (ex 44. 0271.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: « 25 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 35 per cento ».

48. 087. (ex 44. 0270. e 44. 0269.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia, Polledri, Cozzi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono sostituite dalle seguenti: « Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna. »

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 089. (ex 44. 0273.) Grandi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine dello sviluppo del polo fieristico della città di Palermo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 a favore dell'Ente « Fiera del Mediterraneo di Palermo ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000.

48. 091. (ex 44. 0276.) Giudice, Fallica, Marinello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali di cui all'articolo 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato, per l'anno 2003, di 15 milioni di euro. Gli oneri derivanti dal presente comma gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste dal presente comma affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per l'attuazione dell'intervento.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 090. (ex 44. 0274.) Peretti, Cozzi, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi a favore delle produzioni orafe)* - 1. Al fine di promuo-

vere la tutela e lo sviluppo delle produzioni orafe di qualità è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo da utilizzare in favore delle imprese che operano nel settore orafo, con uno stanziamento di 25 milioni euro per l'anno 2003, di 25 milioni euro per l'anno 2004 e di 25 milioni di euro per l'anno 2005. Le risorse del predetto fondo sono assegnate sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro il 20 febbraio 2003, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000;
2004: – 25.000;
2005: – 25.000.

48. 092. (ex 44. 0278.) Fanfani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Riutilizzo a fini istituzionali di somme introitate a titolo di sanzioni per incameramento di cauzioni ai sensi del regolamento CE 1291/2000 e per infrazioni ai divieti all'import-export per depenalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1999)*. – 1. Le entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative comminate mediante ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché una quota parte pari al quaranta per cento delle entrate derivanti dall'incameramento delle cauzioni, costituite dai richiedenti i titoli agricoli in base alla normativa comunitaria prevista del Regolamento (CE) n. 1291/2000 del 9 giugno 2000, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente rassegnate all'unità previsionale di base 5.2.3.2. « Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

48. 093. (ex 44. 0203.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. - *1*. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione

delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari. »

48. 094. (ex 44. 0207.) Folena, Vendola, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. La spesa a favore della legge n. 68 del 1997, di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) è aumentata di 10 milioni di euro a favore delle iniziative di promozione della internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane, che attuano le linee guida OCSE sulle multinazionali, le convenzioni fondamentali OIL e i codici di condotta concordati con le organizzazioni sindacali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 095. (ex 44. 0210.) Volonté, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2005.

2. Limitatamente alle donne, titolari di licenza commerciale, si prescinde dall'età anagrafica qualora facciano valere almeno 25 anni di iscrizione alla gestione speciale per i commercianti presso l'INPS entro il 31 dicembre 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 096. (ex 44. 0145.). Giuseppe Drago, Peretti, Liotta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale)*. - 1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 é applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 8.

4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.

6. I benefici di cui al comma i competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata di un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefici di cui al presente articolo per un triennio.

9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 098. (ex 44. 0181.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0400.** (ex 44. 0150.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).

1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

◦ **48. 0401.** (ex 44. 0439) Rossiello, Rava, Borrelli, Marcora, Loddo, Oliverio, Preda, Sedioli, Sandi, Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410).* – 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. ».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Ministero delle attività procuttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali abbiano disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di

12 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile. ».

◦ **48. 0105.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 44. 057. e 44. 0163.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)*. – 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma. ».

2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle politiche agricole e forestali abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del Consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del Consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di 24 mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile. ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0106.** (ex 44. 0156.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

*** 48. 0102.** (ex 44. 26.) Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

*** 48. 0103.** (ex 44. 27.) Jacini, Ricciuti, Zama, Scaltritti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, l'autorità amministrativa vigilante, per assicurare la più efficiente gestione dei consorzi stessi, può

nominare un commissario governativo per la durata massima di ventiquattro mesi. Il commissario può provvedere alle modifiche statutarie ove necessarie, alla ammissione di nuovi soci in possesso dei requisiti di legge o statutari ed alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali.

* **48. 0104.** (ex 44. 25. e 44. 32.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Fornitura di servizi nel settore agricolo)*. – 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

° **48. 013.** (ex 44. 0149.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Fornitura di servizi nel settore agricolo)*. – 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

° **48. 0107.** (ex 44. 030. e 44. 094) Marcora, Rava, Meduri, Santino Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri, Rossiello, Sedioli, Benevento, Nicola Rossi, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi)* – 1. La concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2. Entro il 28 febbraio 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petro-

liferi per l'impiego agevolato in agricoltura allegate al decreto 26 febbraio 2002, includendo le attività di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0165. (ex 44. 032, 44. 095.) Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo, Rossiello, Preda, Sedioli, Benevento, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi nel settore ortofrutticolo)*. – 1. Al fine di promuovere un piano di rilancio del settore ortofrutticolo è riconosciuto un contributo in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali di 5 milioni di euro per l'anno 2003, 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0108. (ex 44. 088.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi di sostegno della commercializzazione e dell'esportazione dei vini italiani di qualità)*. – 1. Al fine di sostenere la commercializzazione e l'esportazione dei vini italiani di qualità, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2003 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, privilegiando in ogni caso le produzioni realizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord.

3. Le province, i comuni e le comunità montane hanno facoltà, senza oneri per lo Stato, di costituire o di promuovere la costituzione di società commerciali fondazioni di diritto privato, con capitale conferito esclusivamente da privati o con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche, aventi lo scopo di promuovere l'esportazione dei vini italiani di qualità.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.000;
2004: – 2.000;
2005: – 2.000.

48. 0112. (ex 44. 0198.) Antonio Barbieri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 20 milioni di euro, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. A tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 5.

48. 0113. (ex 44. 0281.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Boato, Cima, Cento, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. –- 1. Al fine di consentire all'agricoltura italiana di svolgere un ruolo trainante nei mercati internazionali, in particolare attraverso il sostegno dei prodotti tipici, nonché al fine di concorrere alla valorizzazione e alla conservazione dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per il finanziamento di un piano nazionale di promozione e di sostegno dei consorzi di tutela dei prodotti di qualità controllata DOP e IGP, di seguito denominato « fondo ». La dotazione del fondo, per ciascun anno del triennio 2003-2005 e è di 25,823 milioni di euro. Nell'ambito del piano nazionale di promozione dei prodotti di qualità è prevista l'istituzione, previo accordo tra i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio di un marchio di qualità per i prodotti ittici provenienti dalle aree marine protette. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al fondo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 8, 9.

48. 0203. (ex 44. 0282.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 7-*bis* della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« *f)* misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano »;

b) al comma 3, dopo le parole « 5 miliardi » sono aggiunte le seguenti: « *f)* 1 milione di euro ».

2. Al fondo di cui all'articolo 7-*bis* della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari 1 milione di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1.

48. 0114. (ex 44. 0283.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - *(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)* - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la pro-

mozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura e maricoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 0110. (ex 44. 0227.) Franci, Rava, Rossiello, Albertini, Cazzaro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)* — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore dicui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

48. 0111. (ex 44. 0228.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Cazzaro, Rossiello, Sedioli, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie a consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

2. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982 n. 41.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per leautorizzazioni di spesa delle leggi perma-nenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

***48. 0118.** (ex 44. 0292.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato, Mauro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie a consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 maggio 2000, ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è prorogato sino al 31 dicembre 2003.

2. Limitatamente all'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui alla citata legge 17 febbraio 1982, n. 41, le azioni da compiere sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, o suo delegato, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982 n. 41.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

***48. 0119.** (ex 44. 0293.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Ai lavoratori della pesca marittima che siano temporaneamente sospesi dall'attività è concesso un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro prestate per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, nella misura dell'80 per cento del minimo monetario garantito previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un massimo di 40 giorni nell'anno solare.

3. Al finanziamento dell'ammortizzatore sociale previsto dal presente articolo, relativamente alla parte ordinaria, provvede un contributo a carico delle imprese di pesca nella misura percentuale stabilita dalle parti sociali nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture, si provvede a definire le modalità attuative e gli organismi deputati al controllo ed alle autorizzazioni.

48. 0115. (ex 44. 0285.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Marras, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 1.000.000.

48. 0116. (ex 44. 0287.) Scaltritti, Giudice, Marras, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)* - 1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 0117. (ex 44. 0440.) Franci, Rava, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Marcora, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri, Preda, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999

agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994. n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

***48. 0121.** (ex 44. 0304. e 44. 0307.) Misuraca, Scaltritti, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Giudice, Jacini, Leone, Marinello, Marras, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

***48. 0122.** (ex 44. 0305.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, alle imprese del comparto agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al precedente comma fino al limite massimo di impegno di 50 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 1, 3, 9.

48. 0123. (ex 44. 0309.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento a disposizione del Piano agrumicolo di cui alla legge n. 423 del 1998 è incrementato per l'anno 2003 di 10 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0124. (ex 44. 0328.) Finocchiaro, Lumia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. È rifinanziato per l'anno 2003 l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 388 del 2000, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500.

*** 48. 0125.** (ex 44. 23.) Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Marcora, Loddo, Ruggieri, Banti, Benevento, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. È rifinanziato, per l'anno 2003, l'intervento previsto dall'arti-

colo 129, comma 1, lettera *f),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500.

* **48. 0126.** (ex 44. 22.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. –1. Nei confronti dei soggetti di, cui alla lettera *c)* del comma 1) dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, entro il 31 dicembre 2003, propone, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2002, un importo da versare a saldo di quanto da essi dovuto a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. L'entità del suddetto importo a saldo, da calcolarsi, in misura direttamente proporzionale alla dimensione economica delle aziende ed alla percentuale di superamento dei quantitativi individuali di riferimento, è in ogni caso determinata in misura non superiore al 20 per cento di quanto già risulta imputato in applicazione dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. Il pagamento dell'importo di cui al comma 2 è frazionato in due rate con scadenza 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da n.1 a n.9.

48. 0127. (ex 44. 0423.) Vascon, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Lo stanziamento per l'anno 2003 per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, è fissato in 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

* **48. 0128.** (ex 44. 0353.) Misuraca, Jacini, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Lo stanziamento per l'anno 2003 per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, è fissato in 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 250.000.

* **48. 0129.** (ex 44. 0356.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Villani Miglietta, Patarino, Franz, La Grua.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il 20 per cento delle stesse è destinato al finanziamento di investimenti operati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

* **48. 0133.** (ex 44. 0352.) Misuraca, Jacini, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il 20 per cento delle stesse è destinato al finanziamento di investimenti operati dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

*** 48. 0134.** (ex 44. 0357.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Patarino, Villani Miglietta, La Grua, Franz.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n.388, e al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso », è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « di Trento e di Bolzano », sono aggiunte le seguenti: « nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione europea ».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali che si esprime entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande ».

5. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. » è aggiunto il periodo: « Per l'anno 2003, sino al 30 giugno 2003 la somma di 105 milioni di euro è destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. A decorrere da 1o luglio 2003 gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale ».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate rilascia la certificazione di cui all'articolo 10, comma 1-*ter*, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dal 1 gennaio di ogni anno ».

48. 0130. (ex 44. 0343.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Interventi a sostegno dell'agricoltura).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,dopo le parole: « ed acqua

calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la parola: « esclusivamente ».

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 decreto-legge n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, è sostituito dal seguente:

« 5. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono ai fini fiscali imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

48. 0109. (ex 44. 083.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178).* — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole « , è esteso » è inserita la parola: « esclusivamente ».

2. Il comma 3 dell'articolo del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, appro-

vato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0131. (ex 44. 0342.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0132. (ex 44. 0341.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Agevolazioni per l'occupazione in agricoltura)* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.

2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate sia incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 1o gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0135.** (ex 44. 0432.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Agevolazioni per l'occupazione in agricoltura)* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.

2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate sia incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 1o gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **48. 0136.** (ex 44. 0433. e 44. 0435.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Disposizioni in materia di prestazioni gratuite)* – 1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0138.** (ex 44. 0148.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Disposizioni in materia di prestazioni gratuite)* – 1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 0139.** (ex 44. 029. e 44. 036) Marcora, Rava, Banti, Meduri, Ruggieri, Loddo, Potenza, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, alle imprese agricole ubicate nelle province in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a quelli minimali previsti contrattualmente, è applicata la prosecuzione delle agevolazioni attualmente in essere, sino al raggiungimento del livello contrattuale. A tale scopo le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento entro la data del 31 marzo 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0192. (ex 44. 0422.) Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Riscatto contributi previdenziali di coltivatori diretti, mezzadri e coloni)*. – 1. L'articolo 11 della legge 2

agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1o gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003.

3. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0137. (ex 44. 0430.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Emersione degli imprenditori agricoli)*. – 1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n.9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0140. (ex 44. 027.) Rossiello, Rava, Sedioli, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Patrimonio idrico nazionale)* – 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo, un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.000;
2004: – 8.000;
2005: – 8.000.

48. 0144. (ex 44. 0441.) Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Manzini, Pinza, Bielli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Patrimonio idrico nazionale)*. – 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato, a favore del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale emiliano-romagnolo, un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 4.000;

2004: – 8.000;

2005: – 8.000.

48. 338. (*ex* 10. 025.) Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Manzini, Pinza, Bielli, Franci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti il FEOGA-GARANZIA è autorizzata per ogni anno dal 2003 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 22.000;

2004: – 22.000;

2005: – 22.000.

***48. 0145.** (ex 44. 0299.) Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Ruggieri, Potenza, Loddo, Meduri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.590, e successive modificazioni, è aumentata di 150 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 al fine di finanziare interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'anno 2001. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui al primo periodo le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile, inclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica è sostitutiva a tutti gli effetti delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n.185 del 1992, e della conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2. In deroga al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subìto in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa. In deroga al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al precedente periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **48. 0146.** (ex 44. 31.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale », di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.590, e successive modificazioni, è aumentata di 150 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004 al fine di finanziare interventi a sostegno delle imprese agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi a partire dall'anno 2001. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n.185, e successive modificazioni, hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui al primo periodo le aziende agricole, singole o associate, ricadenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile, inclusa quella zootecnica. La dichiarazione dello stato di emergenza idrica è sostitutiva a tutti gli effetti delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n.185 del 1992, e della conseguente dichiarazione del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge. Nella concessione dei benefici di cui alla presente legge, le regioni danno la precedenza alle aziende, singole o associate, che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 2. In deroga al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, i contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli sono erogabili fino ad un ammontare pari al 50 per cento del danno subìto in termini di produzione lorda vendibile ed eccedente il limite del 30 per cento della produzione stessa. In deroga al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, gli interventi sono concessi alle aziende agricole aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, purché attestante l'ammontare del danno subito e l'ubicazione dell'azienda all'interno delle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 100.000;
2004: – 100.000;

alla voce Ministero degli affari esteri:

2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

◦ **48. 0147.** (ex 44. 30.) Folena, Bonito, Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 13 della legge 8 agosto 2002, n.178, dopo il comma 4-*nonies,* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*decies*. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-*undecies*. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al comma 4-*decies* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 5.

48. 0120. (ex 44. 0302.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia).* 1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicultura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inevase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 luglio 1993, n. 250, e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n.185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo, valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003, è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare la seguente variazione:*

2003: – 250.000.

48. 0178. (ex 44. 087.) Burtone, Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma, denominato « programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura ». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia

o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole e forestali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004, che confluiscono in un apposito fondo denominato « Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura », esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui al presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0148. (ex 44. 29.) Folena, Pecoraro Scanio, Realacci, Di Gioia, Calzolaio, Borrelli, Lumia, Rossiello, Lolli, Buffo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare)* — 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello

Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0152.** (ex 44. 0339.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare)* – 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **48. 0153.** (ex 44. 0345.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed*

agroalimentare) – 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi d'investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea, del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;
2004: – 300.000;
2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

○ ***48. 0154.** (ex 44. 0360.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Incentivazione alla qualità e competitività del settore agricolo ed agroalimentare)* – 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi d'investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché dalla comunicazione della Commissione europea, del 23 maggio 2001, « Aiuti di Stato e capitale di rischio », pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.

4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.

6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a se guito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al regolamento CE 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la rassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;
2004: – 300.000;
2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

○ ***48. 0155.** (ex 44. 0333.) Misuraca, Jacini, Ricciutti, Romele, Marinello, Masini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Programmazione negoziata in agricoltura)* – 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ **48. 0149.** (ex 44. 0344.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Programmazione negoziata in agricoltura)* – 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

○ ***48. 0150.** (ex 44. 0349.) Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato, Mauro.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Programmazione negoziata in agricoltura)* – 1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

○ ***48. 0151.** (ex 44. 0359.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini)* – 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

*d) e*ntità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

○ ○ ***48. 0156.** (ex 44. 042.) Misuraca, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Rinaldi, Zama, Collavini, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini)* – 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

*d) e*ntità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

○ ○ ***48. 0157.** (ex 44. 028.) Marcora, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini)* – 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione,

in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia,

*d) e*ntità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ ○ **48. 0158.** (ex 44. 0154.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini)* – 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della presente legge: « Programmi interregionali », un importo di 5 milioni di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) interventi finanziabili:

1) spese per controlli sanitari, test ed altre indagini;

2) costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del

1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

○ ○ **48. 0159.** (ex 44. 059.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1.All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *a),* è aggiunta la seguente: *a*-bis): « interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia *scrapie* negli allevamenti ovini: euro 2,5 milioni per il 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2500.

48. 0160. (ex 44. 033.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Banti, Meduri, Loddo, Ruggieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai test per l'encefalopatia spongiforme ovina (scrapie): euro 2.500.000 per l'anno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, *voce:* Legge n.68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero – Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2500.

48. 0161. (ex 44. 0284.) Sedioli, Rava, Franci, Preda, Borrelli, Marcora, Rossiello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388)* – 1. All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **48. 0162.** (ex 44. 0151.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388)* – 1. All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 0163.** (ex 44. 035.) Marcora, Rava, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Benevento, Nicola Rossi, Rossiello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388)* – 1. All'articolo 129, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « interventi strutturali e di prevenzione », sono aggiunte le seguenti: « e di indennizzo per i danni indiretti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0164. (ex 44. 056.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)* – 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 – 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

○ ***48. 0167.** (ex 44. 064.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)* – 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 – 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli

interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

○ ***48. 0168.** (ex 44. 064.) Marcora, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in diffi-*

coltà) – 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 121 – 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo –

capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

◦ ***48. 0169.** (ex 44. 058.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).* – 1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 16.522.621 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659 del 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni e dalle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **48. 0170.** (ex 44. 034.) Rava, Meduri, Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri, Benvenuto, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria)* – 1. Al fine di

attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti « all'ISMEA ».

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ ○ **48. 0171.** (ex 44. 0152.) Peretti, Giuseppe Drago, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti « all'ISMEA ».

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-*bis*. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

○ ○ **48. 0172.** (ex 44. 025.) Rava, Marcora, Violante, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Potenza, Nicola Rossi, Benvenuto.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Accorpamento fondiario)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;

2004: – 150.000;

2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;

2004: – 300.000;

2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;

2004: – 200.000;

2005: – 200.000.

○ ○ ○ ***48. 0173.** (ex 44. 0332.) Misuraca, Jacini, Ricciuti, Romele, Marinello, Masini, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Leone, Scaltritti, Zama.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Accorpamento fondiario)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 150.000;
2004: – 150.000;
2005: – 150.000.

alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2003: – 300.000;
2004: – 300.000;
2005: – 300.000.

alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *voce:* Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 3191; 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2003: – 200.000;
2004: – 200.000;
2005: – 200.000.

○ ○ ○ ***48. 0174.** (ex 44. 0358.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Accorpamento fondiario)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SO (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

○ ○ ○ **48. 0175.** (ex 44. 0340.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Accorpamento fondiario)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n.110/2201 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

○ ○ ○ **48. 0176.** (ex 44. 0346.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Accorpamento fondiario)* – 1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo-alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti » sono inserite le seguenti: « all'ISMEA ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

○ ○ ○ **48. 0177.** (ex 44. 0348.) Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Potenza, Banti, Ruggieri, Loddo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Fanno parte integrante dei beni trasferiti alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, anche gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497, e successive modificazioni. Con il primo programma di cartolarizzazione, attuato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 15 giugno 2002, n. 112, sono alienati gli alloggi occupati dal personale con titolo scaduto o liberi, purché ubicati all'esterno o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture militari. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito della predetta alienazione dovranno essere utilizzate per prevalenti finalità del Ministero della difesa.

48. 0181. (ex 44. 0361.) Alberto Giorgetti, Ascierto.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Con il primo programma di cartolarizzazione effettuato dalla Società costituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, occupati dal perso-

nale con titolo scaduto o liberi, purché ubicati all'esterno o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture militari.

48. 0182. (ex 44. 0362.) Alberto Giorgetti, Ascierto, Cannella, Conte.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dell'anno 2003. *Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica:* Ministero per i beni e le attività culturali, *voce:* Legge n.163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (unità previsionale di base 2.1.2.1.), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

48. 0193. (ex 44. 0208.) Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato. A tal fine il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 2.500.

2004: – 2.500.

2005: – 2.500.

48. 0194. (ex 44. 0209.) Ostillio, Tucci.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Fondo di solidarietà per i parenti delle vittime dei delitti di strage e di omicidio volontario)* – 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà per i figli legittimi e naturali, il coniuge, gli ascendenti delle vittime dei delitti di strage e di omicidio volontario di cui agli articolo 422 e 575 del codice penale. Il Fondo è alimentato attraverso uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Le risorse del predetto fondo sono assegnate sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

48. 0195. (ex 44. 0231.) Fanfani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Alle associazioni bande dilettanti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, escludendo dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dalla base imponibile i compensi erogati in ciascun periodo di imposta di importo non superiore a 5.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 0197. (ex 44. 0139.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. È abolita l'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi costruiti o gestiti dagli istituti autonomi per le case popolari.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0199. (ex 44. 5.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente limiti di deduzione delle spese relative agli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, le parole: « 50 milioni » sono sostituite con le seguenti: « trentamila euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 0200. (ex 44. 0159.) Alberto Giorgetti, Foti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, le parole: « regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

48. 0300. (ex 44. 0138.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, la parola: « regolarmente » è sostituita dalle seguenti: « non ancora ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

48. 012. (ex 44. 0157.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Istituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi all'infanzia nei luoghi di lavoro)* – 1. Al fine di assicurare una adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito a decorrere dal 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e scuola materna.

2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2003 tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato

in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti debbono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a partire dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) l'equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

4. Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli anni successivi l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000.

48. 099. (ex 44. 0427.) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché, La Russa.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei LSU; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di LSU; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza LSU e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento, ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

48. 0100. (ex 44. 0428.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Estensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria alle piccole e medie imprese)* – 1. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge n. 233 del 1991 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 0101. (ex 44. 0429.) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « È costituito un fondo di gestione autonomo per i quadri con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

48. 097. (ex 44. 0162.) Alberto Giorgetti, Tagliatatela.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 20)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 37, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 250 mila euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera *m),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche »;

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: « a lire 10.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a 7.500 euro ».

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-*bis* dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ».

7. All'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: « organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) », sono inserite le seguenti: « e le società e associazioni sportive dilettantistiche ».

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *i*-ter) è sostituita dalla seguente:

« *i*-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e asso-

ciazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; »;

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera *c*-octies) è abrogata.

10. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, numero 2, le parole: « e le indennità di cui alla lettera *m)* del predetto comma 1 » sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: « delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi » sono soppresse.

11. All'articolo 111-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed alle associazioni sportive dilettantistiche ».

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costru zione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, possono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica).

Sopprimerlo.

49. 1. Russo Spena, Giordano.

Al comma 13, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 49. 2.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 13, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 49. 3.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi.

**** 49. 4.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Gli enti locali territoriali, attraverso apposito regolamento, consentono l'uso degli impianti sportivi di proprietà ai cittadini, alle società ed alle associazioni sportive sulla base di criteri obiettivi.

**** 49. 5.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.

*** 49. 6.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.

*** 49. 9.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 24 e nel presente comma e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti.

**** 49. 7.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 25, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti locali territoriali disciplinano con regolamento i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 24 e nel presente comma e per definire il concorso finanziario alla copertura degli oneri di gestione e manutenzione degli impianti.

** **49. 8.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 26 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, *aggiungere le seguenti:* attraverso apposita convenzione, sono messe a disposizione degli enti territoriali, preferibilmente dell'ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e.

* **49. 10.** Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumanu, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Tolotti.

Al comma 26 dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, *aggiungere le seguenti:* attraverso apposita convenzione, sono messe a disposizione degli enti territoriali, preferibilmente dell'ente competente per territorio, per la programmazione territoriale dell'attività sportiva e.

* **49. 11.** Osvaldo Napoli, Meroi.

Al comma 26, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità del presente comma il fondo di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto nella unità previsionale di base 25.1.2.9 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000
2004: -5.000
2005: -5.000

○ **49. 13.** Marras.

Al comma 26, sostituire la parola: possono *con la seguente:* devono.

○ **49. 12.** Marras.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 49.15 DELLA COMMISSIONE

Al comma 26-bis, *sostituire le parole:* datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro, *con le seguenti:* Comuni che realizzano direttamente o attraverso convenzione.

Conseguentemente sopprimere i commi 26-ter *e 26*-quater.

0. 49. 15. 1. Grandi.

Sopprimere i commi 26-ter *e 26*-quater.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

0. 49. 15. 4. De Franciscis, Boccia.

Sopprimere il comma 26-sexies.

0. 49. 15. 3. Maura Cossutta, Pistone.

*Al comma 26-*sexies*, primo periodo, sopprimere le parole:* nell'ambito della quota destinata alle famiglie di cui all'articolo 31 della presente legge.

Seguono compensazioni gruppo DS-l'Ulivo.

0. 49. 15. 2. Alberta De Simone, Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Pennacchi, Innocenti, Maura Cossutta, Pistone, Zanella.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-*bis*. Al fine di assicurare una adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

26-*ter*. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, di datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:

a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;

b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;

c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

26-*quater*. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 26-*ter* e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

26-*quinquies*. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003 tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:

a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

b) i finanziamenti debbono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a partire dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;

c) l'equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

26-*sexies*. Per la costituzione del Fondo è autorizzata la spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003 nell'ambito della quota destinata alle famiglie di cui all'articolo 31 della presente legge. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, per gli anni successivi, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

49. 15. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-*bis*. – *(Contributo agli enti di promozione sportiva)* - 1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 5.164.569 euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e

delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.164.569.

◦ **49. 01.** (ex 44. 0213.) Lolli, Grignaffini, Melandri, Michele Ventura, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Tocci, Cento, Bellillo, Crucianelli, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-*bis*. – *(Contributo agli enti di promozione sportiva)* — 1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, agli enti di promozione sportiva sono destinati 5.164.569 euro per il potenziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.165.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **49. 02.** (ex 44. 0216.) Colasio, Mosella, Milana, Rusconi, Volpini, Giovanni Bianchi, Bimbi, Gambale, Carra.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-*bis*. – 1. Al comma 15 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per l'anno 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

49. 03. (ex 44. 0176.) Alberto Giorgetti.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 21)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-*bis* »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1.* Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non

cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.

6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-*bis*, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 *(Altre detrazioni)*. — *1.* Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di

cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico, ».

3. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

ART. 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 » e le parole: « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 41 per cento »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 66. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e nel 2003 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 », e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2004 »;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

2. 67. Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete *sino alla fine del comma, con le seguenti:* è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.

2. 62. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-*bis*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

4-*ter* All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 60. Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-*bis*. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.

4-*ter*. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:

voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 110.000;
2005: – 80.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2003: –;
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;

voce Ministero della Salute:

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;

voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: –;
2004: – 25.000;
2005: – 15.000.

2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-*bis*. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).

◦ **2. 64.** (ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

4-*bis*. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **2. 65.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio

1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 68. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;
2004: – 350.000;
2005: – 250.000.

*** 2. 108.** (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 *fino alla fine del comma con le seguenti:* nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978,articolo 9-*ter*, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;
2004: – 350.000;
2005: – 250.000.

*** 2. 109.** (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 101-*bis*. (vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

2. 102. (vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

alla tabella C, rubrica *50, tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 460.000;
2004: – 350.000;
2005: – 250.000.

*** 2. 103.** (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, articolo 9-*ter*, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 460.000;
2004: – 350.000;
2005: – 250.000.

*** 2. 104.** (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 460.000;
2004: – 350.000;
2005: – 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

° 2. 105. (vedi ° 11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

° 2. 106. (vedi ° 11. 064.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.

° 2. 107. (vedi ° 11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 750.000;
2004: – 450.000;
2005: – 450.000.

2. 111. (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti

interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

2. 113. (ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce*: Legge n. 468 del 1978,articolo 7-ter, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 460.000;
2004: – 50.000.

2. 114. (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a), b),* c) e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

2. 115. (ex 11. 0140.) Vernetti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole « del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle parole « del 1º gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2003: – 400.000;
2004: – 250.000;
2005: – 100.000.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita.

2. 116. (ex 11. 049). Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: « del 1 ° gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1º gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. A partire dal 1 ° gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi fina-

lizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ **2. 50.** (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1 ○ gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1 ○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. A partire dal 1 ○ gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo.

○ **2. 51.** (ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « del 1 ○ gennaio degli anni 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « del 1 ○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.

2. 52. (ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ **2. 117.** (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **2. 118.** (ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire « 2002 » con « 2003 »;

b) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite con le seguenti « 31 dicembre 2003 » e le parole « 30 giugno 2003 » sono sostituite con le seguenti « 30 giugno 2004 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

2. 119. (*ex 11. 045., ex *11. 046., ex *11.047, *ex 11. 051., ex *11. 052.ex *11. 058., ex *11. 059. ex *11. 060., ex *11. 061. e *ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 22)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento »;

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: « del 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 34 per cento »;

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: « del 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 51,51 per cento », e, al comma 5, le parole: « al 53,85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 51,51 per cento ».

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **4. 3.** (ex 4. 9.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **4. 20.** (ex 10. 048.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 23)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; »;

2) alla lettera *b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera *m)* del comma 1 del citato articolo 81; »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« *4-bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. *1.* Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni

e della base imponibile di cui al comma 4-*bis* e dei componenti positivi di cui al comma 4-*bis.1* sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-*ter*, le parole: « di cui al comma 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-*bis* e 4-*bis*.1 ».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

EMEDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 2002

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole*: sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni*:

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 40.000;

2004: – 40.000;

2005: – 40.000.

5. 40. (ex 5. 39. *nuova formulazione)* Sterpa, Carra, Giulietti, Malgieri, Rotondi, Boato, Villetti.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 24)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2002

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. – 1. L'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e di contributi, possono regolarizzare la resi-

dua posizione debitoria relativa gli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto in venti rate semestrali, di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2003.

2. Tutte le somme versate a titolo di interessi in ottemperanza a precedenti disposizioni di legge costituiscono un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma precedente entro la data della prima scadenza. Il credito d'imposta concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate saranno recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni precedenti sono stabilite di concerto con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. Al fine di assicurare la ripresa economico-finanziaria dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, è attribuito un credito d'imposta determinato con le seguenti modalità alternative:

a) ai soggetti che negli esercizi compresi fra il 1992 ed il 2001 hanno riportato perdite rilevabili dai bilanci depositati o dalle dichiarazioni fiscali presentate, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite subite e fino a concorrenza del debito fiscale e contributivo;

b) i soggetti che hanno subito una contrazione del fatturato dal 1992 al 2001, possono beneficiare di un credito d'imposta da determinarsi sul debito di cui al comma 1 nella stessa percentuale della contrazione del fatturato calcolato dalla media degli ultimi tre esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 rispetto alla media 1990, 1991 e 1992;

c) il credito d'imposta determinato alternativamente in base alle lettere precedenti è da utilizzarsi in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente per la regolarizzazione di cui al comma 1 entro la data della prima scadenza di cui al successivo comma.

6. Il residuo debito verrà corrisposto in venti rate semestrali di pari importo, la prima con scadenza entro il 31 dicembre 2003 con applicazione degli interessi legali.

7. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5 non concorre a formare il reddito imponibile a condizione che le somme siano destinate a un fondo di riserva indivisibile, da utilizzare per la ricostituzione o l'aumento del capitale sociale.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta a condizione che:

a) i beneficiari provvedano ad effettuare il pagamento dei residui tributi e contributi sospesi a seguito del sisma di cui all'articolo 1;

b) alla data di entrata in vigore della legge i beneficiari non siano assoggettati a procedure concorsuali.

9. Le aziende industriali che hanno stipulato mutui con l'IMI per contratti di ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 dicembre 1992 a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e che a seguito della crisi economica degli anni '90, sono divenute inadempienti nel pagamento delle rate di mutuo con addebito da parte dell'IMI degli interessi di mora previsti in contratto e successivi riscadenziamenti con capitalizzazione degli interessi di mora, al fine di favorire la loro ripresa economica e produttiva, sono tenute al pagamento della sola sorte capitale dovuta in 8 rate semestrali con interessi al tasso legale ».

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 011. (ex 9. 013.) Alberto Giorgetti, La Russa, Strano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. – 1. I debiti tributari e contributivi dei contribuenti della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come definiti dall'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definitivamente e forfettariamente assolti provvedendo al pagamento del venti per cento di quanto ancora dovuto, in unica soluzione, entro il 30 aprile 2003.

2. Qualora l'importo da versare sia superiore a euro 100.000, si potrà procedere alla regolarizzazione in due rate, di cui la prima entro il 30 aprile 2003 e la successiva entro 12 mesi, maggiorata degli interessi legali.

3. Per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti interessati sono tenuti a presentare, all'ente creditore, una dichiarazione integrativa, indicando in apposito prospetto, le imposte e i contributi per ciascun periodo d'imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di somme già iscritte a ruolo.

4. Sulla base della riduzione del debito ai sensi del presente articolo, i soggetti tenuti alla redazione del bilancio devono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili accantonando detta somma in un fondo di riserva indivisibile.

5. La riduzione del debito ai sensi del presente articolo non comporta emergenza di componenti attive ai fini della determinazione del reddito.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai tributi locali.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale

9. 012. (ex 9. 014.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. *(Tributi arretrati)*. – 1. I contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati alle provvidenze del terremoto del 13 dicembre 1990 possono definire le pendenze per i tributi, imposte, tasse, contributi ed ogni altro onere sospeso o/e differito, possono definire le somme ancora dovute mediante versamento del 10 per cento di detti importi entro e non oltre il 30 giugno 2003.

2. I versamenti di tali somme definiscono la posizione fiscale e contributiva di ogni soggetto con riferimento alle predette contribuzioni sospese o/e differite.

9. 013. (ex 9. 016.) Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 25)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 104.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ ○ **10. 016.-*bis*.** (*ex* 10. 44.) Olivieri, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Nigra, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Giacco.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 52.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

○ ○ **10. 017.** (*ex* 10. 1.) Olivieri, Bressa, Nigra, Realacci, Lusetti, Giachetti, Franci, Marcora, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Lettieri, Detomas, Innocenti, Ruggieri, Rusconi, Buffo, Banti, Cialente, Potenza, Carli, Motta, Nieddu, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*. – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-*bis*. Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

10. 04. (*ex* 10. 068. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Geraci.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 26)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE, ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2002

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*BIS*.

(Disposizioni per la tutela e la gestione del patrimonio degli enti pubblici).

1. I beni di proprietà degli enti pubblici di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-*bis* del codice civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Allo scopo di incrementare le proprie entrate, le regioni, e gli enti locali, per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di affidare in locazione o concedere in uso a terzi uno o più dei propri beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in deroga al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a trattativa privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili sia alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia ritenuta opportuna.

3. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o più contratti di loca-

zione o atti di concessione in uso degli immobili di loro proprietà con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, hanno la facoltà di rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a condizione che sia garantito un canone di locazione o corrispettivo degli atti di concessione alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del presente comma non possonoavere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o concessione mediante gara pubblica.

4. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle regioni e degli enti locali predispongono ed aggiornano ogni anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da concedere,i prezzi massimo e minimo di mercato.

15. 01. (ex 12. 01.) Pagliarini, Sergio Rossi, Stradiotto, Savo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e *b)* con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-*bis*. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-*ter*. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-*bis* devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici – ove adottati – vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-*quater*. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-*bis* le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici – ove adottati – vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-*quinquies*. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-*sexies*. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-*septies*. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-*quinquiesdecies* e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-*sexiesdecies*, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-*octies*. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-*decies* e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-*sexiesdecies*, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-*septies* e – ove prevista – della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-*nonies*. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-*decies*. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettera *a)*;

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-*ter*, lettere *e)* e *f)*;

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-*undecies*. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*duodecies*. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-*undecies*, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-*decies*, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-*terdecies*. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-*quatuordecies*. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-*quinquiesdecies*. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresí consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-*sexiesdecies*. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresí allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-*quinquiesdecies*. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-*septiesdecies*. Per quanto non disposto dai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies* valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14-*ter*, lettera *a)* (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-*ter*, lettere *b)-f)* (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole* la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiari di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:*

Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO UDC (CCD-CDU)

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460. 851;

2004: – 460. 851;

2005: – 460. 851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni*:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: – 230.000;

2004: – 250.000;

2005: – 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: – 400.000;

2004: – 400.000;

2005: – 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 500.000;

2004: – 600.000;

2005: – 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione

del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 230.425;

2004: – 230.425;

2005: – 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappresentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, voce:* Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato*, apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 50.000;

2004: – 50.000;

2005: – 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono elevate del 30 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-COMUNISTI ITALIANI

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

voce Decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 471 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 – CONSOB – cap. 1560):

2003: – 7.000;

2004: – 7.000;

2005: – 7.000.

voce Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003):

2003: – 25.000;

2004: – 25000;

2005: – 25.000.

voce Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980 – Articolo 36, assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – cap. l680/p):

2003: – 27.000;

2004: – 27.000;

2005: – 27.000.

voce Decreto legislativo n. 39 del 1993: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche – Articolo 4, istituzione dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 – Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione – cap. 1707):

2003: – 657;

2004: – 657;

2005: – 657.

voce Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti – Articolo 4, autonomia finanziaria (3.1.5.10 – Corte dei conti – cap. 2160):

2003: – 18.795;

2004: – 18.795;

2005: – 18.795.

voce Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – cap. 1575):

2003: – 1.120;

2004: – 1.120;

2005: – 1.120.

voce Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1525/p):

2003: – 10.800;

2004: – 10.800;

2005: – 10.800.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):

2003: – 25.000;

2004: – 25.000;

2005: – 25.000.

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; Agenzia delle dogane – cap. 7781):

2003: – 37.000;

2004: – 37.000;

2005: – 37.000.

voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'arti-

colo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2003: – 10.040;

2004: – 10.040;

2005: – 10.040.

voce Legge n. 205 del 2000: disposizioni in materia di giustizia amministrativa – Articolo 20, autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 – Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali – cap. 2170/p):

2003: – 11.310;

2004: – 11.310;

2005: – 11.310.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

voce Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.l.2.4) – Università ed istituti non statali – cap. 5502):

2003: – 3. 650;

2004: – 3. 650;

2005: – 3. 650.

rubrica Ministero della difesa:

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 22, comma 1 (31.1.2.1 – Agenzia industrie difesa – cap. 4761):

2003: – 75;

2004: – 75;

2005: – 75.

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* euro 150 *con le seguenti:* euro 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), *sostituire le parole:* dieci per cento *con le seguenti:* quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale).

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43 »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « 8-*bis*. Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del

citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)*, e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

11. All'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente: « *e)* le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i*-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro;

i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro« .

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *i*-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *i*-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

12. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003.

13. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per

i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma. ».

14. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

15. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresí l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

16. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2, le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

17. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

18. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: « *i)* gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercia-

listi, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 287, che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

19. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS), posto alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio ditali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non e rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di

investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli SpA. di cui alla legge 19 giugno 1986, n 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle nonne che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b)*;

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c)*;

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princípi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su ri-

chiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di alte amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13 ».

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: « f-*bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle nonne vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una

struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

alla tabella A, ridurre del 33 per cento per gli anni 2004 e 2005 gli importi di tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie;

alla tabella B, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le rubriche;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente;

alla tabella C, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le restanti voci;

alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, gli importi di tutte le voci.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Le deduzioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa, fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 14

All'articolo 11, comma 1, lettera a*), sostituire le parole:* 4 per cento *con le seguenti:* 5,5 per cento.

Compensazione n. 15

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 16

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti:* la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 7

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con esclusione di quelli relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al netto di quelli per regolazioni debitorie.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica Ministero dell'economia, *voce* Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-*ter*: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

ridurre del 5 per cento gli importi relativi a tutte le restanti voci.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI L'ULIVO

All'articolo 50, tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 13.333;

2005: – 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 20.000;

2004: – 13.333;

2005: – 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 133.333;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportate le seguenti modificazioni:*

2003: – 200.000;

2004: – 133.333;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 5

All'articolo 39, comma 2, primo periodo, le parole un miliardo di euro *sostituire con le seguenti* cento milioni di euro.

Compensazione n. 6

All'articolo 45, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'« *orimulsion* », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998.

Compensazione n. 7

All'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

Compensazione n. 8

All'articolo 45, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 9

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: pari al 4 per cento dell'importo dichiarato *con le seguenti* pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 10

All'articolo 7, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 3.000 euro per le persone fisiche e 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.000 euro ed a 3.000 euro *con le seguenti:* 4.000 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente a 1.500 euro ed a 4.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo, comma, quarto periodo, sostituire le parole: nella misura del 50 per cento *con le seguenti:* nella misura del 30 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: fra « il 3,5 e il 7,5 ».

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi al di fuori dell'Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosí come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

Compensazione n. 4

Sopprimere l'articolo 4.

Compensazione n. 5

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento *con le seguenti:* 5,5 per cento.

Compensazione n. 6

Sopprimere l'articolo 29.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 50, tabella A, ridurre gli importi relativi alle rubriche, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2003: – 92 per cento;

2004: – 85 per cento;

2005: – 85 per cento;

Compensazione n. 10

All'articolo 50, tabella A, sopprimere tutti gli importi relativi alle rubriche per gli anni 2003, 2004 e 2005, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 11

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 13